

COMUNE DI PESCAGLIA

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO URBANISTICO

L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 art. 55



Variante approvata con D.C.C. n. 9 del 03/03/2016

Redattore della variante	arch. Lamberto Tovani
Redattore Procedura di VAS	dott. Agronomo Claudia Canigiani
Responsabile del Procedimento	arch. Lamberto Tovani

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

-Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18/09/2010

-Variante per recepimento determinazioni assunte dalla Conferenza Paritetica Interistituzionale del 19/04/2011
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26/11/2011

-Variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/04/2014 e modifiche approvate con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014

-Variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25/11/2014 per modifica alla perimetrazione
P.R.A.E.

Progettisti:	dott. Claudio Salvadori	architetto
	dott. Giovanni Baldini	architetto
consulente:	prof. Maurizio Morandi	ingegnere
consulenza geologica:	dott.ssa Roberta Giorgi	geologo

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** – Finalità, contenuti ed efficacia del Regolamento Urbanistico
- Art. 1 bis** – Obiettivi generali del Regolamento Urbanistico
- Art. 2** – Articolazione del territorio comunale: Sistemi Territoriali, Sistemi funzionali, U.T.O.E.
- Art. 2 bis** – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico
- Art. 3** – Valutazione integrata per gli interventi di trasformazione del territorio
- Art. 4** – Strumenti urbanistici attuativi approvati o in fase di attuazione e atti rilasciati o in fase di rilascio al momento dell'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico
- Art. 4 bis** – Norme di salvaguardia
- Art. 5** – Regolamento Edilizio

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

CAPO 1° - Finalità e criteri di applicazione delle norme ed indirizzi generali

- Art. 6** - Finalità e criteri di applicazione delle norme
- Art. 7** - Indirizzi generali

CAPO 2° - Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle classi di pericolosità del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Primo aggiornamento (Variante generale approvata con D.P.C.M. 26/7/2013, pubblicato in G.U. n. 34 del 11/2/2014) Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio.

- Art. 8** – Verifica di fattibilità degli interventi
- Art. 9** - Soppresso

Art. 10 - Soppresso

Art. 11 - Soppresso

CAPO 3° - Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle classi di pericolosità del Regolamento di attuazione dell'art.62 della L.R. n.1/2005; D.P.G.R. n.26/R del 27.04.2007.

Art. 12 - Le classi di pericolosità geomorfologia (All.A2, All. A4)

Art. 13 - Le classi di pericolosità idraulica (All. A5)

Art. 14 - Le Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale ZMPS, le classi di pericolosità Sismica (All. A6, A6A)

Art. 15 - Le Aree con problematiche idrogeologiche (All. A7)

CAPO 4° - Condizioni di fattibilità degli interventi ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 62 L.R. n.1/2005; D.P.G.R. n.26/R del 27.04.2007.

Art. 16 - Definizioni

Art. 17 - Classificazione degli interventi ed attribuzione delle classi di fattibilità

Art. 18 - Fattibilità geomorfologia limitata F4, Limitazioni e prescrizioni

Art. 19 - Fattibilità sismica limitata F4, Limitazioni e prescrizioni

Art. 20 - Fattibilità idraulica limitata F4, Limitazioni e prescrizioni

Art. 21 - Fattibilità geomorfologia condizionata F3, Limitazioni e prescrizioni

Art. 22 - Fattibilità sismica condizionata F3, Limitazioni e prescrizioni

Art. 23 - Fattibilità idraulica condizionata F3, Limitazioni e prescrizioni

Art. 24 - Fattibilità geomorfologia con normali vincoli F2, Limitazioni e prescrizioni

Art. 25 - Fattibilità sismica con normali vincoli F2, Limitazioni e prescrizioni

Art. 26 - Fattibilità idraulica con normali vincoli F2, Limitazioni e prescrizioni

Art. 27 - Fattibilità senza particolari limitazioni F1

Art. 27bis - La fattibilità nelle aree vulnerabili da colate detritiche torrentizie

CAPO 5° - Disposizioni per la tutela delle acque superficiali e sotterranee

- Art. 28** - Limitazioni e prescrizioni per le Aree con problematiche idrogeologiche (All.A7)
- Art. 29** - Disposizioni per la tutela delle risorse idriche del sottosuolo
- Art. 30** - Disposizioni per la tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano (All. A7)
- Art. 31** - Disposizioni per le aree di pertinenza fluviale (All. A8)
- Art. 32** - Disposizioni per la tutela del sistema idrografico (All. A8)
- Art. 33** - Studi e verifiche idrauliche per la fattibilità degli interventi
- Art. 34** - Disposizioni per contenere gli effetti della impermeabilizzazione dei suoli
- Art. 35** - Limitazioni e prescrizioni per l'intero territorio comunale

CAPO 6° - Disposizioni per le attività estrattive

- Art. 36** - Aree per attività estrattive
- Art. 37** - Autorizzazioni, progetti di coltivazione e ripristino

TITOLO III – IL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI

CAPO 1° - Norme di carattere generale per gli interventi di trasformazione e di riqualificazione all'interno delle U.T.O.E.

- Art. 38** - Dimensionamento e disciplina delle U.T.O.E.
- Art. 38 bis** - Criteri per l'impiego di fonti energetiche alternative

CAPO 1bis° - Definizioni e parametri edilizi e urbanistici

- Art. 39** - Parametri e standard urbanistici
- Art. 40** - Definizione degli interventi

CAPO 2° - La Disciplina del Patrimonio Edilizio esistente

- Art. 41** - Definizione delle Aree Urbane storiche
- Art. 41bis** - Aree Agricole di Salvaguardia
- Art. 42** - Classificazione del patrimonio Edilizio esistente
- Art. 43** - Definizione degli interventi ammissibili sugli edifici esistenti
- Art. 44** - Norme generali per la conservazione delle caratteristiche storiche degli edifici e degli spazi scoperti, compresi all'interno delle aree urbane storiche
- Art. 45** - Modalità di esecuzione degli interventi per gli edifici classificati di valore architettonico e ambientale
- Art. 46** - Deroghe per l'altezza e per i rapporti aero-illuminanti dei locali abitati
- Art. 47** - Prescrizioni di arredo urbano
- Art. 48** - Aumento del numero di unità immobiliari
- Art. 48bis** - Destinazioni d'uso ammesse sugli edifici compresi all'interno delle aree urbane storiche
- Art. 49** - Norme particolari per la fattibilità degli interventi
- Art. 50** - Norme per gli edifici condonati

CAPO 3° - Disciplina delle aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate di recente formazione

- Art. 51** - Aree urbanizzate di recente formazione a carattere prevalentemente residenziale
- Art. 52** - Aree urbane di riqualificazione residenziale Bar
- Art. 53** - Aree urbane consolidate residenziali Bac
- Art. 54** - Aree agro-urbane Bau
- Art. 55** - Aree di nuova urbanizzazione residenziale Cnu
- Art. 56** - Aree produttive artigianali e/o industriali di saturazione (D)
- Art. 57** - Aree per attività commerciali, direzionali e attrezzature (Dc)
- Art. 58** - Aree produttive per acquacoltura
- Art. 59** - Aree per attività turistico-ricettive (Tr)
- Art. 60** - Aree per attrezzature e servizi pubblici
- Art. 60bis** - Parcheggio privato con box (Pp)
- Art. 60ter** - Verde urbano privato (Vup)

- Art. 61** - Aree per attività e servizi di interesse generale e per attrezzature sportive a carattere privato (Fp)
- Art. 62** - Le aree agricole, le aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio e le aree boscate all'interno delle UTOE
- Art. 63** - Norme particolari per la fattibilità degli interventi

TITOLO IV – IL TERRITORIO APERTO

CAPO 1° - Definizioni e articolazione del Territorio aperto

- Art. 64** – Articolazione del territorio aperto
- Art. 65** – Il territorio di interesse agricolo primario
- Art. 66** – Il territorio a prevalente naturalità diffusa
- Art. 67** – Il territorio a prevalente naturalità di crinale
- Art. 68** – Le aree agricole
- Art. 69** – Le aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio
- Art. 70** – Le aree boscate e i castagneti da frutto
- Art. 71** – Le praterie di crinale e le aree nude
- Art. 72** – Le aree caratterizzate da emergenze geologiche
- Art. 73** – Aree di particolare interesse ambientale
- Art.73bis** - Criteri per l'impiego di fonti energetiche alternative nel territorio aperto
- Art.73ter** - Prescrizioni per la tutela ambientale negli interventi previsti nel territorio aperto
- Art.73quater** - Definizioni

CAPO 2° - Interventi di nuova edificazione nel territorio aperto

- Art. 74** – Nuovi edifici rurali ad uso abitativo (art. 3 Regolamento Regionale 9 febbraio 2007 n° 5/R con le modifiche apportate dal DPGR 9 febbraio 2010 n° 7/R)
- Art. 75** – Modalità d'intervento per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo

- Art. 76** – Nuovi annessi agricoli (Art.4 del regolamento Regionale 9/02/2007 5/R con le modifiche apportate dal DPGR 9 febbraio 2010 n° 7/R)
- Art. 77** – Costruzione di nuovi annessi agricoli da parte di Imprese agricole che svolgono attività particolari (Art.41 c 7 L.R. 1/2005)
- Art. 78** – Costruzione di annessi agricoli da parte di imprese agricole su fondi agricoli che non raggiungono le superfici fondiarie minime
- Art. 79-** – Costruzione di annessi agricoli destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali
- Art. 80** – Costruzione di autorimesse (*soppresso*)
- Art. 81** – Costruzione di manufatti a carattere precario e serre temporanee
- Art. 82** – Norme particolari per gli interventi di nuova edificazione nelle aree a rischio

CAPO 3° - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente all’interno del territorio aperto

- Art. 83** – Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 84** – Cambi di destinazione d’uso
- Art. 85** – Modalità di intervento per il recupero degli edifici esistenti nel territorio aperto
- Art. 86** – Deroghe per l’altezza e per i rapporti illuminotecnici dei locali abitati
- Art. 87** – Attrezzature sportive e del tempo libero
- Art. 88** – Aree di pertinenza
- Art. 89** - Opere di intervento di conservazione dei terreni e sistemazioni agricolo-ambientali
- Art. 90** – Agriturismo
- Art. 91** – Interventi speciali ammessi nei sistemi territoriali
- Art. 91bis** – Dimensionamento degli interventi previsti nel territorio aperto
- Art. 92** – Norme per gli edifici condonati
- Art. 93** – Norme particolari per la fattibilità degli interventi nelle aree a rischio

TITOLO V – IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 94 – Individuazione e articolazione del sistema infrastrutturale

Art. 95 – Le infrastrutture viarie

Art. 96 – Le infrastrutture a rete

Art. 97 – Aree per impianti di distribuzione carburanti

TITOLO I° -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità, contenuti ed efficacia del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico è elaborato ai sensi della L.R. 1/05 e secondo le direttive, le prescrizioni, i vincoli, gli indirizzi del Piano Strutturale (P.S.), rispetto alle quali attua e disciplina le trasformazioni del territorio comunale, fissa i parametri, gli indici e gli standard di riferimento.

Le procedure di formazione, adozione e approvazione, la durata e la validità del regolamento Urbanistico e delle sue varianti sono fissati e disciplinati dalla L.R. 1/05.

Il Regolamento Urbanistico è composto dai seguenti elaborati che rappresentano l'apparato normativo e revisionale per la trasformazione del territorio :

- QUADRO CONOSCITIVO

ELENCO ELABORATI

ALLEGATO A: INDAGINI GEOLOGICHE, AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL P.S.

L'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'Art.62 della L.R. n.1/2005 in materia di indagini geologiche (D.P.G.R. n.26/R del 27.04.2007), nonché gli aggiornamenti cartografici introdotti dall'Autorità di Bacino pilota del F. Serchio con Del.C.I. n.161/2008 *Progetto di Piano "Variante stabilità dei versanti"* hanno imposto una significativa revisione ed adeguamento del Quadro Conoscitivo del P.S., una nuova definizione delle classi di pericolosità e l'aggiornamento cartografico della carta geomorfologica di base. Il Quadro Conoscitivo del R.U. sostituisce ed integra quello del P.S. relativamente alle tavole sotto elencate.

- **Allegato A₀** : Carta geomorfologica - scala 1:10.000 (4 fogli)
 - A₀ foglio 1 - C.T.R. 261010 Pescaglia*
 - A₀ foglio 2 - C.T.R. 261020 Fabbriche di Vallico*
 - A₀ foglio 3 - C.T.R. 261050 Nocchi*
 - A₀ foglio 4 - C.T.R. 261060 Valdottavo*

- **Allegato A₁** : Relazione tecnica: la fattibilità

- **Allegato A₂** : Carta della pericolosità geomorfologica del territorio rurale - scala 1:10.000 (4 fogli)
 - A₂ foglio 1 - C.T.R. 261010 Pescaglia*
 - A₂ foglio 2 - C.T.R. 261020 Fabbriche di Vallico*
 - A₂ foglio 3 - C.T.R. 261050 Nocchi*

A₂ foglio 4 – C.T.R. 261060 Valdottavo

- **Allegato A₃** : Carta della pericolosità idraulica del territorio rurale – scala 1:10.000 (4 fogli)
 - A₃ foglio 1 – C.T.R. 261010 Pescaglia*
 - A₃ foglio 2 – C.T.R. 261020 Fabbriche di Vallico*
 - A₃ foglio 3 – C.T.R. 261050 Nocchi*
 - A₃ foglio 4 – C.T.R. 261060 Valdottavo*

- **Allegato A₄**: Carta della pericolosità geomorfologica delle U.T.O.E. – scala 1:2.000 (12 fogli)
 - A₄ foglio 1 – U.T.O.E. T1 Pascoso-S. Rocco*
 - A₄ foglio 2 – U.T.O.E. T2 Focchia*
 - A₄ foglio 3 – U.T.O.E. P2 Pescaglia Piazzanello e Villabuona*
 - A₄ foglio 4 – U.T.O.E. P2 Colognora-Vetriano*
 - A₄ foglio 5 – U.T.O.E. P2 Villa a Roggio-Ansana-U.T.O.E. P4 Cartiera Pasquini*
 - A₄ foglio 6 – U.T.O.E. P2 Gello-Celle*
 - A₄ foglio 7 – U.T.O.E. P2 Convalle*
 - A₄ foglio 8 – U.T.O.E. P1 Piegajo Trebbio-U.T.O.E. P2 Piegajo Alto*
 - A₄ foglio 9 – U.T.O.E. P3 Fondagno*
 - A₄ foglio 10 – U.T.O.E. F2 Fiano-Loppeggia*
 - A₄ foglio 11 – U.T.O.E. F3 Torcigliano*
 - A₄ foglio 12 – U.T.O.E. F1 San Martino in Freddana-Monsagrati*

- **Allegato A₅**: Carta della pericolosità idraulica delle U.T.O.E. – scala 1:2.000 (12 fogli)
 - A₅ foglio 1 – U.T.O.E. T1 Pascoso-S. Rocco*
 - A₅ foglio 2 – U.T.O.E. T2 Focchia*
 - A₅ foglio 3 – U.T.O.E. P2 Pescaglia Piazzanello e Villabuona*
 - A₅ foglio 4 – U.T.O.E. P2 Colognora-Vetriano*
 - A₅ foglio 5 – U.T.O.E. P2 Villa a Roggio-Ansana-U.T.O.E. P4 Cartiera Pasquini*
 - A₅ foglio 6 – U.T.O.E. P2 Gello-Celle*
 - A₅ foglio 7 – U.T.O.E. P2 Convalle*
 - A₅ foglio 8 – U.T.O.E. P1 Piegajo Trebbio-U.T.O.E. P2 Piegajo Alto*
 - A₅ foglio 9 – U.T.O.E. P3 Fondagno*
 - A₅ foglio 10 – U.T.O.E. F2 Fiano-Loppeggia*
 - A₅ foglio 11 – U.T.O.E. F3 Torcigliano*
 - A₅ foglio 12 – U.T.O.E. F1 San Martino in Freddana-Monsagrati*

- **Allegato A₆**: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale e della pericolosità sismica – scala 1:5.000 (2 fogli)
 - A₆ foglio 1 – S. Martino in Freddana e Trebbio-Piegajo*
 - A₆ foglio 2 – Pescaglia-Piazzanello e Fiano-Loppeggia*
 - A₆ foglio 3 – Pascoso*

- **Allegato A_{6A}**: Carta di Pericolosità Sismica del territorio esterno alle Z.M.P.S.L.– scala 1:10.000 (4 fogli)
 - A_{6A} foglio 1 – C.T.R. 261010 Pescaglia*

A_{6A} foglio 2 – C.T.R. 261020 Fabbriche di Vallico

A_{6A} foglio 3 – C.T.R. 261050 Nocchi

A_{6A} foglio 4 – C.T.R. 261060 Valdottavo

- **Allegato A₇:** Carta delle aree con problematiche idrogeologiche – scala 1:10.000 (4 fogli)
 - A₇ foglio 1 – C.T.R. 261010 Pescaglia*
 - A₇ foglio 2 – C.T.R. 261020 Fabbriche di Vallico*
 - A₇ foglio 3 – C.T.R. 261050 Nocchi*
 - A₇ foglio 4 – C.T.R. 261060 Valdottavo*

- **Allegato A₈:** Carta del reticolo idrografico e delle problematiche idrauliche – scala 1:10.000 (4 fogli)
 - A₈ foglio 1 – C.T.R. 261010 Pescaglia*
 - A₈ foglio 2 – C.T.R. 261020 Fabbriche di Vallico*
 - A₈ foglio 3 – C.T.R. 261050 Nocchi*
 - A₈ foglio 4 – C.T.R. 261060 Valdottavo*

- **Allegato A₉:** Carta della franosità dell’Autorità di Bacino F. Serchio – scala 1:10.000 (4 fogli)
 - A₉ foglio 1 – C.T.R. 261010 Pescaglia*
 - A₉ foglio 2 – C.T.R. 261020 Fabbriche di Vallico*
 - A₉ foglio 3 – C.T.R. 261050 Nocchi (Tav. 15 per il P.A.I.)*
 - A₉ foglio 4 – C.T.R. 261060 Valdottavo (Tav. 16 per il P.A.I.)*

- **Allegato A₁₀:** Carta Norme di Piano nel Settore del Rischio Idraulico Autorità di Bacino F. Serchio – scala 1:10.000 (4 fogli)
 - A₁₀ foglio 1 – C.T.R. 261010 Pescaglia (Tav. 7.22 e 7.28 per il P.A.I.)*
 - A₁₀ foglio 2 – C.T.R. 261020 Fabbriche di Vallico (Tav. 7.29 per il P.A.I.)*
 - A₁₀ foglio 3 – C.T.R. 261050 Nocchi (Tav. 7.33 per il P.A.I.)*
 - A₁₀ foglio 4 – C.T.R. 261060 Valdottavo (Tav. 7.34 per il P.A.I.)*

- **Allegato A₁₁:** Carta del Rischio da Frana (D.P.C.M. 29/09/1998) – scala 1:10.000 (2 fogli)
 - A₁₁ foglio 1 – Settore Nord del territorio comunale (C.T.R. 261010 Pescaglia e C.T.R. 261020 Fabbriche di Vallico)*
 - A₁₁ foglio 2 – Settore sud del territorio comunale (C.T.R. 261050 Nocchi e C.T.R. 261060 Valdottavo)*

- **Allegato A₁₂:** Carta del Rischio Idraulico (D.P.C.M. 29/09/1998) – scala 1:10.000 (2 fogli)
 - A₁₂ foglio 1 – Settore Nord del territorio comunale (C.T.R. 261010 Pescaglia e C.T.R. 261020 Fabbriche di Vallico)*
 - A₁₂ foglio 2 – Settore sud del territorio comunale (C.T.R. 261050 Nocchi e C.T.R. 261060 Valdottavo)*

Restano tuttavia parte integrante del Q.C. i seguenti elaborati del P.S.:

Allegato A₁, A_{1bis}, A_{1ter}, A_{1quater} Relazione geologica e relative integrazioni per le parti descrittive delle carte sotto elencate

Allegato A_{2bis} Carta litotecnica e dei dati di base scala 1:10000 (4 fogli)

Allegato A_{2ter} Grafici delle prove penetrometriche

Allegato A₃ Carta delle pendenze scala 1:10000 (4 fogli)

AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO: RAPPORTO AMBIENTALE

▪ QUADRO PROPOSITIVO:

- Relazione generale
- Norme tecniche di attuazione
- Tav. 1 - Carta del territorio 1/10.000 4 fogli
 - 1.1 Pescaglia
 - 1.2 Fabbriche di Vallico
 - 1.3 Nocchi
 - 1.4 Valdottavo
- Tav. 2 Carta delle trasformazioni del territorio 1/2000
 - Tav. 2.1 – UTOE T1 – Pascoso S.Rocco
 - Tav. 2.2 - UTOE T2 – Focchia
 - Tav. 2.3 - UTOE P2 - Pescaglia, Piazzanello e Villabuona
 - Tav. 2.4 - UTOE P2 - Villa a Roggio – Ansana
 - Tav. 2.5 - UTOE P4 – Cartiera Pasquini
 - Tav. 2.6 - UTOE P2 - Gello – Celle
 - Tav. 2.7 - UTOE P2 – Convalle
 - Tav. 2.8 - UTOE P 1 - Piegaio – Trebbio
 - UTOE P2 - Piegaio Alto
 - Tav. 2.9 - UTOE P3 - Fondagno
 - Tav. 2.10 - UTOE F2 – Fiano Loppeggia
 - Tav. 2.11 – UTOE F3 - Torcigliano
 - Tav. 2.12 - UTOE F1 – S.Martino in Freddana - Monsagrati
- Tav. 3.00 – Schedatura del patrimonio edilizio esistente
 - Tav. 3.1 Individuazione degli edifici schedati 1/10000 –(Foglio Pescaglia)
 - Tav. 3.2 Individuazione degli edifici schedati 1/10000 –(Foglio Fabbriche di Vallico)

- Tav. 3.3 Individuazione degli edifici schedati 1/10000 –(Foglio Nocchi)
- Tav. 3.4 Individuazione degli edifici schedati 1/10000 –(Foglio Valdottavo)
- Allegato 3.5 Indice delle schedature del patrimonio edilizio esistente
 - Allegato 3.5.1 Schede da Edificio n° 2 a Edificio n° 305
 - Allegato 3.5.2 Schede da Edificio n° 306 a Edificio n° 620
 - Allegato 3.5.3 Schede da Edificio n° 621 a Edificio n° 1000 b
 - Allegato 3.5.4 Schede da Edificio n°1001 a Edificio n° 1346
 - Allegato 3.5.5 Schede da Edificio n° 1347 a Edificio n° 1677
 - Allegato 3.5.6 Schede da Edificio n° 1678 a Edificio n° 2105
 - Allegato 3.5.7 Schede da Edificio n° 2107 a Edificio n° 2501
- Tav.4.00 – Le infrastrutture viarie
- Valutazione integrata:
 - Relazione di incidenza
 - Rapporto ambientale:schede di valutazione degli effetti
 - Relazione di sintesi

Art. 1bis - Obiettivi generali del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico fa propri gli obiettivi del Piano Strutturale implementandoli e specificandone i contenuti:

- a - tutela delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, ecosistemi della flora e della fauna) del sistema insediativo storico e del paesaggio:
- b - difesa del suolo in riferimento agli aspetti idraulici e geomorfologici
- c - sviluppo della potenzialità del territorio e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- d - mantenimento della popolazione insediata come presidio ambientale con particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale o di più basso livello di produttività.
- e - salvaguardia dal decadimento del patrimonio antropico storico formato dai sistemi di coltivazione, dagli insediamenti e dai beni culturali sparsi sul territorio.

Art. 2 – Articolazione del territorio comunale: Sistemi Territoriali, Sistemi Funzionali, U.T.O.E.

Sistemi Territoriali ed obiettivi di sistema

In coerenza con il Piano Strutturale il Regolamento Urbanistico recepisce l'articolazione del territorio in tre sistemi territoriali, identificabili nelle tre valli che percorrono trasversalmente il territorio comunale:

- Sistema Territoriale della Valfreddana
- Sistema Territoriale della Valle Pedogna
- Sistema Territoriale della Valle della Turrite

Obiettivi specifici per la Valfreddana:

- riconversione del sistema produttivo verso una industria leggera di trasformazioni che trova le sue ragioni nel lavoro artigianale o nel prodotto agricolo proprio dell'area collinare;
- riorganizzazione dell'intero insediamento industriale e residenziale di Monsagrati e San Martino attraverso la realizzazione di servizi e spazi pubblici e la riqualificazione edilizia al fine di configurare per questi centri un'immagine urbana;
- recupero dei centri di Fiano e Loppeggia ad un uso residenziale di buon livello favorendo la realizzazione di servizi e attrezzature commerciali nel rispetto della qualità insediativa storica e ambientale.

Obiettivi specifici per la Valle Pedogna:

- sviluppo della valle in una prospettiva di recupero di flussi turistici della costa all'entroterra. La valle della Pedogna è vista così come baricentro di un asse che dalla Versilia raggiunge la valle del Serchio;
 - la conservazione delle caratteristiche ambientali dell'intero sistema territoriale (centri, aree agricole, boschi) limitando gli interventi edilizi di trasformazione e favorendo operazioni di recupero dell'edilizia storica e delle aree agricole a fini residenziali e turistici;
- la valorizzazione delle potenzialità spaziali e tipologiche dei numerosi centri della valle al fine di ricostruire un sistema insediativo integrato capace di accogliere la maggior pluralità possibile della domanda turistica.

Obiettivi specifici per la Valle della Turríte:

- Incentivare l'attuale presenza turistica salvaguardando la qualità ambientale e promuovendo le potenzialità escursionistiche della Valle;
- favorire il ruolo di connessione che questa valle svolge tra le Alpi Apuane e la Garfagnana attivando iniziative in grado di realizzare in prossimità di Pascoso attrezzature di servizio e informazioni tese a realizzare una porta di accesso al Parco.

I Sistemi Funzionali

I Sistemi Funzionali per il Comune di Pescaglia sono il Sistema degli insediamenti, il Sistema Ambientale o del Territorio Aperto ed il Sistema delle Infrastrutture.

I sistemi funzionali contribuiscono alla interconnessione dei sistemi territoriali ed all'elaborazione di una nuova normativa per l'intero territorio comunale.

Le U.T.O.E. Unità Territoriali Organiche Elementari

Il Regolamento Urbanistico conferma le U.T.O.E. così come sono state individuate dal Piano Strutturale:

U.T.O.E della Valfreddana

- U.T.O.E.- F.1 insediamenti di fondovalle di S.Martino e Monsagrati (comprende anche l'area industriale)
- U.T.O.E - F.2 Insediamenti collinari storici di Fiano, Loppeggia, Vetrianello
- U.T.O.E - F.3 Insediamenti collinari di Torcigliano

U.T.O.E della Valle della Pedogna

- U.T.O.E.- P.1 Insediamenti di fondovalle di Piegajo Basso-Trebbio
- U.T.O.E - P.2 Insediamenti collinari storici di mezzacosta del versante sinistro della Pedogna: Pescaglia, Piazzanello, Villabuona, Convalle, Piegajo Alto Gello-Celle, Villa a Roggio, Ansana, Vetriano, Colognora
- U.T.O.E - P.3 Insediamento storico di Fondagno sul versante destro della Pedogna
- U.T.O.E.- P.4 Cartiera Pasquini

U.T.O.E dell'Alta Valle della Turríte

- U.T.O.E.- T.1 Nuclei storici di fondovalle di Pascoso, S.Rocco, Aiola
- U.T.O.E - T.2 Nuclei storici di crinale: Focchia

Art. 2bis- Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico è articolato per sistemi funzionali e per U.T.O.E. secondo quanto previsto dal P.S.

Le trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico si attuano mediante piani attuativi secondo quanto previsto dall'art.65 della L.R. 1/05 e mediante intervento diretto.

Il Piano Attuativo è obbligatorio per le aree individuate specificamente dal regolamento Urbanistico e dalle presenti norme.

Negli altri casi è ammesso l'intervento diretto.

I contenuti e le modalità di adozione ed approvazione dei piani attuativi sono dettati dalla normativa vigente.

Art. 3- Valutazione integrata per gli interventi di trasformazione del territorio.

Gli atti di governo del territorio di competenza comunale sono soggetti alla procedura di valutazione integrata di cui agli artt.11,12,13 e 14 della L.R. del 03/01/2005 n°1, secondo le modalità previste dal regolamento d'attuazione DPGR n°4/R del 09/02/2007 e dai successivi commi.

1. Fattispecie escluse dal processo di valutazione integrata

Non sono soggetti al processo di valutazione integrata i piani attuativi conformi al Regolamento Urbanistico, e sempre che non presentino le caratteristiche di cui all'art. 11 comma 4 lettere a) e b) del Regolamento 4R/2007 nei seguenti casi:

- Piani attuativi che riguardino aree di dimensioni limitatissime – semprechè non costituiscano stralci funzionali di piani attuativi più grandi – a destinazione d'uso:

- Residenziale (Zone C, o Cnu nelle presenti NTA), aventi superficie territoriale non superiore a mq. 10.000 e/o su cui è prevista la realizzazione massima di una nuova edificazione di superficie utile non superiore a mq. 2.000;
- Artigianale/commerciale/direzionale (Zone D, Dc nelle presenti NTA) aventi superficie territoriale non superiore a mq. 20.000 e/o su cui è prevista la realizzazione di una nuova edificazione di superficie utile non superiore a mq. 7.000;

- Attrezzature di interesse collettivo (Zone F) aventi superficie territoriale non superiore a mq. 15.000 e/o su cui è prevista la realizzazione massima di una nuova edificazione di superficie utile non superiore a mq. 3.000;
 - Interventi di recupero per una superficie utile non superiore a mq. 2.000;
- Varianti alle norme di piani attuativi già approvati che non incidano sulle trasformazioni degli assetti insediativi o infrastrutturali;
 - Varianti di perimetro a piani attuativi già approvati senza riduzione degli standard e senza modifica delle quantità previste.

L'esclusione dal processo di valutazione integrata dovrà essere adeguatamente motivato nella relazione di accompagnamento al piano od alla variante.

2. Fattispecie sottoposte a valutazione integrata semplificata

Fermo il disposto dell'art. 4 comma 4 del Regolamento 4R/2007 e sempre che non presentino i requisiti di cui all'art. 11 comma 4 lettere a) e b) della L.R. 01/2005, si stabilisce che la valutazione integrata potrà essere redatta in un'unica fase (e nella specie attraverso la redazione della sola relazione di sintesi) qualora il piano attuativo si presenti non particolarmente complesso in ragione della presenza delle seguenti circostanze:

- Ricalchi il disegno già previsto dal RU sia quanto attiene al perimetro sia per quanto attiene alla localizzazione delle opere di urbanizzazione, salvo piccolo aggiustamenti di dettaglio migliorativi;
- Non comporti alcuna variante al RU per quanto attiene alle quantità ed ai parametri ivi previsti;

In tal caso il piano è soggetto a valutazione semplificata anche se riguarda uno stralcio funzionale di un piano attuativo più grande.

Le circostanze di cui al presente punto 2 dovranno essere adeguatamente dettagliate nella relazione di sintesi.

3. La valutazione integrata

3.1. Contenuto

La valutazione integrata dovrà avere quale oggetto la verifica tecnica di compatibilità con riferimento all'uso delle risorse essenziali del territorio di cui all'art. 3 comma 2 della L.R.1/2005.

In particolare:

- a) per quanto riguarda le risorse aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora la compatibilità dovrà essere effettuata con riferimento alla valutazione degli effetti ambientali del R.U. e alle prescrizioni ambientali contenute nel R.U. stesso;
- b) per quanto riguarda città e sistemi degli insediamenti occorrerà riferirsi alle specifiche regole insediative assunte, al fine di formulare regole e norme di attuazione che indirizzino volumi e tipologie e opere di urbanizzazione compatibili con le esigenze del tessuto insediativo circostante;
- c) per quanto attiene al paesaggio e ai documenti della cultura occorrerà porre attenzione ai connotati fondamentali del paesaggio e dei documenti della cultura presenti su quel territorio al fine di formare regole e norme che rendano compatibile l'intervento con le esigenze di salvaguardia degli stessi;
- d) per quanto attiene sistemi infrastrutturali e tecnologici occorrerà valutare la coerenza del piano con detti elementi.

Dette valutazioni, in merito all'uso delle risorse, dovranno essere svolte sviluppando i seguenti aspetti:

- a) esame del quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento e gli obiettivi;
- b) fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria degli obiettivi, con particolare riferimento all'eventuale impegno di risorse dell'Amministrazione Comunale;
- c) coerenza degli obiettivi dell'atto di governo del territorio in formazione, rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale.

La valutazione della coerenza è una componente importante della valutazione integrata sull'uso delle risorse.

Secondo quanto stabilito dallo stesso art. 6, comma 1, del regolamento, si tratta di svolgere un esame e una comparazione tra:

- a) il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale, o dell'atto di governo e quelli dell'atto in corso di elaborazione, oggetto della valutazione;

b) le analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e quelli dell'atto in corso di elaborazione oggetto della valutazione;

c) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio di altri soggetti istituzionali.

Tale approccio consiste in un confronto di carattere tecnico, fondato sulla puntuale descrizione degli elementi oggetto di verifica, al fine di accertare la compatibilità delle scelte contenute nello strumento – oggetto della verifica – con i criteri di sostenibilità all'utilizzo delle risorse, indicati nell'atto/atti sovraordinati a quello oggetto della verifica.

Il procedimento di valutazione ha anche il compito di verificare se lo svolgimento delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio e il conseguente uso delle risorse essenziali (territoriali ed ambientali) del territorio stesso, garantiscono il soddisfacimento delle esigenze contenute nell'atto di pianificazione territoriale (P.S.) o nell'atto di governo del Territorio (R.U.). Infine il contenuto dell'atto oggetto della verifica, deve essere altresì compatibile con i limiti posti dalla necessità di tutela tanto delle risorse quanto delle relative prestazioni.

L'indicazione degli effetti attesi

La valutazione degli effetti attesi, richiamata all'art. 9 del regolamento 4R/2007, ha lo scopo di evidenziare le ricadute attese e prevedibili derivanti dall'attuazione dell'atto di governo in corso di elaborazione.

Definite le azioni o gli obiettivi dell'atto oggetto di valutazione, devono anche essere identificate, tramite le relazioni causa-effetto, le ricadute del medesimo individuando ove necessario i correttivi per il perseguimento delle finalità sottese.

Con siffatto tipo di analisi non si entra nel merito della coerenza delle azioni con gli obiettivi del piano oggetto di valutazione integrata, (posto che siffatta coerenza è già stata valutata) ma dovrà invece tenersi conto degli effetti di tipo ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana delle singole azioni contenute del piano.

3.2. Il monitoraggio

La valutazione integrata (cfr. art. 5, comma 2, del regolamento 4R/2007) dovrà anche indicare i fondi e le risorse (comprensivi delle garanzie fidejussorie) disponibili per la sua attuazione e quelli per il monitoraggio e la diffusione dei suoi risultati.

Il monitoraggio deve essere svolto, sia nella fase di realizzazione dell'intervento, che al termine dei lavori di trasformazione previsti dai "Piani o programmi" ed in particolare tenere sotto controllo gli effetti dei "Piani o programmi" per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla fine dei lavori relativi all'ultimo intervento previsto e comunque per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla scadenza della convenzione.

Il sistema di monitoraggio e la valutazione in corso di attuazione degli interventi previsti e quella successiva sono volti a misurare la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi ed ad evidenziare, ove necessario, le soluzioni di maggiore efficacia. Inoltre gli stessi devono registrare l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le necessarie azioni correttive.

3.3. I documenti

L'illustrazione dei contenuti della valutazione integrata, espressa nei paragrafi che precedono, mette in evidenza come la stessa consista in un procedimento elaborativo da tradursi in specifici documenti informativi e valutativi.

Nel caso di piani attuativi di iniziativa pubblica la loro elaborazione sarà a cura e onere del Comune, negli altri casi, dei Soggetti attuatori dei "Piani o programmi" attuativi.

La documentazione dovrà quindi essere idonea alla divulgazione, prodotta "in veste" cartacea per essere depositata presso l'U.R.P., e "in veste" informatica per essere illustrata e divulgata tramite il sito internet.

Anzitutto l'interessato dovrà richiedere all'Amministrazione Comunale di procedere alla valutazione integrata in quanto ha interesse ad attuare uno specifico piano attuativo. A tal fine dovrà produrre gli elaborati della valutazione integrata che danno conto degli obiettivi posti e dei contenuti principali che connotano le scelte progettuali del piano che si intende attuare.

Tale documentazione verrà sottoposta alla Giunta Comunale che con proprio atto autorizzerà il Responsabile del Procedimento a svolgere incontri pubblici di informazione confronto e valutazione.

Altro documento fondamentale è la relazione di sintesi che è invece specificamente disciplinata dal Regolamento 4R/2007. Ai sensi dell'art. 10 essa deve descrivere tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l'attività di elaborazione dei "Piani o programmi" e comprendere :

- "a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;
- b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;
- c) la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;
- d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato 1 della dir. 2001/42/CE."

Si tratta quindi di un documento da produrre per l'adozione degli atti deliberativi che deve essere specificatamente approvato dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale.

La relazione di sintesi, redatta dal Responsabile del procedimento, deve essere messa a disposizione delle autorità con specifiche competenze ambientali e del pubblico, inteso come "persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi" secondo la definizione contenuta all'art.3, comma 1 lettera a) e con le modalità di cui all'art.12, comma 3 del Regolamento 4R/2007, per esprimere il proprio parere sulle proposte dei "Piani o programmi".

3.4. Le fasi

L'art.4, comma 4, del Regolamento 4R/2007 stabilisce che: "Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste agli articoli 5 e 7."

Tuttavia, come fatto presente e specificato sopra, la valutazione integrata può essere svolta in un'unica fase o in più fasi in relazione alla minore o maggiore complessità del provvedimento oggetto di valutazione.

In questa sede preme mettere in evidenza che il Regolamento 4R/2007 nello svolgimento del procedimento in più fasi, stabilisce il contenuto della fase iniziale e di quella intermedia, evidenziando in questo modo un percorso metodologico che crea una consequenzialità valutativa: dagli obiettivi, alle conoscenze, alle verifiche di coerenza, alla valutazione degli effetti attesi.

3.5. I soggetti coinvolti nella valutazione e partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 2 lettera a) del Regolamento 4R/2007 sono chiamati, sin dalla prima fase, al confronto sulla valutazione integrata i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste.

A tal fine si procederà con l'annuncio, tramite manifesti, dell'avvio della valutazione integrata, e nel sito istituzionale del Comune, con possibilità di richiedere la ricezione tramite e-mail di inviti alle riunioni che saranno convocate entro date prefissate.

Il C.E.D. del Comune, provvederà a creare specifica pagina Web, nei "servizi on-line", con la possibilità della registrazione da parte dei richiedenti per le successive formalità.

3.6. La pubblicazione

L'avvio del procedimento pubblicistico fa comprendere come occorra che i documenti, elaborati per la valutazione integrata, che danno conto degli obiettivi posti e dei contenuti principali che connotano le scelte "progettuali" dei "Piani o programmi", debbano essere preliminarmente condivisi dall'Amministrazione comunale, con espressa autorizzazione del Responsabile del Procedimento a svolgere incontri pubblici di informazione, confronto e valutazione.

Questo passaggio sarà, come sopra detto, tradotto in una decisione della Giunta Comunale.

La diffusione dell'informazione si potrà svolgere secondo le seguenti modalità:

-inserimento nel sito del Comune di tutta la documentazione relativa ai "Piano o programma" in formato pdf ;

-stampa di manifesti e locandine;

-conferenze stampa;

Il confronto, si svolgerà in riunioni che saranno effettuate in orario di servizio presso locali pubblici o di uso pubblico ed alle varie fasi dovranno partecipare gli estensori dei documenti.

Degli esiti delle riunioni si darà conto in specifici verbali.

Si sottolinea che, fin dalle prime fasi se il piano attuativo comporta variante al RU, sarà necessario stabilire un rapporto di reciproca informazione e collaborazione fra il Responsabile del procedimento ed il Garante della comunicazione, al fine di coordinare le azioni da intraprendere, i documenti da produrre e le dichiarazioni da rendere.

3.7. I tempi del procedimento

La prefigurazione di una possibile tempistica che scandisca lo svolgimento del procedimento è difficilmente codificabile, tenuto conto:

-della varietà delle problematiche che possono scaturire dal confronto;

-della possibilità che la valutazione debba o meno essere svolta in un'unica fase o più fasi.

E' possibile comunque stabilire dei tempi fissi rispetto ad alcuni passaggi comuni.

La preparazione del documento della valutazione integrata è condizione preliminare per l'avvio della fase partecipativa.

Riscontrata la congruità del contenuto del documento e acquisita la decisione di Giunta Comunale, si procederà a:

-predisporre la stampa dei manifesti per l'affissione (a cura e spese dell'interessato secondo il modello approvato dall'Amministrazione);

-inserire da parte del C.E.D. in pari data, sul sito del Comune, lo stesso avviso del manifesto e il documento della valutazione;

-depositare in pari data il documento di valutazione presso l'U.R.P., per la sua libera consultazione.

Detti passaggi dovranno essere effettuati entro 20 giorni dalla data di esecutività della decisione della Giunta comunale.

Successivamente, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, si procederà a:

-convocare i soggetti istituzionali "di diritto" ad una prima riunione illustrativa, e coloro che hanno richiesto di essere invitati trasmettendo la richiesta nelle modalità indicate negli avvisi, con la partecipazione degli estensori del documento;

-convocare per e-mail gli iscritti e i soggetti istituzionali "di diritto" per la seconda riunione "valutativa", entro i successivi 10 giorni decorrenti dalla data di effettuazione della prima riunione.

Conclusa la fase di confronto, entro i successivi 60 giorni dovrà essere elaborata la relazione di sintesi.

La relazione di sintesi dovrà essere messa a disposizione dei soggetti partecipanti, alle riunioni tramite invio email unitamente al/ai documento/i rappresentativi della proposta di piano; tali soggetti avranno l'opportunità di esprimere un proprio parere da far pervenire entro i 10 giorni successivi.

Successivamente sarà possibile procedere, quindi:

-al perfezionamento degli elaborati di piano, che terranno conto della valutazione effettuata;

-alla formale acquisizione dei pareri degli Enti e Servizi competenti;

-all'esame del piano in commissione edilizia;

-all'esame del piano in commissione consiliare;

-al deposito della proposta di piano presso gli Enti di competenza previsto dalla normativa vigente;

-alla predisposizione degli atti per l'adozione del piano in Consiglio Comunale.

In riferimento all'art.37 comma 2 della L.R. 1/2005 le prescrizioni relative al risparmio idrico, alle reti duali ed al contenimento energetico sono contenute nella parte relativa alla valutazione degli effetti ambientali della Valutazione Integrata alla quale espressamente si rimanda.

Il documento precisa, anche in coerenza con il Piano Strutturale, rispetto a quali elementi dovranno essere fatte le valutazioni sugli effetti ambientali prodotte dalle trasformazioni del territorio.

Art. 4 - Strumenti urbanistici attuativi approvati o in fase di attuazione e atti rilasciati o in fase di rilascio al momento dell'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

Gli strumenti urbanistici attuativi già approvati al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico restano in vigore fino alla loro scadenza. La loro validità si riflette anche sulle Concessioni Edilizie o permessi di costruire o D.I.A già rilasciati in attuazione ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dalle Norme di salvaguardia del PIT.

In caso di discordanza, e relativamente alle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria, prevalgono le previsioni del R.U.

Le concessioni Edilizie, i permessi di costruire e le D.I.A. già rilasciati prima dell'entrata in vigore del R.U. restano valide a condizione che siano rispettati i termini per l'inizio e la fine dei lavori previsti dalla legislazione vigente.

Le domande di Concessione Edilizia, del Permesso di costruire e le D.IA. depositati presso l'ufficio Tecnico Comunale saranno assoggettati al regime di salvaguardia.

Il loro rilascio sarà possibile se non in contrasto con il R.U. adottato, con il PRG vigente ed a condizione che i loro iter possa ritenersi concluso.

Le Concessioni Edilizie o il permesso di costruire rilasciati ma non ritirati si intendono decadute se non ritirate entro un anno dall'entrata in vigore del R.U.

Art. 4bis - Norme di Salvaguardia

Dall'adozione del presente Regolamento Urbanistico e fino alla sua definitiva approvazione, ogni determinazione sulle domande di Permesso di Costruire, quando sia riconosciuto che tali domande siano in contrasto con l'atto di pianificazione adottato, è sospesa.

All'interno degli ambiti la cui definizione previsionale normativa è differita ad atti successivi tramite piano attuativo valgono le presenti norme di salvaguardia:

- non sono ammesse nuove infrastrutture e servizi che non siano frutto di atti di programmazione sovracomunale e comunale già approvati ovvero motivati da ragioni di sicurezza e protezione ambientale;
- non sono ammessi interventi di trasformazione tramite nuova edificazione eccetto che nei casi di cui all'art. 4.

Art. 5 – Regolamento Edilizio

Le Norme del regolamento Urbanistico sono integrate con il Regolamento Edilizio Comunale.

Le presenti norme prevalgono comunque sul regolamento Edilizio Comunale in caso di contrasto o difformità.

**TITOLO II° - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA
TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL
TERRITORIO**

**CAPO 1°: Finalità e criteri di applicazione delle norme ed Indirizzi
generali**

Art. 6 – Finalità e criteri di applicazione delle norme

1. Il R.U. ridefinisce le classi di pericolosità geomorfologica ed idraulica e sismica contenute nel P.S., in conformità al Regolamento di attuazione dell'Art. 62 della L.R. n.1/2005 in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. n.26/R del 27 aprile 2007, in accordo con il quadro conoscitivo del P.S. redatto secondo gli indirizzi dell'Appendice 1 del P.T.C. e nel recepimento del quadro conoscitivo degli strumenti sovraordinati, con particolare riferimento agli aggiornamenti cartografici introdotti dall'Autorità di Bacino pilota del F. Serchio con Del. C.I. n. 161/2008, *Progetto di Piano "Variante stabilità dei versanti"*. A seguito delle profonde revisioni e rielaborazioni imposte dagli strumenti normativi sopra citati Il Quadro Conoscitivo del R.U., relativamente all'allegato A, sostituisce ed integra quello del P.S., come riportato al Titolo I.
2. Il R.U. definisce la fattibilità degli interventi di trasformazione, fisici e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, in funzione della pericolosità, della tipologia di intervento e del grado di esposizione, con indicazioni in merito alle limitazioni delle destinazioni d'uso e agli studi e alle indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio ed alle opere da realizzare per la mitigazione del rischio.
3. Nel definire la fattibilità degli interventi, vale quanto riportato al Capo 2° , Capo 3° e Capo 4° della Parte II delle Norme; in attesa di una riorganizzazione e raccordo delle norme derivanti dai diversi strumenti normativi sovraordinati, vige la norma più restrittiva.
4. Modifiche al quadro conoscitivo, cartografico e/o normativo degli strumenti pianificatori sovraordinati comporteranno il recepimento da parte del Regolamento Urbanistico senza costituirne Variante, salvo i casi in cui il le norme di R.U: siano più restrittive.

Art. 7 – Indirizzi generali

Nell'ambito del territorio comunale, come definito all'art. 8 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (PAI), valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti:

1. Sono considerate prioritarie le opere specifiche e puntuali destinate, prima di tutto, alla rimozione o alla mitigazione del rischio di esondazione, o del rischio di frana, con riferimento alle situazioni di rischio molto elevato ed elevato.
2. Su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità idrogeologica, è da considerare anche prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale e quella idraulica della rete idrografica principale e minore.
3. Il R.U. recepisce quanto stabilito all'art. 8, c.4 delle Norme PAI, assumendo tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e per favorire la realizzazione delle previsioni del PAI, da attivarsi prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili e per quelle ricadenti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata e ad elevata probabilità di inondazione. In tal senso l'Amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, attraverso piani di settore e piani attuativi, incentiva e/o promuove, anche mediante incentivi, le seguenti misure:
 - a. le variazioni di destinazione d'uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti il più possibile compatibili con la loro collocazione;
 - b. la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto franosi e di inondazione;
 - c. le procedure di rilocalizzazione degli edifici.
4. La Carta delle aree soggette a rischio idrogeologico, costituisce: elemento di base per la programmazione degli interventi a stabilire le priorità di realizzazione degli stessi, ai sensi della Direttiva n. 12 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (PAI) e quadro conoscitivo di riferimento del Piano di Protezione Civile, che potrà dettagliare, integrare e modificare le classi di rischio sulla base di analisi e studi di maggiore dettaglio

5. Per la redazione degli studi ed indagini geologico-tecniche nelle aree di dissesto valgono gli indirizzi tecnici di cui alla direttiva n. 11 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (PAI).

CAPO 2° : Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle classi di pericolosità del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Primo aggiornamento (Variante generale approvata con D.P.C.M. 26/7/2013, pubblicato in G.U. n. 34 del 11/2/2014) Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio.

Art. 8 –Verifica di fattibilità degli interventi

1. – Tutti gli interventi edilizi previsti dal Regolamento Urbanistico, comunque denominati, dovranno sottostare a quanto previsto dalle norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e, nei casi dovuti, essere sottoposti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

Art. 9 - Soppresso

Art. 10 -Soppresso

Art. 11 - Soppresso

CAPO 3°: Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle classi di pericolosità del Regolamento di attuazione dell'art.62 della L.R. n.1/2005; D.P.G.R. n.26/R del 27.04.2007

Art. 12 – Le classi di pericolosità geomorfologica (All. A₂, All. A₄)

Il R.U. individua le seguenti classi di pericolosità geomorfologica

- Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza;
- Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza;
- Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto;
- Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

Art. 13 – Le classi di pericolosità idraulica (All. A₅)

Il R.U. individua le seguenti classi di pericolosità geomorfologica

- Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr.30 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di

applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

- Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $30 < Tr.200$ anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

- Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $200 < Tr.500$ anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

- a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

- Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni

- a) non vi sono notizie storiche di inondazioni

b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Art. 14 – Le Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale ZMPSL, le classi di pericolosità sismica (All.A₆, A_{6A})

Il R.U. attraverso la realizzazione della Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) contenuta nell'Allegato A₆, evidenzia le aree ove possono verificarsi effetti locali o di sito, ai fini della riduzione del rischio sismico. La sintesi delle informazioni derivanti dalle cartografie geologiche, geomorfologiche e dalla carta delle ZMPSL consente di valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani maggiormente significativi (popolazione, previsioni urbanistiche, presenza di edifici strategici) secondo le seguenti classi di pericolosità:

- Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità attivi (frane attive, fronti rocciosi) (1) e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
- Pericolosità sismica locale elevata (S.3): aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici (9, 10, 11); presenza di faglie e/o contatti tettonici (13); zone di cresta rocciosa sottile e/o cocuzzolo (7)

In conformità al Q.C. del P.S., la definizione della pericolosità sismica è stata estesa a tutto il territorio comunale (All. A_{6A}), adeguando le classi definite secondo gli indirizzi dell'Appendice I del P.T.C., alle direttive contenute nell'allegato A del D.P.G.R. n.26/R del 27.04.2007 secondo i criteri definiti nella Relazione geologica e di fattibilità.

Art. 15 – Le Aree con problematiche idrogeologiche (All. A₇)

Il R.U. individua le aree in cui la risorsa idrica è esposta o presenta un basso grado di protezione, corrispondenti alle classi di vulnerabilità degli acquiferi già evidenziate nel P.S., secondo gli indirizzi dell'Appendice I del P.T.C.:

E-EE Vulnerabilità Elevata-Estremamente Elevata

M-A Vulnerabilità Medio-Alta

Per tali aree, valgono le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art 28 delle presenti Norme

**CAPO 4°: Condizioni di fattibilità degli interventi ai sensi del
Regolamento di attuazione dell'art. 62 L.R. n.1/2005;
D.P.G.R. n.26/R del 27.04.2007**

Art. 16 – Definizioni

In ottemperanza alle direttive contenute al punto 3.1 dell'Allegato A del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. n.1/2005; D.P.G.R. n.26/R del 27.04.2007 le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali viene espressa secondo le seguenti categorie di fattibilità:

- **Fattibilità senza particolari limitazioni (1):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
- **Fattibilità con normali vincoli (2):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
- **Fattibilità condizionata (3):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
- **Fattibilità limitata (4):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 17 – Classificazione degli interventi ed attribuzione delle classi di Fattibilità

Per la definizione della classe di fattibilità delle trasformazioni previste dal R.U. valgono i seguenti abachi di correlazione (ABACO 1, ABACO 2 e ABACO 3) in cui il tipo di intervento previsto, incrociato con il grado di pericolosità geomorfologica (G), sismica (S) ed idraulica (I) del territorio identificato nelle rispettive cartografie, determinano la classe di fattibilità dell'intervento. Dall'attribuzione del grado di fattibilità deriva, quindi, l'individuazione di eventuali prescrizioni definite nei corrispondenti articoli delle presenti Norme di Attuazione, finalizzate all'annullamento e/o alla mitigazione del rischio connesso alla pericolosità geomorfologica, sismica, idraulica presente.

In caso di interventi che ricadano in aree che prevedano due o più classi di pericolosità si dovrà, in ogni caso, fare riferimento alla classe di pericolosità più elevata.

La fattibilità ottenuta mediante tale metodologia resta salva a meno di norme più restrittive derivante da strumenti pianificatori sovraordinati, con particolare riferimento alle Norme del Piano del PAI del Fiume Serchio (DCRT 20/2005), riportate al Capo 2° del presente Titolo II°, riportate nelle sottostanti tabelle che andranno comunque verificate, anche per il possibile parere vincolante da parte del Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino:

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA	Autorità di Bacino F.Serchio Norme di Piano	R.U. NTA
G.4 Pericolosità geomorfologica molto elevata	Art.12 - Aree a pericolosità di frana molto elevata	Art. 8,c.1
G.3 Pericolosità geomorfologica elevata	Art.13- Aree a pericolosità di frana elevata	Art. 8,c.2

FATTIBILITA' IDRAULICA	Autorità di Bacino F.Serchio Norme di Piano	R.U. NTA
-------------------------------	--	---------------------------

I.4 Pericolosità idraulica molto elevata	Art.22 - Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione (AP)	Art. 10,c.3
I.3 Pericolosità idraulica elevata	Art.23.- Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale (P2)	Art. 10,c.4

ABACO 1 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

TIPO DI INTERVENTO		PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA			
		G1	G2	G3	G4
		FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA			
1	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)
2	Interventi di ampliamento, adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	3 (Art.21)
3	Nuove infrastrutture pubbliche puntuali (es. cabine, locali tecnici) , a rete o lineari	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	4¹⁾ (Art.18,c.2)
4	Nuovi interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	NON PREVISTO (Art.18,c.1)
5	Parcheggi pubblici e/o privati:				
	a) a raso	1 (Art.27)	1 (Art.27)	2 (Art.24)	NON PREVISTO (Art.18,c.1)
	b) con sbancamenti e/o riporti o in sotterraneo	2 (Art.24)	3 (Art.21)	3 (Art.21)	
6	Impianti sportivi pubblici e/ di uso pubblico				
	a) senza coperture e manufatti accessori	1 (Art.27)	1 (Art.27)	3 (Art.21)	NON PREVISTO (Art.18,c.1)
	b) coperti e/o con manufatti accessori o				

	all'aperto con scavi e riporti	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	
7	Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti plano-volumetrici e/o aumento del carico urbanistico: - demolizione senza ricostruzione; - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione (adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche) che non comportino significativi incrementi di carico sulle fondazioni	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)
8	- demolizione e fedele ricostruzione; - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione (adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche) che comportino significativi incrementi di carico sulle fondazioni	1 (Art.27)	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)
9	Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti plano-volumetrici e/o aumento del carico urbanistico: - ristrutturazione - ampliamento, addizioni funzionali - ristrutturazione urbanistica - sostituzione edilizia	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	NON PREVISTO (Art.18,c.1)
10	Interventi di nuova costruzione; volumi interrati	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	NON PREVISTO (Art.18,c.1)
11	Opere accessorie, pertinenziali a servizio di fabbricati (box metallici, tettoie, pergolati,				NON PREVISTO

	gazebo, recinzioni) Annessi agricoli, manufatti in materiale leggero senza fondazioni	1 (Art.27)	1 (Art.27)	3 (Art.21)	(Art.18,c.1)
12	Piscine all'aperto ad uso privato e relativi locali di servizio	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	NON PREVISTO (Art.18,c.1)
13	Viabilità privata a raso	1 (Art.27)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	4²⁾ (Art.18,c.2)
14	Serre fisse o stagionali	1 (Art.27)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	NON PREVISTO (Art.18,c.1)
15	Annessi agricoli in muratura e/o con fondazioni	1 (Art.27)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	NON PREVISTO (Art.18,c.1)
16	Invasi o laghetti collinari	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	NON PREVISTO (Art.18,c.1)
17	Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, coltivazioni specializzate, giardini.	1 (Art.27)	1 (Art.27)	2 (Art.24)	3 (Art.21)
18	Emungimenti di acque sotterranee ad uso domestico	1 (Art.27)	1 (Art.27)	2 (Art.24)	2 (Art.24)
19	Emungimenti di acque sotterranee ad uso industriale, irriguo o connessi alla realizzazione di scavi sotto falda	1 (Art.27)	1 (Art.27)	2 (Art.24)	3 (Art.21)
20	Piccoli edifici e impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile); torri antincendio.	1 (Art.27)	1 (Art.27)	3 (Art.21)	4¹⁾ (Art.18,c.2)
21	Depositi all'aperto di materiale	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	2 (Art.24)
22	Scavi e riporti in genere, anche connessi				

	alle opere di cui al presente abaco: a) di altezza <2m b) di altezza >2m	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	2 (Art.24)
		2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	NON PREVISTO (Art.18,c.1)
23	Scavi e rinterri per la messa in opera delle reti di distribuzione	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	3 (Art.21)
24	Bonifica e sistemazione movimenti franosi, regimazione acque superficiali e sotterranee	2 (Art.24)	2 (Art.24)	3 (Art.21)	4¹⁾ (Art.18,c.2)

N.B. Altre tipologie di intervento dovranno essere ricondotte attraverso opportune correlazioni a quelle descritte

1) Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico puntuale, lineare e a rete non diversamente localizzabili

2) Viabilità e rete di servizi privati non delocalizzabili

In caso di interventi che ricadano in zone inserite in due o più classi di pericolosità si dovrà in ogni caso fare riferimento alla classe più elevata.

ABACO 2 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA' SISMICA

TIPO DI INTERVENTO		PERICOLOSITA' SISMICA	
		S3	S4
		FATTIBILITA' SISMICA	
1	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	1 (Art.27)	1 (Art.27)
2	Interventi di ampliamento, adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	3 (Art.22)	3 (Art.22)
3	Nuove infrastrutture pubbliche puntuali (es. cabine, locali tecnici), a rete o lineari	3 (Art.22)	4 (Art.19)
4	Nuovi interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico	3 (Art.22)	4 (Art.19)
5	Parcheggi pubblici e/o privati: c) a raso d) con sbancamenti o riporti modesti (°) e) con sbancamenti o riporti non modesti o in sotterraneo	2 2 (Art.25) 3 (Art.22)	4 4 (Art.19) 4 (Art.19)
6	Impianti sportivi pubblici e/ di uso pubblico c) senza coperture e manufatti accessori d) coperti e/o con manufatti accessori o all'aperto con scavi e riporti	1 (Art.27) 3 (Art.22)	4 (Art.19) 4 (Art.19)
7	Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti piano-volumetrici e/o aumento del		

	<p>carico urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione senza ricostruzione; - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, superamento delle barriere architettoniche, ristrutturazione (adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza, di igiene sul lavoro) che non comportino significativi incrementi di carico sulle fondazioni 	1 (Art.27)	1 (Art.27)
8	<ul style="list-style-type: none"> - demolizione con fedele ricostruzione; - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, superamento delle barriere architettoniche, ristrutturazione (adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche) che comportino significativi incrementi di carico sulle fondazioni 	3 (Art.22)	3 (Art.22)
9	<p>Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti plano-volumetrici e/o aumento del carico urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione - ampliamento, addizioni funzionali - ristrutturazione urbanistica - sostituzione edilizia - superamento delle barriere architettoniche 	3 (Art.22)	4 (Art.19)
10	Interventi di nuova edificazione; volumi interrati	3 (Art.22)	4 (Art.19)
11	<p>Opere accessorie, pertinenziali a servizio di fabbricati (box metallici, tettoie, pergolati, gazebo, recinzioni)</p> <p>Annessi agricoli,manufatti in materiale leggero senza fondazioni</p>	1 (Art.27)	4 (Art.19)
12	Piscine all'aperto ad uso privato e relativi locali di servizio	2 (Art.25)	4 (Art.19)
13	Viabilità privata a raso	1	4

		(Art.27)	(Art.19)
14	Serre fisse o stagionali	2 (Art.25)	4 (Art.19)
15	Annessi agricoli in muratura con fondazioni	2 (Art.25)	4 (Art.19)
16	Invasi o laghetti collinari	3 (Art.22)	4 (Art.19)
17	Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, coltivazioni specializzate, giardini.	1 (Art.27)	1 (Art.27)
18	Emungimenti di acque sotterranee ad uso domestico	1 (Art.27)	1 (Art.27)
19	Emungimenti di acque sotterranee ad uso industriale, irriguo o connessi alla realizzazione di scavi sotto falda	1 (Art.27)	1 (Art.27)
20	Piccoli edifici e impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile); torri antincendio.	2 (Art.25)	4 (Art.19)
21	Depositi all'aperto di materiale	1 (Art.27)	2 (Art.25)
22	Scavi e riporti in genere, anche connessi alle opere di cui al presente abaco: c) di altezza <2m d) di altezza >2m	2 (Art.25) 2 (Art..25)	2 (Art.25) 3 (Art..22)
23	Scavi e rinterri per la messa in opera delle reti di distribuzione	2 (Art.25)	3 (Art.22)
24	Bonifica e sistemazione movimenti franosi, regimazione acque superficiali e sotterranee	2 (Art.25)	3 (Art.22)

In caso di interventi che ricadano in zone inserite in due o più classi di pericolosità si dovrà in ogni caso fare riferimento alla classe più elevata.

ABACO 3 - PER LA DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA' IDRAULICA

TIPO DI INTERVENTO		PERICOLOSITA' IDRAULICA			
		I1	I2	I3	I4
		FATTIBILITA' IDRAULICA			
1	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	2 (Art.26)
2	Interventi di ampliamento, adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	1 (Art.27)	1 (Art.27)	3¹⁾ (Art.23)	3¹⁾ (Art.23)
3	Nuove infrastrutture pubbliche puntuali (es. cabine, locali tecnici), a rete o lineari	1 (Art.27)	2 (Art.26)	4¹⁾ (Art.20)	4¹⁾ (Art.20)
4	Nuovi interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico	1 (Art.27)	2 (Art.26)	4²⁾ (Art.20)	4¹⁾ (Art.20)
5	Parcheggi pubblici e/o privati: f) a raso o in sotterraneo senza alterazioni del piano campagna	1 (Art.27)	1 (Art.27)	3 (Art.23)	3 (Art.23)
	g) con alterazioni morfologiche	2 (Art.26)	2 (Art.26)	4¹⁾ (Art.20)	4¹⁾ (Art.20)
6	Impianti sportivi pubblici e/ di uso pubblico e) senza coperture e manufatti accessori	1 (Art.26)	1 (Art.26)	4¹⁾ (Art.20,c.2)	4¹⁾ (Art.20,c.2)
	f) coperti e/o con manufatti accessori o all'aperto con scavi e riporti	1 (Art.27)	2 (Art.26)	4¹⁾ (Art.20,c.2)	NON PREVISTO (Art.20,c.1)
7	Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza incrementi di superficie coperta e/o aumento del carico				

	urbanistico: <ul style="list-style-type: none"> - demolizione senza ricostruzione; - demolizione con fedele ricostruzione; - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria, - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione 	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)
8	Interventi sul patrimonio edilizio esistente con incrementi di superficie coperta e/o aumento del carico urbanistico: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione; - ampliamento, addizioni funzionali; - sostituzione edilizia - ristrutturazione urbanistica; 	1 (Art.27)	2 (Art.26)	4 (Art.20,c.2)	NON PREVISTO (Art.20,c.1)
10	Interventi di nuova edificazione; volumi interrati	1 (Art.27)	3 (Art.23)	4 (Art.20,c.2)	NON PREVISTO (Art.20,c.1)
11	Interventi di nuova previsione edificatoria, al di fuori del tessuto edilizio esistente	2 (Art.26)	2 (Art.26)	4 (Art.20,c.2)	NON PREVISTO (Art.20,c.1)
12	Opere accessorie, pertinenziali a servizio di fabbricati (box metallici, tettoie, pergolati, gazebo, recinzioni)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)
13	Piscine all'aperto ad uso privato e relativi locali di servizio	1 (Art.27)	1 (Art.27)	2 (Art.26)	2 (Art.26)
14	Viabilità privata a raso	1 (Art.27)	2 (Art.26)	2 (Art.26)	2 (Art.26)
15	Serre fisse	1 (Art.27)	1 (Art.27)	2 (Art.26)	NON PREVISTO (Art.20,c.1)
16	Manufatti a carattere temporaneo e	1	1	1	4

	precario	(Art.27)	(Art.27)	(Art.27)	(Art.20,c.2)
17	Annessi agricoli, manufatti con funzione zootecnica ed altri annessi, anche precari	1 (Art.27)	1 (Art.27)	2 (Art.26)	4 (Art.20,c.2)
18	Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, coltivazioni specializzate, giardini.	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)
19	Depositi all'aperto di materiale (?)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	4 (Art.20,c.2)	4 (Art.20,c.2)
20	Scavi e riporti in genere, anche connessi alle opere di cui al presente abaco: c) di altezza <2m d) di altezza >2m	1 (Art.27) 1 (Art.27)	1 (Art.27) 2 (Art.26)	2 (Art.26) 2 (Art.26)	2 (Art.26) 3 (Art.23)
21	Scavi e rinterri per la messa in opera delle reti di distribuzione	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)	1 (Art.27)
22	Alterazioni del profilo morfologico, movimenti terra	1 (Art.27)	2 (Art.26)	3 (Art.23)	4 (Art.20,c.2)
23	Interventi di sistemazione idraulica, bonifica dissesti in alveo	2 (Art.26)	2 (Art.26)	2 (Art.26)	2 (Art.26)

1) Riferibile anche a rete di servizi essenziali privati. Infrastrutture non delocalizzabili

2) Opere pubbliche o di interesse pubblico solo riferibili a servizi essenziali e non delocalizzabili

In caso di interventi che ricadano in zone inserite in due o più classi di pericolosità si dovrà in ogni caso fare riferimento alla classe più elevata.

Art. 18 – Fattibilità geomorfologica limitata F4, Limitazioni e prescrizioni

1. Gli interventi non sono attuabili ai sensi dell'Art. 12 delle Norme di Piano di bacino P.A.I. F. Serchio e/o per la mancanza di studi e verifiche di dettaglio e la conseguente individuazione e definizione degli interventi di messa in sicurezza in sede di redazione del presente R.U.

2. *Prescrizioni per gli interventi ammissibili*

La realizzazione di tali opere, non diversamente delocalizzabili, deve essere subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino F. Serchio.

Sia gli interventi di nuova realizzazione che quelli sul patrimonio esistente sono consentiti previa indagine geologica, geotecnica ed idraulica atta a dimostrare che l'intervento non pregiudichi le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti e non limiti la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e tale da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

Art. 19 – Fattibilità sismica limitata F4, Limitazioni e prescrizioni

Nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi, oltre a rispettare le limitazioni e prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica del precedente art.18 devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica.

Art. 20 – Fattibilità idraulica limitata F4, Limitazioni e prescrizioni

1. Gli interventi non sono attuabili ai sensi dell'Art. 22 delle Norme di Piano di bacino P.A.I. F. Serchio e/o per la mancanza di studi e verifiche di dettaglio e la conseguente individuazione e definizione degli interventi di messa in sicurezza in sede di redazione del presente R.U.

2. *Prescrizioni per gli interventi ammissibili:*

La realizzazione di tali opere deve essere subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza per eventi esondativi di piena duecentennale, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino

competente sulla coerenza degli interventi anche per ciò che concerne le aree adiacenti.

Gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici ed idraulici non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;

3. gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
4. relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni
 - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
5. possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e perché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurre la vulnerabilità;
6. della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
7. fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
8. deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.

Art. 21 – Fattibilità geomorfologica condizionata F3, Limitazioni e prescrizioni

1. L'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici da condursi sia nel caso di intervento diretto, sia nel caso di Piano Complesso di intervento e di Piano Attuativo, finalizzati all'analisi della forma o del processo geomorfologico legata alla dinamica del versante e, nel caso di frane quiescenti, alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. In particolare le indagini per il fenomeno potenzialmente franoso riconosciuto, dovranno descriverne i caratteri geometrici e cinematici, sulla base dell'assetto stratigrafico, tettonico-strutturale e della circolazione idrica sotterranea, consentirne la parametrizzazione geotecnica e l'eventuale evoluzione nel tempo. Il modello stratigrafico-geotecnico di rottura del terreno così definito costituisce la base per la progettazione di adeguati interventi di consolidamento sia strutturali che non strutturali.
2. La realizzazione di tutte le categorie di interventi ammissibili sarà subordinata all'effettuazione di adeguate indagini geologiche e geotecniche atte a valutare la stabilità complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso e di adeguati interventi di messa in sicurezza e consolidamento previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino competente nei casi previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di Bacino (P.A.I.).
3. Gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base degli studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
4. In presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto.
5. L'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio

attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati.

6. Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.
7. Nuove richieste di emungimenti di acque sotterranee ad uso industriale, irriguo o connessi alla realizzazione di scavi sotto falda, fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti devono essere corredate da specifiche indagini ed approfondimenti sulla compatibilità del prelievo, basati sulla verifica degli effetti, tenuto conto delle locali condizioni stratigrafiche e di soggiacenza piezometrica, di interferenza tra gli acquiferi.

Art. 22 – Fattibilità sismica condizionata F3, Limitazioni e prescrizioni

Sono prescritti approfondimenti, sia nel caso di intervento diretto, sia nel caso di Piano Complesso di intervento che di Piano Attuativo, mediante indagini geofisiche sismiche. In particolare dovranno essere valutati in riferimento alla carta Allegato A6 Carta delle ZMPSL e Carta di Pericolosità sismica i seguenti aspetti:

1. nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti (2A) e a zone potenzialmente franose (2B), oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica (par. 3.2.1), devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica;
2. nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti (4) e, limitatamente alle zone 3s, per i terreni soggetti a liquefazione dinamica (5), devono essere prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
3. nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta

- del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato);
4. nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica (9-10-11), deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico;
 5. in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagine geofisica che definisca la variazione di velocità delle vsh relative ai litotipi presenti e la presenza di strutture tettoniche sepolte

Art. 23 – Fattibilità idraulica condizionata F3, Limitazioni e prescrizioni

Si prescrive che gli interventi siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica, anche mediante opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi (Art.11), rispetto agli eventi con tempo di ritorno duecentennale, facendo riferimento, in mancanza di studi idraulici condotti a supporto del RU, ai tiranti idraulici forniti dall'Autorità di Bacino competente e a condizione che non aumentino le condizioni di pericolosità nelle aree adiacenti, siano compatibili con gli eventuali interventi di riduzione del rischio idraulico o non ne precludano la loro realizzazione e predispongano piani di sicurezza idraulica per la pubblica incolumità. Nell'eventualità che il corso d'acqua non sia oggetto di studio da parte dell'Autorità di Bacino competente, gli studi idraulici andranno condotti dall'Amministrazione comunale e sottoposti a parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

Alcuni interventi sono soggetti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino competente, ai sensi delle Norme di Piano di bacino, come riportato all'Art.8, c.2 e all'Art.10, c.4 delle presenti norme.

Art. 24 – Fattibilità geomorfologica con normali vincoli F2, limitazioni e prescrizioni

Le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. Sono prescritte indagini di approfondimento, condotte a norma del D.M. 11.03.88 e del D.M. 16.01.96, ovvero del D.M. 14.09.2005-“Norme tecniche per le costruzioni”, richieste sia nel caso di intervento diretto, sia di Piano Complesso di intervento, sia di Piano Attuativo.

Per gli scavi e rinterrati per la posa in opera delle reti di distribuzione, sono prescritte indagini di approfondimento condotte a norma del D.M. 12.12.85 “Norme tecniche relative alle tubazioni”, oltre al D.M. 11.03.88

Art. 25 – Fattibilità sismica con normali vincoli F2, limitazioni e prescrizioni

Si prescrive la definizione della categoria di suolo di fondazione, ai sensi della normativa vigente, per la corretta determinazione dell'azione sismica di progetto, sia nel caso di intervento diretto, sia nel caso di Piano Complesso di intervento e di Piano Attuativo.

La sua determinazione potrà effettuarsi attraverso indagini geofisiche sismiche, condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del Progetto V.E.L. della Regione Toscana, che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica tra terreni e bedrock sismico, ovvero alla definizione della categoria di suolo di fondazione ex D.M. 14.09.2005 “Norme tecniche per le costruzioni”

Art. 26 – Fattibilità idraulica con normali vincoli F2, Limitazioni e prescrizioni

1. Per le nuove edificazioni si prescrive che le quote dei piani di calpestio dei piani terra delle soglie di accesso ai vani interrati siano poste a quote superiori rispetto a quelle delle infrastrutture lineari presenti nell'intorno (viabilità, piazzali etc), con un franco di almeno 20 cm.

2. Devono essere adottate soluzioni tecniche atte ad impedire la formazione di barriere idrauliche o di situazioni che favoriscano il ristagno, in relazione al reticolo idrografico presente ed alle condizioni idrogeologiche locali.

Art. 27 – Fattibilità senza particolari limitazioni F1

Nessuna prescrizione specifica ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia, fatto salvo il regime autorizzativo previsto per legge.

Art. 27 bis – La fattibilità nelle aree vulnerabili da colate detritiche torrentizie

Le aree vulnerabili da colate detritiche torrentizie, già evidenziate dal P.S., ricadenti in classe di pericolosità 1d e 3d, ai sensi del P.T.C. sono identificate nelle schede riportate in Appendice 1 alla Relazione di Fattibilità (Allegato A1), ed inserite rispettivamente nelle classi di pericolosità geomorfologica G.1 e G.3, ai sensi del regolamento 26/R. La fattibilità degli interventi e le trasformazioni ammissibili, oltre che alle prescrizioni e limitazioni dettate dal 26/R (Abaco 1), sono soggette altresì alle limitazioni e prescrizioni definite nelle singole schede di riferimento (Appendice 1 alla Relazione di Fattibilità)

CAPO 5°: Disposizioni per la tutela delle acque superficiali e sotterranee

Art. 28 – Limitazioni e prescrizioni per le Aree con problematiche idrogeologiche (All. A7)

In riferimento all'Allegato A7 del R.U. "*Carta delle Aree con problematiche idrogeologiche*", vengono definite, ai seguenti commi, le limitazioni e le condizioni poste alle trasformazioni ed alle destinazioni d'uso di immobili comportanti impianti e/o attività suscettibili di provocare inquinamento degli acquiferi.

1.Vulnerabilità Medio-Alta (M-A) Alcune limitazioni. Sono ammissibili Piani attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto

delle eventualmente necessarie opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico. Il rischio potenziale specifico è definito attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed utilizzo). E' comunque implicita la possibilità di ulteriori limitazioni conseguenti le necessarie verifiche che le normative vigenti richiedono a supporto degli impianti e/o delle attività "inquinanti".

2. Vulnerabilità Elevata-Estremamente Elevata (E-EE) Fortissime limitazioni.

- a) Non ammissibili di norma le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente molto inquinanti, quali:
- impianti per zootecnia di carattere industriale;
 - impianti di itticoltura intensiva;
 - manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;
 - centrali termoelettriche;
 - depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili; impianti per la depurazione dei reflui.
- b) Non sono ammissibili né la realizzazione né l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati.
- c) Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea.
- d) Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili;
- e) Sono comunque vietati:

- a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
- b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

Art. 29 – Disposizioni per la tutela delle risorse idriche del sottosuolo

In occasione di ogni trasformazione, riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
- c) le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali, previo adeguato trattamento;
- d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognature o in impianti consortili appositamente previsti.

Art. 30 – Disposizioni per la tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano (All. A7)

Per la salvaguardia delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano si prevedono : "Zone di tutela assoluta" e "Zone di rispetto" così come previsto dal DPR n°236/88 e relative modifiche introdotte dall'Art.21 Dlgs n.152/99 e Art.94 del Dlgs 152/06

La zona di tutela assoluta

Deve avere una estensione non inferiore a 10 mt. di raggio dal punto di presa e deve essere adibita esclusivamente ad opera di presa e ad infrastrutture di servizio, deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque meteoriche, protetta da esondazioni di corpi idrici limitrofi.

Per le captazioni preesistenti e per le captazioni nei centri abitati, l'estensione della zona di tutela può essere ridotta, previa opportuna valutazione da parte degli organi competenti e con l'adozione di particolari accorgimenti a tutela della captazione.

La zona di rispetto

Deve avere un raggio di almeno 200 mt dal punto di captazione e comprende anche la zona di tutela assoluta.

Per le zone di rispetto valgono i vincoli e i divieti di cui all'art.21 del Dlgs 152/99 e all'art.94 del Dlgs 152/06 ed è in ogni caso vietata la trivellazione di pozzi ad eccezione di quelli da adibirsi ad uso pubblico salvo quanto previsto per le zone di tutela assoluta.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e liquami anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione rifiuti, discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

- i) stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione del bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- o) la realizzazione di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali devono essere curate le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti ideologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti dagli scarichi.

Queste aree possono essere destinate ad attività, insediamenti e infrastrutture che non rechino pregiudizio alla risorsa idrica e preservate anche mediante il monitoraggio della qualità delle acque e la conservazione del territorio attraverso interventi di manutenzione o riassetto.

L'estensione della zona di rispetto può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, previa documentazione ed argomentata soluzione idrogeologica specifica.

Art. 31 – Disposizioni per le aree di pertinenza fluviale (All. A8)

Nella "*Carta del reticolo idrografico e delle problematiche idrauliche*" (Allegato A8), in conformità al P.T.C. e al P.S., vengono definite le aree di pertinenza fluviale che comprendono

- gli alvei fluviali in modellamento attivo **ao**
- le aree di naturale esondazione **ae**

Le disposizioni relative agli alvei fluviali in modellamento attivo valgono anche per le latitanti fasce di 10 mt, misurate dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine in frodo o maestro, coincidenti anche con l'ambito di salvaguardia individuato dal P.I.T. (D.C.R. n.72 del 24 luglio 2007), All. A, Titolo 2 art.36 c. 3- *Lo statuto del territorio Toscano* - Misure di Salvaguardia

1. Negli alvei fluviali in modellamento attivo (ao) e nelle relative fasce laterali di 10 metri, non sono ammissibili previsioni di nuova edificazione, con la sola esclusione delle sopraelevazioni.

Non è consentita la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura, compreso le opere a carattere temporaneo quali serre, depositi di materiale, che possono ostacolare il deflusso delle acque.

Non sono peraltro ammesse trasformazioni morfologiche che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque.

Sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica, conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione piano-altimetrica degli alvei, la escavazione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionali, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi.

Negli alvei fluviali in modellamento attivo e nelle relative fasce laterali sono consentiti, previo parere favorevole, ove richiesto, dell'ente preposto alla tutela idraulica:

- a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica previste dai piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- b) opere connesse alla realizzazione di attraversamenti trasversali dei corsi d'acqua da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria e opere di manutenzione anche se non implicanti l'attraversamento trasversale, purché non comportino avanzamento verso gli stessi alvei;
- c) La realizzazione di impianti a rete o puntuali (opere acquedottistiche, impianti di smaltimento reflui, reti per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni) e le relative opere di manutenzione.

Per i nuovi impianti a rete non interrati è consentito solo l'attraversamento trasversale del corso d'acqua, mentre le opere di manutenzione delle reti sono consentite anche se non implicanti soltanto

l'attraversamento trasversale, purché non comportino il loro avanzamento verso gli stessi corsi d'acqua.

- d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi non motorizzati, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese.
- e) la promozione del riformarsi della vegetazione originale spontanea.
- f) le trasformazioni fisiche e funzionali dei manufatti edilizi esistenti aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale.

2. Nelle aree di naturale esondazione (ae) sono previste fortissime limitazioni.

Non sono ammissibili:

- le previsioni di nuova edificazione, con la sola eccezione delle sopraelevazioni;
- la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura, compresi quelli a carattere temporaneo quali serre, ed i depositi di materiali, che possono ostacolare il deflusso delle acque in caso di inondazione;
- trasformazioni morfologiche consistenti in modifiche del territorio che possono ostacolare il deflusso delle acque in caso di inondazione.

Nelle aree di naturale esondazione sono consentiti:

- a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse di espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e simili.
- b) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti soddisfacibili, essere definite in termini tali da minimizzare l'interessamento delle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua, e in ogni caso non paralleli agli stessi;
- c) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento dei rifiuti, per il trasporto dell'energia e per le

telecomunicazioni, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei laghi e dei bacini;

- d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti;
- e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti.
- f) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e che non devono essere asfaltate né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;
- g) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e simili, i quali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, e opportunamente mascherati con elementi vegetali;
- h) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali;
- i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione definitiva della coltivazione dei terreni;
- j) la manutenzione, la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
- k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di opere

di adeguamento igienico-sanitario al servizio di fabbricati esistenti, purché non aggravanti le condizioni di rischio.

- 3 Nelle aree di pertinenza fluviale (**ao, ae**) possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni
- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studi;
 - ordinaria coltivazione del suolo, esclusivamente nelle aree di naturale esondazione;
 - attività selvicolturali
 - acquacoltura;
 - realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali, finalizzate anche alla realizzazione di parchi fluviali urbani e territoriali;
 - orticoltura esclusivamente nelle aree di naturale esondazione;
 - mobilità meccanizzata, limitata alle linee di comunicazione viaria esistenti, nonché alle piste ciclabili, alle strade poderali e interpoderali e alle piste di servizio forestale;
 - attrezzature tecnologiche.
- 4 Sono esclusi dall'applicazione delle norme del presente articolo gli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati, e suscettibili invece di essere messi in sicurezza, che sono perimetrati d'intesa tra il Comune di Pescaglia, la Provincia di Lucca, l'URTAT e l'Autorità di Bacino del fiume Serchio. In questi casi si dovrà dimostrare, attraverso verifiche idrauliche condotte secondo quanto previsto dal successivo art.33, che non sussiste rischio di inondazione per piena aventi tempi di ritorno duecentennali oppure, nel caso di sussistenza del rischio, sia stato redatto il progetto delle opere per il superamento dello stesso.

Art. 32 – Disposizioni per la tutela del sistema idrografico (All. A₈)

Nella *Carta del reticolo idrografico e delle problematiche idrauliche* (Allegato A₈), in conformità al P.S. e all'art.36 C.3- *Lo statuto del territorio Toscano - Misure di Salvaguardia, All. A, elaborato 2 del P.I.T. (D.C.R. n.72 del 24 luglio 2007, viene definito un reticolo idrografico principale e secondario e le relative fasce di rispetto da misurarsi dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini (in frodo o maestro)nella misura di:*

- 20 mt. Per il reticolo principale costituito dai seguenti corsi d'acqua:T. Turrite di S.Rocco, T. Turrite di Palagnana, T. Pedogna e T. Freddana

- 10 mt. per i corsi d'acqua minori.

All'interno di queste fasce di rispetto non è consentita alcuna forma di edificazione.

Sono consentiti invece gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e tutti gli interventi necessari alla manutenzione del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque e gli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

In ogni caso non sono ammesse le intubazioni dei corsi d'acqua segnalati nelle mappe catastali, mentre è consentita la realizzazione di passelli di attraversamento.

Sono fatte salve dalle prescrizioni di cui sopra, le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:

- Non siano diversamente localizzabili;
- Non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
- Non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennali;
- Non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'art.96 del R.D. n.523/1904.

Per gli interventi consentiti nelle fasce di rispetto fluviale di 10 ml. dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine del corso d'acqua, deve essere chiesta la concessione in linea idraulica ai sensi del Regio Decreto n.523/1904 all'Amministrazione Provinciale.

Art. 33 – Studi e verifiche idrauliche per la fattibilità degli interventi

In caso di previsioni edificatorie le verifiche idrauliche devono essere volte innanzitutto a verificare l'esattezza e l'attualità del grado di pericolosità determinato su basi storiche e, quindi, a precisare le caratteristiche degli eventi attesi sulla base di modelli di moto permanente o moto vario.

La valutazione dei tempi di ritorno degli eventi alluvionali deve essere effettuata attraverso analisi statistico-probabilistiche dei dati di portata o, indirettamente, dei dati pluviometrici, con conseguente determinazione delle portate di piena utilizzando appositi modelli di trasformazione afflussi-deflussi, tra cui quello semplificato fornito dalla Regione Toscana per i corsi d'acqua elencati dalla Deliberazione del consiglio regionale del 21 giugno 1994, n.230 (Programmi di gestione per la "regionalizzazione delle portate di piena.").

Le caratteristiche dell'intensità degli effetti dell'evento alluvionale atteso, espresse dall'altezza della lama d'acqua, devono essere determinate attraverso l'analisi dell'idrogramma di piena e delle condizioni morfologiche-altimetriche locali.

Qualora le verifiche idrauliche locali, basate sulla stima idrologica della portata di piena, evidenzino, per una certa area, possibilità esondative con caratteristiche sensibilmente diverse da quelle corrispondenti alla classe di pericolosità di appartenenza dell'area medesima desunte dai dati storici, la determinazione del reale grado di pericolosità cui riferire la fattibilità delle trasformazioni ipotizzate, può scaturire soltanto a seguito di un'attenta analisi delle cause delle diversità emerse, quali:

- la presenza a monte di fenomeni laminativi non contemplati dalle verifiche idrauliche locali;
- le modificazioni strutturali effettuate nel tempo sul corso d'acqua (allargamento delle sezioni d'alveo, rafforzamento delle strutture arginali);
- le modificazioni di quota subite nel tempo dal piano di campagna.

La determinazione del rischio nelle pianure alluvionali non può inoltre prescindere dalla valutazione ancorché qualitativa, della possibilità di inondazione dovuta al collasso delle strutture di contenimento. Sotto questo punto di vista, la valutazione dell'impatto dell'evento sull'assetto fisico ed antropico della piana inondabile deve essere effettuata in funzione della tipologia e consistenza delle opere arginali, del grado di pensilità del corso d'acqua, della distanza dal corso d'acqua, della morfologia della piana inondabile e del riconoscimento dei processi morfodinamici lungo l'asta fluviale o torrentizia, tenendo presente che il rischio aumenta:

- in prossimità del corso d'acqua
- in condizioni di "invaso" a causa di barriere naturali od artificiali;

- in presenza di alvei caratterizzati da intensi processi di deposizione ed erosione.

Nel caso di pericolosità idraulica legata al ristagno gli studi devono evidenziarne e dettagliarne le cause.

Art. 34 – Disposizioni per contenere gli effetti della impermeabilizzazione dei suoli

1 - Ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile, cioè tale da consentire l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.

2 - I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici non permeabili, o parzialmente permeabili superiori a 3 mila metri quadrati devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate nel reticolo idrografico superficiale, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante dell'intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale.

Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre la necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali.

3. In occasione di ogni trasformazione, di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata,

devono essere adottate modalità costruttive che consentano l'infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela storico-ambientale.

4. I progetti delle trasformazioni che comportino la realizzazione di superfici nominali (valore di superficie complessivo ottenuto dall'addizione delle diverse superfici pesate in rapporto al proprio coefficiente di deflusso) impermeabili o parzialmente permeabili comprese tra 100 e 3000 mq devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità media delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo coincidente con quello fornito dall'area nella situazione pre-intervento, valutato tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza e di stabilità dei pendii, ovvero di tutela di interessi storici.
5. Le valutazioni di cui alle precedenti lettere c e d devono essere effettuate tenendo conto che:
 - nei piani attuativi per superficie impermeabile o parzialmente permeabile si intende quella di nuova realizzazione, l'area di sedime di fabbricati e strutture demolite nonché l'area impermeabile o parzialmente permeabile esistente già pavimentata che viene mantenuta; nelle altre trasformazioni per superficie impermeabile o parzialmente permeabile si intende quella di nuova realizzazione;
 - la pioggia oraria ventennale viene fissata in 60 mm;
 - vengono riconosciute 3 sole tipologie di superfici scolanti con i seguenti coefficienti di deflusso:
 - impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento) $\phi = 1$,

- artificiale drenante (autobloccanti e asfalti drenanti, ecc.) nonché viabilità e piazzali non asfaltati . = 0,5
- area a verde . = 0,2;
- le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere: vasche di raccolta, aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari;
- le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale ai valori limiti definiti ai punti precedenti;
- il calcolo dei volumi di pioggia si deve basare su una intensità costante di pioggia.

Art. 35 – Limitazioni e prescrizioni per l'intero territorio comunale

In base all'Art. 9, c.5 delle Norme del PAI, su tutto il territorio comunale non sono consentiti:

1. coperture e tombature in via definitiva dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata ad esclusione di ponti ed attraversamenti che devono comunque essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica;
2. difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;
3. guadi in alveo, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il profilo dell'alveo;
4. nuove inalveazioni e rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
5. pavimentazioni cementizie o, comunque, sostanzialmente continue, del fondo e delle sponde degli alvei, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
6. per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata l'impermeabilizzazione permanente del suolo.

Eventuali deroghe di cui ai precedenti punti sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

CAPO 6°: Disposizioni per le attività estrattive

Art. 36 – Aree per attività estrattive

1. Le attività estrattive sono ammesse esclusivamente nell'ambito delle aree individuate dal Piano Provinciale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia (P.A.E.R.P.) o, in sua assenza, dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato dalla Regione Toscana e riportate nelle tavole del Regolamento Urbanistico.

2. Le coltivazioni di cava sono inoltre ammissibili a condizione che gli studi idrogeologici e il progetto di coltivazione escludano ogni possibile interferenza con la circolazione idrica sotterranea.

3. Il R.U. in conformità alle istruzioni tecniche contenute al Capo III del regolamento regionale D.P.G.R. n.10/R di attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 78/98 individua i giacimenti e distingue (Tav. 2.5 – UTOE Cartiera Pasquini) all'interno delle aree interessate dall'attività estrattiva le seguenti zone funzionali:

SOTTOZONE Ds: Impianti industriali connessi alle attività estrattive

Zone industriali speciali per l'insediamento di impianti industriali con finalità di prima o seconda lavorazione e/o comunque complementari alle attività medesime.

L'edificazione di zona è soggetta al rilascio del permesso a costruire.

Gli interventi ammissibili riguardano la costruzione di edifici industriali, tettoie ed uffici necessari alle fasi di lavorazione di materiali inerti. Sono ammesse abitazioni per il conduttore delle aziende e locali residenziali per l'abitazione dei custodi ed il personale che abbia ad assicurare la continuità del lavoro e del servizio. Per l'abitazione non possono essere impegnati più di 120 mq. utili, da calcolarsi comunque all'interno della densità massima ammessa dal rapporto di copertura.

Agli effetti dell'altezza per il calcolo del volume, a causa della particolare tipologia riscontrata per tali fabbricati, si avranno i seguenti due casi:

-Copertura a volta: alla quota della corda interna;

-Copertura piana: all'intradosso delle eventuali travi portanti (per interassi ≥ 8.00 m);

Nel caso di realizzazione di strutture con carro ponte l'aumento di altezza necessario sarà assimilato a volume tecnico e quindi non sarà considerato agli effetti volumetrici tutta la parte sovrastante la mensola di appoggio.

Sono inoltre ammessi locali per mense, mostre, magazzini, spazi coperti o scoperti per veicoli, serbatoi, depositi e quanto altro sia concernente il processo produttivo, salvo le limitazioni o disposizioni particolari di legge.

PROCEDURE DI INTERVENTO: Diretto

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA	Uf	3%
RAPPORTO DI COPERTURA	Rc	40%
ALTEZZA MASSIMA	Hmax	15.00 ml.
ALTEZZA MASSIMA FUORI TERRA		
COMPRESI VOLUMI SEMINTERRATI	Hmax	25.00 ml
DISTANZA DAI CONFINI	Dc	5.00 ml
DISTANZA TRA FABBRICATI	Df	10.00 ml

Gli interventi ammissibili sono comunque soggetti alle limitazioni e prescrizioni contenute al Titolo II derivanti dal quadro di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica, nonché delle norme relative alle aree di pertinenza fluviale (Art. 31)

SOTTOZONA E2

Zone di protezione e rispetto al Torrente Pedogna.

Sono ammessi interventi di sistemazione e riqualificazione ambientale finalizzata all'integrazione dell'impatto visivo.

Si dovranno comunque rispettare le disposizioni relative alla tutela dei corsi d'acqua riportate al Capo 5° delle presenti norme e dei vincoli e disposizioni imposti dal Piano di Bacino Pilota del F. Serchio.

Sono comunque ammissibili interventi necessari alla mitigazione o alla compensazione degli impatti paesaggistico ambientali dovuti all'attività estrattiva stessa. Tali interventi potranno anche contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento della viabilità di collegamento tra l'area di escavazione e la rete infrastrutturale principale esistente, ai sensi dell'art. 8, c.2 D.P.G.R. n. 10/R purché finalizzati alla eliminazione o mitigazione degli impatti, con particolare riferimento all'impatto sul traffico ed agli effetti prodotti dall'attività estrattiva (formazione di polveri).

Gli interventi di mitigazione dovranno essere eseguiti nel rispetto del patrimonio storico presente all'interno e all'intorno dell'area e valutando l'impatto sulla viabilità provinciale conseguente al trasporto dei materiali estratti.

Gli interventi ammissibili sono comunque soggetti alle limitazioni e prescrizioni contenute al Titolo II derivanti dal quadro di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica, nonché delle norme relative alle aree di pertinenza fluviale (Art. 31)

Sottozona E/c

Aree agricole nelle quali è consentita l'attività estrattiva

La sottozona Ec individua le aree agricole nelle quali è consentita l'attività estrattiva di materiali inerti. L'attività di escavazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle presenti norme. Particolare attenzione dovrà essere posta durante la fase di ripristino nella modellazione delle pendenze naturali mediante gradonature, con riporto di terreno vegetale e successiva piantumazione con essenze arboree ed arbustive. Al termine delle attività di cava e ultimate le fasi di ripristino, le zone Ec torneranno ad essere aree agricole boscate così come lo erano originariamente.

All'interno di tali aree è consentita l'installazione di impianti mobili per la frantumazione e trasporto e impianti fissi (es. tramogge, nastri trasportatori, frantoi, ecc.) da rimuovere comunque a fine coltivazione.

Gli interventi ammissibili sono comunque soggetti alle limitazioni e prescrizioni contenute al Titolo II derivanti dal quadro di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica, nonché delle norme relative alle aree di pertinenza fluviale (Art. 31)

Le aree esterne ed interne all'UTOE P4 Cartiera Pasquini sono entrambe assoggettate alle Norme del presente Capo 6

4. Al termine dell'attività estrattiva di cava le aree estrattive ritorneranno alla originale destinazione, mentre per le aree destinate agli impianti ed alle attrezzature comuni sono consentite riconversioni in aree produttive di tipo artigianale per attività non nocive, con recupero della SUL esistente. La riconversione produttiva dell'area è comunque subordinata al miglioramento dell'accesso della via provinciale della Pedogna e soggetta a Piano Attuativo secondo le norme del R.U. per le aree produttive e/o industriali di saturazione (art. 50NTA).

5. Il recupero ambientale del sito, che dovrà avvenire secondo quanto previsto nella Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di coltivazione e dalla relativa Pronuncia di Compatibilità Ambientale, dovrà comunque garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) la stabilità dei luoghi attraverso la realizzazione di morfologie finali adeguate, il controllo delle acque superficiali, la messa in opera di drenaggi e il miglioramento delle condizioni di stabilità superficiale;
- b) il rimodellamento e integrazione dell'area nel contesto attraverso l'utilizzo di piante autoctone e la realizzazione di gradoni con inclinazione tale da contenere terreno vegetale sufficiente a fornire il substrato idoneo per la rivegetazione senza appesantire il versante e determinare rischi per la stabilità;
- c) la ricostruzione degli habitat, perseguendo la massima diversità biologica e morfologica coerentemente con il contesto di riferimento;
- d) la realizzazione delle misure di mitigazione e compensazione anche al di fuori del perimetro del sito estrattivo;
- e) la valorizzazione dell'area recuperata con disponibilità alla fruizione collettiva (finalità didattiche, naturalistiche sportive e per la produzione di energie rinnovabili).

Art. 37 – Autorizzazioni, progetti di coltivazione e ripristino

1. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda procedere a lavori rivolti all'estrazione di materiali di cava su terreni dei quali abbia la disponibilità, già individuati nel P.A.E.R.P. o, in mancanza di questo, nel P.R.A.E. deve chiederne autorizzazione al Sindaco del Comune territorialmente interessato. Alla domanda, in carta legale, dovrà essere allegato un progetto che conterrà un piano di coltivazione redatto da un ingegnere minerario, da un geologo o da un perito minerario, abilitati all'esercizio della professione, nonché gli elaborati previsti dall'art. 12 della L.R. n. 78/98 redatti in conformità alle istruzioni tecniche contenute nella D.P.G.R. n. 000138 del 11/2/02 e, ove richiesta, la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della LR 79/98. Contestualmente alla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, l'interessato presenta al Comune le richieste di tutti i nulla osta,

autorizzazioni ed assenti comunque denominati, compresa l'eventuale pronuncia d'impatto ambientale, ove connessi e necessari al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO

I Piani di coltivazione relativi alle attività estrattive devono essere approvati secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e devono prevedere, oltre alla fase di estrazione del materiale, anche la successiva fase di ripristino mediante uno specifico progetto di recupero ambientale dell'area interessata, con specifici elaborati e con particolare riferimento alla morfologia, agli assetti idrogeologici e alla messa a dimora su tutta l'area di specie arboree vegetali coerenti con l'ambiente circostante.

I sistemi di coltivazione e il recupero ambientale dell'area, che dovrà essere contestuale alla lavorazione, saranno condotti secondo le modalità e i tempi previsti nel piano di coltivazione e dovranno essere accompagnati da apposita convenzione con la quale prevedere idonee garanzie finanziarie, necessarie per gli interventi di recupero anche nel caso di inadempienze.

Il progetto di coltivazione elaborato anche per lotti funzionali, opportunamente dettagliato in relazione all'importanza dell'attività estrattiva ed alla complessità della situazione ambientale della zona interessata, sarà costituito dalla documentazione prevista dalla D.G.R. n.000138 del 11/2/02 in attuazione dell'art.12,c.4 L.R. n.78/98, con le seguenti ulteriori specifiche:

a) Relazione, redatta da un geologo o ingegnere minerario abilitati all'esercizio della professione, sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento e sulle eventuali interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime; la relazione sarà corredata da 2 planimetrie a curve di livello di cui una in scala 1:10.000, con l'ubicazione dell'area ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e destinazioni d'uso del territorio limitrofo, e l'altra in scala 1:2.000.

Nel caso di indisponibilità di cartografia in scala 1/10.000, la relazione dovrà essere accompagnata da una planimetria 1:25.000 contenente le indicazioni suddette nonché da almeno 2 sezioni geologiche di dettaglio del terreno, di cui almeno una in scala 1:2.000, e da fotografie idonee a

riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi : la relazione dovrà specificare le colture agricole e forestali esistenti.

La relazione dovrà sviluppare, inoltre, l'esame della tettonica del giacimento in coltivazione, evidenziando i sistemi principali di fratturazione e la eventuale presenza di faglie e di litoclasti di particolare entità.

- b)** Un piano indicativo di coltivazione corredato da planimetrie in scala 1:2000 e sezioni in scala che sia compresa tra 1:200 e 1:1000 atte a raffigurare l'assetto che prevedibilmente verrà ad assumere il terreno conseguenza dell'attività di coltivazione : dovranno essere indicate le zone di coltivazione, la localizzazione delle aree di rispetto delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti anche di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni. Qualora fosse necessario, in aggiunta a quelli previsti, potranno essere forniti o richiesti elaborati in scala più dettagliata.
- c)** L'indicazione delle opere da realizzarsi per l'urbanizzazione primaria e per l'allacciamento ai pubblici servizi, strettamente necessarie all'esercizio della coltivazione, corredata dalla relativa stima conformemente al progetto.
- d)** L'indicazione delle eventuali opere che sarà tenuta ad eseguire per assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi.
- e)** Una relazione sui metodi di coltivazione previsti e sul tipo di macchinari da impiegarsi.

In tale relazione deve essere descritto in modo dettagliato il sistema di coltivazione principale adottato e gli eventuali sistemi integrativi con particolare evidenziazione della manodopera - numero e professionalità- e dei macchinari impiegati.

Quando la coltivazione venga condotta a gradoni, questi devono avere le caratteristiche - altezza, larghezza e pendenza della scarpata - calcolate in base alla natura della roccia, alla situazione giacimento-logica e strutturale nonché alle esigenze di sicurezza in relazione alle necessità pratiche della escavazione.

Le dimensioni dei gradoni dovranno essere preventivamente specificate, tenendo conto che gli stessi dovranno essere eseguiti secondo le modalità di seguito elencate allo scopo di contenere lo

scorrimento delle acque superficiali ed il pericolo di frane e smottamenti.

I gradoni dovranno essere progettati in modo da rimodellare il profilo collinare seguendo una linea di pendenza simile a quella preesistente compatibilmente con le esigenze di stabilità.

In particolare i gradoni dovranno avere un'alzata max di ml.10.00 con pendenze tali da garantire un'inclinazione media del profilo finale non superiore a 45° nei calcari e a 40° nei diaspri.

Le pedate dovranno avere una contropendenza verso monte di 4/5%, in modo da convogliare le acque superficiali verso la zannella da realizzare nella gola della scarpata di monte, ed una pendenza longitudinale di circa 1% con doppia spiovenza per l'allontanamento delle acque.

I macchinari e le attrezzature impiegate, ove non interessati già a norme omologative, dovranno possedere certificazione di rispondenza alla vigente normativa di sicurezza, rilasciata da professionista qualificato.

Si dovranno precisare anche le particolari modalità d'uso dei macchinari mobili che di volta in volta operano in situazioni diverse.

I macchinari e le attrezzature sono sottoposti a controlli da parte dei servizi competenti.

Il direttore dei lavori deve provvedere a fissare scadenze e modalità per la manutenzione di ogni macchinario.

- f)** Nel progetto di ripristino finale tutti i gradoni saranno realizzati con una contropendenza verso monte del 4-5% in modo da convogliare le acque superficiali verso la zannella da realizzare al piede della scarpata di monte. Le zannelle avranno poi una pendenza longitudinale con spiovenze realizzate in modo da agevolare il deflusso verso i fossati che interessano l'area di cava.

L'alveo dei fossati verrà sistemato con pozzetti di dissipazione, piccoli salti di fondo e parziali rivestimenti nelle zone soggette ad erosione.

Sulle scarpate il terreno di riporto sarà collocato negli anfratti e in apposite buche realizzate nelle zone più fratturate, in modo da procedere con l'avanzamento verso il basso della coltivazione.

Per arrestare l'erosione e sostenere il terreno di riporto localmente si potrà fare ricorso a muretti in pietra del tipo ad opera incerta o anche a georeti e graticciate; queste ultime saranno utilizzate in particolare nelle zone più sfruttate delle alzate dei gradoni. Le georeti potranno essere integrate da biostuoie antierosione.

La ricostruzione del manto vegetale dovrà essere eseguita utilizzando essenze tipiche della flora locale od in particolare del bosco di latifoglie (es. *Castanea sativa*, *Fraxinus ornus*, *Pinus pinea*, *Quercus pubescens*, *Quercus ilex*, *Carpinus betulus* per le specie arboree, *Sambucus nigra*, *Phyllirea media*, *Carylus avellana*, *Erica arborea*, *Sarothamnus scoparius*, *Smilax aspera*, *Juniperus communis* per le specie arbustive).

Dovrà essere previsto anche l'impianto di specie rampicanti a parziale copertura delle superfici di più difficile copertura vegetazionale, su gradoni ed anfratti. Tali specie saranno essenzialmente due, *Lonicera periclymenum* e *Clematis vitalba* che compaiono frequentemente nella flora della Valle del Serchio. Si potrà ricorrere eventualmente anche a specie esotiche del tipo Glicine o Vite Americana qualora si vorrà completare l'opera di rinverdimento con specie rampicanti di più rapido accrescimento.

L'operazione sarà completata ricorrendo all'idrosemina. Le specie da seminare con l'idrosemina per la formazione di una cotica erbosa sulle pedate e sui tratti di scarpata interessati dagli interventi di riporto in frattura o da graticciare e muretti a secco saranno da scegliere tra le graminacee e le leguminose più rustiche e resistenti anche a periodi siccitosi. Tra le graminacee sono da prendere in considerazione miscele di *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Bornus erectus*, *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis* e *Lolium perenne* (in piccolissima percentuale); tra le altre specie la Sulla (*Edisarium coronatum*), *Sanguisorba minor*, *Saponaria sp.*, *Anthyllis vulneraria*.

Per le eventuali aree più soggette a ruscellamento o erosione superficiale si dovrà ricorrere all'utilizzo di georeti e/o biostuoie ed idrosemina con Mulch armato.

Per le zone di scarpata particolarmente esposte con roccia denudata, possibilità di utilizzo di tecniche di invecchiamento della superficie.

Infine il piazzale posto alla base della cava, sarà sistemato attraverso una ridistribuzione omogenea dei volumi di fanghi o fini di lavorazione prodotti

nel corso della lavorazione della cava e temporaneamente stoccati nel piazzale stesso.

Il progetto di coltivazione e ripristino ambientale dovrà attenersi anche alle indicazioni relative alle classi di fattibilità sono comunque soggetti alle limitazioni e prescrizioni contenute al Titolo II derivanti dal quadro di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica.

La coltivazione dell'area estrattiva dovrà avvenire in accordo e coordinamento con il piano di coltivazione già autorizzato, dall'alto verso il basso procedendo dai calcari della "Maiolica" verso i sottostanti "Diaspri" con una sistemazione a gradoni, da dimensionare in base alle caratteristiche geologico-strutturali e geomeccaniche delle 3 diverse formazioni litologiche. Alla luce della morfologia di fine coltivazione ipotizzata, che prevede un pendio medio di circa 42°, sarà da realizzare la seguente differenziazione

Litotipi calcarei :	altezza gradoni	m. 10
maiolica	angolo medio del pendio	42°
selcifero	angolo medio del pendio	45°
Diaspri :	altezza gradoni	m. 10
	angolo medio del pendio	40°

La formazione di piste di arroccamento dovrà avvenire solo all'estremo delle aree in frana attiva.

Per quanto riguarda gli esplosivi, si dovrà ricorrere alla tecnica del microritardo (preminaggio), con utilizzo nel solo ambito delle formazioni calcaree.

Nella formazione dei "diaspri" è da prevedere il solo disaggio meccanico.

Il progetto dovrà comprendere l'impostazione del ripristino ambientale di tutta l'area, tenendo conto di quanto già previsto con il progetto dell'Agosto 1994 e delle prescrizioni date dagli organi competenti.

- g)** La designazione di un tecnico qualificato quale Direttore dei lavori.
Secondo la normativa di settore vigente.

3. MODALITA' DELL'ATTO AUTORIZZATIVO COMUNALE

Della presentazione della domanda sarà data entro venti giorni, a cura del Comune, notizia alla Giunta Regionale e al pubblico con avviso affisso all'albo Pretorio.

Nei venti giorni successivi alla pubblicazione, chiunque abbia interesse ha diritto di prendere visione della domanda e degli allegati e di presentare osservazioni ed opposizioni.

Il responsabile del procedimento convoca entro 50 giorni dalla presentazione della domanda la Conferenza di servizi di cui all'art.13,c.3 della L.R. n.78/98 e acquisisce il parere dell'ARPAT e dell'ASL di competenza,.

Entro i 20 giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi Il Comune rilascia l'autorizzazione, con validità massima di 20 anni , previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art.15,c.2 della L.R. n.78/98.

L'autorizzazione può essere, comunque, di durata superiore a quella fissata da titoli diversi da quelli di proprietà e decadrà con la perdita della disponibilità del bene.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la determinazione del Comune, colui che abbia presentato istanza di autorizzazione può richiedere al comune di adempiere entro 15 giorni ai sensi dell'art.13,c.6 L.R. n.78/98 e, decorso inutilmente anche tale termine l'interessato può inoltrare istanza al Difensore civico regionale ai sensi dell'art.17, c.15 L.n.127/97 e della normativa regionale vigente, per l'attivazione entro 30 giorni dal ricevimento, del potere sostitutivo.

Nell'autorizzazione saranno stabiliti il piano ed i tempi della coltivazione, le modalità della sistemazione ambientale delle aree interessate e le garanzie da presentarsi nelle forme ammesse dalle vigenti leggi.

4. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per la coltivazione della cava ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione della cava, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava nonché le strade di servizio.

Per la realizzazione delle opere al servizio del complesso estrattivo che debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia

il godimento può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza a norma dell'art. 32 del R.D. 29/7/27 n° 1443.

5. CONVENZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di una convenzione, secondo lo schema tipo definito dalla normativa regionale da risciversi nei registri immobiliari, nella quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione è tenuto alle spese di urbanizzazione primaria ed a quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, all'esecuzione delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi e alla risistemazione dei luoghi secondo il progetto di all'art.12,c.2 della L.R. n.78/98 riportato al precedente comma 2 - lettera f).

Altre disposizioni, a tutela degli interessi collettivi, potranno essere inserite nella convenzione.

6. MONITORAGGIO E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DI CAVA

Ai fini del controllo continuo delle attività estrattive, i titolari delle autorizzazioni comunali per l'esercizio delle cave devono fornire annualmente al Comune ogni informazione concernente i dati sulla produzione, sull'occupazione, sulla tecnica degli impianti e sulle fonti energetiche utilizzate. Il Comune verifica l'attendibilità dei dati riguardanti l'attività estrattiva forniti dai titolari delle autorizzazioni comunali e provvede ogni anno alla raccolta delle singole schede sull'attività estrattiva predisposte dalla Regione, anche sulla base delle indicazioni degli Enti Locali. Il Comune informa quindi la Provincia e la Regione trasmettendo copia delle schede informative unitamente ad una relazione sull'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza.

Per gli oneri e gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione verso il Comune, è a questo conferito il potere di vigilanza, con la facoltà del Comune di adottare i conseguenti provvedimenti, ivi compresi la sospensione dell'attività estrattiva in caso di gravi violazioni.

Ai fini di cui al precedente comma il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari delegati dal Comune i mezzi necessari all'ispezione dei lavori ed è tenuto, inoltre, a fornire all'A.C. e alla Giunta Regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività di coltivazione.

I dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti godranno della garanzia stabilita dall'art.11 della legge 1162/26.

Il Comune informerà periodicamente la Giunta Regionale sull'andamento delle attività estrattive nel territorio comunale, con particolare riguardo agli aspetti ambientali

7. SANZIONI

Nel caso d'inadempienza alle prescrizioni fissate dalla ~~presente~~ legge e dal provvedimento di autorizzazione, il Comune provvede a notificare all'imprenditore le trasgressioni accertate, assegnandogli un termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Nel caso di non accoglimento delle controdeduzioni o che queste siano pervenute dopo il termine assegnato, si applicano le sanzioni previste dall'art.31 della L.R. n.78/98 o nei casi più gravi, si può dichiarare l'imprenditore decaduto dall'autorizzazione, in applicazione all'art.18 della stessa legge regionale.

L'imprenditore dichiarato decaduto è obbligato al risarcimento dei danni e alla risistemazione ambientale entro il termine fissato nella deliberazione di decadenza.

8. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata per motivi sopravvenuti di interesse pubblico, con provvedimento comunale che determina anche l'indennità dovuta all'esercente.

9. CESSAZIONE ANTICIPATA O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione anticipata o la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a sessanta giorni dovrà essere comunicata al Comune autorizzante.

La mancata ottemperanza al disposto di cui sopra può comportare la decadenza dell'autorizzazione.

10. DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Nei casi di decadenza dell'autorizzazione di cui alla vigente normativa, qualora l'imprenditore sia il proprietario, viene disposto il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della L. 281/70.

Qualora l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario della cava, a quest'ultimo la Giunta Regionale può fissare un termine non superiore a mesi SEI, per chiedere una autorizzazione a nome proprio, o per farla chiedere ad un suo avente causa con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la cava o torbiera dovrà considerarsi entrata nel patrimonio indispensabile della Regione Toscana.

All'avente diritto è corrisposto da parte dell'eventuale concessionario subentrante il valore attuale degli impianti, dei valori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

I diritti di terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate all'eventuale diritto.

11. ATTIVITA' ABUSIVA DI RICERCA E COLTIVAZIONE

La ricerca e la coltivazione di cave senza la prescritta autorizzazione comporta l'obbligo del risarcimento dei danni e alla esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata, stabiliti dal Comune entro i termine dal medesimo fissato con ordinanza.

Il trasgressore è altresì soggetto a sanzioni pecuniarie, così come fissate dall'art.31 della L.R. n.78/98.

12. MANCATA SISTEMAZIONE AMBIENTALE

In mancata esecuzione dell'opere di sistemazione ambientale il Comune provvede alla attuazione delle stesse con recupero delle spese utilizzando la fidejussione di cui al precedente comma 3 nonché ai sensi del R.D. 14/04/1910, n°639.

13. ATTIVITA' ESTRATTIVA IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Per l'apertura di cave o torbiere in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30.12.23 n° 3267 e della L.R. 21.3.2000 n°39, resta fermo l'obbligo di richiedere ed ottenere anche l'autorizzazione provinciale ai sensi dell'art.42, c.3 della L.R. 21.3.2000 n°39 e successive modifiche ed integrazioni e le autorizzazioni necessarie ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004 n.42 Codice dei Beni Culturali e del Territorio, Art. 142.

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento forestale 48/R/03, in fase di autorizzazione del Piano di Coltivazione dovrà essere prodotta documentazione

della disponibilità di terreni nudi atti al rimboschimento compensativo. In caso contrario si dovrà chiarire che non si dispone di terreni idonei e provvedere a quanto previsto all'art.81 c.6 del citato regolamento, al versamento di 60 € per ogni 100mq o frazione trasformati, alla Provincia di Lucca-Servizio Agricoltura e Risorse Naturali-U.O.C. Agricoltura e Foreste.

TITOLO III° -IL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI

CAPO 1°: Norme di carattere generale per gli interventi di trasformazione e di riqualificazione all'interno delle U.T.O.E.

Art. 38 – Dimensionamento e disciplina delle U.T.O.E.

All'interno delle U.T.O.E. il Regolamento Urbanistico disciplina l'attuazione degli interventi di trasformazione e di riqualificazione del territorio secondo quanto previsto per le diverse zone funzionali dalle presenti norme.

Ai fini del dimensionamento valgono le quantità previste per le singole U.T.O.E. dalla seguente tabella, nel rispetto delle previsioni del Piano Strutturale:

DIMENSIONAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO						
U.T.O.E	PREVISIONI DEL R.U.			PREVISIONI DEL P.S.		
	Residenziale abitazioni	Turistico mc.	Produttivo mq.	Residenziale mc/abitazioni	Turistico mc.	Produttivo mq.
F1-S.Martino/Monsagrati	Bar 15 Cnu $\frac{39}{54}$		DC=7.500 DP=7.500	42.250 /60		15.000
F2-Fiano/Loppeggia	Bar 1 Cnu $\frac{15}{16}$			17.500 /30		
F3-Torcigliano	Bau 1 (2)			(2)		
SISTEMA VALFREDDANA		10.000 ⁽⁴⁾			10.000	
P1-Piegaio/Trebbio	Bar 14 Cnu $\frac{6}{20}$	Tr 5.000	(1)	10.000 /20	5.000	(1)
P2-Centri Collinari della Pedogna	Bar 8			8.000 /10		
P3-Fondagno	(2)			(2)		
P4-Cartiera Pasquini	(2)		(3)	(2)		(3)
SISTEMA PEDOGNA		10.000 ⁽⁴⁾			10.000	
T1-Pascoso/S.Rocco	Bar 2	15.000 ⁽⁴⁾		1.000/ 2	15.000	
T2-Focchia	(2)			(2)		
TOTALI	101	40.000	15.000	78.750/122	40.000	15.000

(1) Solo ampliamenti di edifici esistenti

(2) Fabbisogno da soddisfare nel recupero dell'esistente, o in caso di necessità, con trasferimento di volumi e abitazioni di altra UTOE

(3) Interventi funzionali all'attività estrattiva

(4) Si tratta degli interventi speciali cosiddetti "una tantum" per insediamenti ed attrezzature a carattere turistico, o funzionali ad attività legate al territorio rural previsti per ogni sistema territoriale dell'art.40 del PS e dell'art.91 del R.U.

Non incidono sul dimensionamento del Regolamento Urbanistico gli ampliamenti per adeguamenti igienico sanitari ed i cambi d'uso per la destinazione residenziale ammessi all'interno delle Aree Urbane storiche di cui al Capo 2° La disciplina del Patrimonio Edilizio Esistente.

Allo stesso modo non influiscono sul dimensionamento del piano gli ampliamenti fino a mc. 150 degli edifici esistenti al di fuori delle Aree Urbane Storiche, per miglioramenti igienico funzionali e gli ampliamenti delle unità abitative esistenti, purchè non comportino l'aumento delle unità immobiliari. Nel caso di quelle U.T.O.E. per le quali il Regolamento Urbanistico non prevede incrementi urbanistici per nuove abitazioni, sarà possibile, in caso di dimostrata necessità, utilizzare una parte delle volumetrie disponibili in altre U.T.O.E. dello stesso sistema territoriale. Tale operazione non potrà in ogni caso alterare il dimensionamento complessivo del piano ed è consentita per interventi con volumetrie massime non superiori a mc. 1000, corrispondenti a 2 unità abitative.

Nell'U.T.O.E. P2 "Insediamenti collinari storici del versante sinistro della Pedogna" il Regolamento Urbanistico localizza 8 delle 10 Abitazioni previste dal Piano Strutturale per un massimo di mc. 1000 per ciascun intervento, equivalenti a 2 abitazioni.

Per ragioni di necessità le volumetrie previste ed il relativo numero di abitazioni potranno essere rilocalizzati sui restanti centri nei quali al momento il Regolamento Urbanistico non prevede nuove volumetrie, a condizione che l'operazione non alteri il dimensionamento complessivo del piano.

Nel rispetto di quanto previsto dal Piano Strutturale le localizzazioni di queste volumetrie dovranno rispettare i seguenti criteri:

- possono usufruirne solo i residenti del nucleo;
- possono essere utilizzati per ampliamenti di edifici esistenti, per la costruzione di nuovi edifici, o per la localizzazione di servizi pubblici.
- devono essere localizzati al di fuori delle aree urbane storiche;
- non devono alterare sostanzialmente il contesto ambientale del nucleo e la sua percezione paesistica;
- Sono ammesse le tipologie della casa unifamiliare e bifamiliare, e dovrà essere curato il corretto inserimento ambientale tenendo conto della morfologia dei luoghi e delle valenze storiche e paesaggistiche, attraverso l'uso di materiali di tipo tradizionale.

Il trasferimento di parte delle volumetrie disponibile in altre UTOE, secondo le modalità previste dal presente articolo, sarà possibile attraverso delibera del Consiglio Comunale.

Ai fini della determinazione del dimensionamento del Regolamento Urbanistico dovranno essere conteggiate le unità abitative derivanti dai cambi di destinazione d'uso degli edifici rurali ad eccezione dei casi ricadenti all'interno delle Aree urbane storiche. Non incidono altresì sul dimensionamento i cambi d'uso di edifici rurali con contestuale accorpamento ad abitazioni esistenti.

Non incidono altresì i cambi di destinazione d'uso diversi dai casi di cui al comma precedente.

Tutti gli interventi di trasformazione del territorio, e quelli di riqualificazione compresi i cambi di destinazione d'uso, se necessario, dovranno verificare la dotazione dei sottoservizi (gas, acqua, fognatura bianca e nera, telefonia etc.) e la disponibilità degli enti erogatori alla fornitura del servizio.

In caso di mancanza dei sottoservizi necessari, l'intervento sarà ammissibile solo se contestualmente il soggetto promotore si assume l'onere e l'impegno alla realizzazione delle reti o degli impianti necessari.

Nel caso degli interventi di trasformazione del territorio dovranno essere altresì garantite le dotazioni di spazi pubblici così come previsto dal D.M. 1444/68.

Art. 38bis – I criteri per l'impiego di fonti energetiche alternative all'interno delle U.T.O.E.

Gli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche rinnovabili che abbiano carattere infrastrutturale d'interesse unitario regionale, potranno essere realizzati ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni sulla base delle determinazioni del PIER, del PIT e dei vincoli previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale.

Per l'impiego e l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti alternative di tipo puntuale si dovrà tenere conto del valore estetico e paesaggistico dei luoghi e pertanto si esclude l'installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici sugli edifici e negli spazi aperti compresi all'interno delle aree urbane storiche, e sugli edifici di valore architettonico, anche se situati in ambiti diversi dalle aree urbane storiche, nel caso di interventi eseguiti con modalità diverse da quelle previste al comma 3 dell'art. 11 del DLgs 115/2008 e dall'art. 17 della L.R. 39/2005.

L'installazione di detti impianti è comunque soggetta alle disposizioni di cui alla legislazione regionale e nazionale vigente.

CAPO 1°BIS: Definizioni e parametri edilizi e urbanistici

Art. 39 – Parametri e standard Urbanistici

Aree e spazi pubblici

Ai fini del dimensionamento degli standard urbanistici degli spazi pubblici, si fa espresso riferimento alle definizioni ed alle quantità previste per le diverse zone omogenee del D.M. 1444/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

Parcheggi privati

Per le nuove costruzioni e negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con aumento di carico urbanistico (aumento di unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso) devono essere ricavati spazi a parcheggio privato, coperti o scoperti, in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione ed in numero non inferiore a 2 posti auto salvo la facoltà del Comune di concedere la monetizzazione.

Nel caso di interventi compresi all'interno delle Zone A per i quali non sia possibile disporre di spazi a parcheggio così come richiesto, il Comune può concedere di monetizzare la dotazione di posti auto necessaria finalizzando le risorse ricavate alla realizzazione di parcheggi pubblici.

Per i parcheggi al servizio degli edifici a carattere commerciale, questi dovranno essere commisurati alla superficie di vendita, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio Regionale 233 del 26/07/1999.

A tal proposito si ricorda che i parcheggi per la sosta di relazione di cui all'art. 10 comma 1 lett. (b) di detta delibera si intendono aggiuntivi dei parcheggi per la sosta stanziale di cui alla L. 122 del 24/03/1989.

Art. 40 – Definizione degli interventi

Gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti, nonché quelli relativi alla nuova edificazione sono quelli definiti dalla L.R. 1/2005:

- a – manutenzione ordinaria; sono gli interventi che riguardano le opere di ispezione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- b - manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché

per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;

c - restauro e risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;

nel caso di edifici a destinazione commerciale, oltre ai parcheggi previsti dalla L.122/89, dovranno essere ricavati spazi a parcheggio per la sosta di relazione così come previsto dalla L.R.28/99.

d - ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:

1) - le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all'articolo 52, ovvero dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

2) - la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;

3) - le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese

- le pertinenze; non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, le addizioni con le quali si realizzino servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitato;
- e -superamento delle barriere architettoniche. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
- f - sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.
- g - ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
- h - demolizione degli edifici incongrui al contesto urbano storico per i quali si prevede solamente la demolizione, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

CAPO 2°: La disciplina del Patrimonio Edilizio esistente

Art. 41 – Definizione delle Aree Urbane Storiche

Sono aree urbane costituite da centri, nuclei ed edifici di interesse storico, architettonico ed ambientale, e sono individuate all'interno delle UTOE nella cartografia del R.U.

All'interno delle aree urbane storiche si applica la disciplina del presente capo. In particolare, all'interno di queste aree non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ad eccezione di opere pertinenziali come definite dal Regolamento Edilizio limitatamente a: piscine interrato della dimensione massima di 72 mq., autorimesse interrato e volumi tecnici e piccole serre domestiche per tutti gli edifici di Valore Architettonico, di Valore Ambientale e di Nessun Valore Architettonico/Ambientale, sono inoltre consentiti, solo

per gli edifici di Valore Ambientale e di Nessun Valore Architettonico/Ambientale, pergolati e piccoli forni o barbecue per uso domestico.

Art. 41 bis – Aree agricole di salvaguardia

Sono aree agricole all'interno delle U.T.O.E., prossime ad edifici di valore architettonico o ambientale che non rientrano all'interno delle aree urbane storiche.

All'interno di queste aree non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ad eccezione delle opere pertinenziali, definite dal Regolamento Edilizio, funzionali alla residenza o allo svolgimento dell'attività agricola e agrituristica, e di piccoli manufatti in legno, così come descritti negli artt. 62 e 69.

Per gli edifici esistenti all'interno di queste aree si applica la disciplina del presente capo 2°.

Art. 42 – Classificazione del Patrimonio Edilizio esistente

Gli edifici esistenti sono classificati :

- a) Edifici di valore architettonico : tutti gli edifici notificati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali, ed altri ad essi assimilati che presentano carattere particolarmente significativo per identità storica, culturale e ambientale e per connotazione architettonica e tipologica;
- b) Edifici di valore ambientale: corrispondono a edifici che per conservazione degli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, per caratteristiche tipologiche, per epoca di insediamento e per criteri di inserimento nel tessuto urbano e nel territorio agricolo si definiscono come componenti integranti della morfologia urbana e territoriale;
- c) Edifici di nessun valore architettonico e/o ambientale: corrispondono a edifici di più recente formazione, del tutto privi di valore architettonico o, seppur di impianto storico, profondamente e gravemente alterati rispetto alla loro configurazione originaria.
- d) Edifici non classificati (di colore grigio nella cartografia del R.U.): corrispondono ad edifici ai quali non è stata attribuita nessuna classe di valore, per difficoltà di accesso o perché non rappresentati in cartografia. In questi casi il proponente dell'intervento edilizio dovrà allegare alla pratica edilizia una proposta di schedatura che sarà valutata

dall'Ufficio Tecnico Comunale. A questo scopo dovrà essere compilata la Scheda Tipo utilizzata per la schedatura del patrimonio edilizio esistente disponibile sul sito internet del Comune o presso lo stesso Ufficio Tecnico.

- e) Le indicazioni riportate nelle schedature ai punti C – Consistenza dell'edificio e pertinenze, D – Elementi costruttivi, E – Elementi decorativi ed ornamentali ed F – Destinazione d'uso, hanno carattere puramente indicativo.

Art. 43 Definizione degli Interventi ammissibili sugli edifici esistenti

- a) Sugli edifici classificati di valore architettonico sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche ed il recupero del sottotetto ai fini abitativi secondo le modalità previste dalla L.R. 5/2010.
- b) Sugli edifici classificati di valore ambientale sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, il recupero del sottotetto ai fini abitativi secondo le modalità previste dalla L.R. 5/2010, l'adeguamento delle altezze con rialzamento del sottotetto abitato nei limiti di altezza definiti nell'art. 3 della L.R. 5/2010 o a seguito della necessità di inserimento di cordoli in cemento armato per adeguamento sismico e quelli necessari per il superamento delle barriere architettoniche.
- c) Sugli edifici classificati di nessun valore sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono ammessi restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, il recupero del sottotetto ai fini abitativi secondo le modalità previste dalla L.R. 5/2010, l'adeguamento delle altezze con rialzamento del sottotetto abitato nei limiti di altezza definiti nell'art. 3 della L.R. 5/2010 o a seguito della necessità di inserimento di cordoli in cemento armato per adeguamento sismico sostituzione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Sono ammessi inoltre interventi di ristrutturazione urbanistica a condizione che venga presentato il necessario piano attuativo con l'individuazione degli spazi pubblici previsti per le diverse zone omogenee.

Fermo restando quanto previsto rispetto dalla classificazione del patrimonio edilizio esistente, di cui alle precedenti lettera a), b), c), per gli edifici a destinazione d'uso agricola sono ammessi, senza presentazione di Piano Aziendale, interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione dei trasferimenti di volumetrie e degli ampliamenti una tantum di 100 mc.

Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica di cui al presente Capo 2°, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata.

Art. 44 – Norme generali per la conservazione delle caratteristiche storiche degli edifici e degli spazi scoperti, compresi all'interno delle aree urbane storiche.

- 1 - Gli interventi di recupero dei fabbricati storici, compresi all'interno del perimetro delle aree urbane storiche, o comunque classificati di valore architettonico e/o ambientale, dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche conservando gli elementi di finitura caratteristici della zona, con particolare attenzione al mantenimento delle gronde, dei particolari decorativi, delle cornici, dei portali e degli infissi che dovranno essere recuperati o, se impossibile, ripristinati rispettandone le tecnologie costruttive ed i materiali originari. Nel caso di edifici compromessi, classificati di valore ambientale in quanto componenti essenziali della morfologia urbana, vale sempre il principio del ripristino dei caratteri tipologici della zona.
- 2 - Tutti gli interventi devono rispettare le caratteristiche funzionali e dimensionali del sistema viario storico e la qualità ambientale degli spazi esistenti, e non devono compromettere l'assetto morfologico dell'intero sistema insediativo.

Il sistema viario è considerato parte integrante dell'assetto storico degli insediamenti.

Ampliamenti o trasformazioni delle strade e dei percorsi esistenti sono ammessi a condizione che non alterino la gerarchia tra viabilità principale e viabilità secondaria.

Negli eventuali lavori di manutenzione e ripristino la pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali tradizionali. In particolare non è ammessa la sostituzione degli attuali lastricati in pietra e degli acciottolati.

Gli spazi scoperti possono appartenere al sistema storico degli spazi pubblici e semipubblici e al sistema storico degli orti e giardini privati; possono altresì risultare prodotti da demolizioni o crolli di manufatti esistenti.

Gli spazi scoperti che fanno parte del sistema insediativo storico devono rimanere inedificati.

Gli spazi prodottisi in seguito a demolizioni o crolli di manufatti facenti parte organicamente dell'organizzazione morfologica del tessuto insediativo storico possono essere dichiarati edificabili sulla base di precisa documentazione storica relativa alle preesistenze e alle caratteristiche dei manufatti contigui.

Per quei manufatti che occupano palesemente spazi aperti appartenenti alla conformazione morfologica dell'insediamento non è previsto alcun intervento salvo la demolizione senza ricostruzione o la normale manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli interventi sui manufatti edilizi di restauro e ristrutturazione edilizia devono essere estesi agli spazi aperti di pertinenza mantenendone, dove questa è presente, la destinazione a orto o a verde fatte salve la realizzazione di opere pertinenziali previste dal presente capo.

Le aree da destinarsi a parcheggio pubblico o privato per un numero consistente di autoveicoli (6 o più posti auto) possono essere reperite negli spazi contigui, ma esterni al nucleo abitato.

La realizzazione del parcheggio in questo caso non deve alterare in maniera consistente i profili altimetrici del pendio e conformare la pavimentazione a quella estesa al sistema viario principale.

Art. 45 – Modalità di esecuzione degli interventi per gli edifici classificati di valore architettonico e ambientale.

Per tutti gli interventi relativi ad edifici di valore architettonico e/o ambientale dovranno essere rispettate le seguenti modalità esecutive:

1 - Intonaci e coloriture:

devono essere realizzati del tipo «civile» (con esclusione di quelli plastici o sintetici).

Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone «a faccia vista»

Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della zona.

Qualora l'edificio sia stato originariamente in pietra «a faccia vista» dovrà essere ripristinato secondo lo stato originario. In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti «a cemento». E' consentita la finitura «a rasa pietra» con malta di calce.

2 - Infissi

2.1 Infissi esterni:

devono essere realizzati in legno verniciato o naturale nelle sezioni, sagome e partiture originarie.

Negli edifici classificati di valore ambientale è ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato.

2.2 Dispositivi di oscuramento :

sono sconsigliati per gli edifici di valore architettonico e per tutti quelli che presentano aperture dotate di cornici in pietra a vista o in intonaco (in questi casi il dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo dello «scuretto” interno).

Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali con esclusione di quelle in alluminio. Le persiane dovranno rispettare il criterio dell'uniformità del colore.

2.3 Porte esterne:

sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato o naturale con specchiature, a superficie unita o a grandi doghe orizzontali e possono essere impostate solo sul filo interno della mazzetta, con esclusione di controporte sul filo esterno del muro. Negli edifici di valore architettonico non è ammessa la formazione di protezione della porta di ingresso e delle finestre con pensiline sia nelle forme pseudotradizionali «alla fiorentina» sia realizzate con tegole aggettanti incastrate direttamente nel muro o con elementi plastici ondulati.

2.4. Definizione architettonica delle aperture esterne: nelle operazioni di manutenzione o restauro delle facciate è ammessa l'aggiunta di lastre in pietra locale di bordatura delle aperture, di spessore minimo di 8 cm. Sono ammesse le definizioni architettoniche tradizionali ad

intonaco (con eventuale tinteggiatura del bordo dell'apertura differenziata rispetto a quella delle superfici piane) e con formazione di davanzali in pietra o marmo con spessore minimo di 8 cm.

3 - Rifacimento della sistemazione esterna:

comprende un insieme di elementi sia di arredo funzionale che di decoro e di definizione ambientale che devono per la loro significatività essere per quanto possibile conservati e ripristinati nelle forme tradizionali.

4- Rifacimento di pavimenti e dei rivestimenti interni ed esterni

4.1 Pavimenti:

negli edifici di valore architettonico devono essere mantenuti per quanto possibile i materiali originali con eventuali sostituzioni o integrazioni con materiali tradizionali.

4.2. Rivestimenti esterni:

devono essere ripristinati eventuali zoccolature in pietra o intonacate, marcapiani e/o angolari in pietra o a intonaco in rilievo quando preesistenti.

5 - Rifacimento e recupero della copertura

5.1 Manto di copertura:

deve essere realizzato nelle forme, dimensioni e materiali originari o tradizionali in embrici e coppi laterizi di tipo toscano con recupero ove possibile del materiale originario.

5.2 Tempia:

(o finitura del tetto sui fronti laterali a capanna) da ripristinare nelle forme tradizionali a seconda delle situazioni preesistenti. Non sono ammesse scossaline di qualunque genere

5.3 Gronda:

nella forma, tipo, oggetto e materiali tradizionali

5.4 Controsoffitti:

negli edifici di valore architettonico i vani «a tetto» non possono essere controsoffittati e la formazione di eventuali tramezzi dovrà essere congruente all'orditura lignea del tetto.

6 - Rifacimento o inserimento di elementi accessori

6.1 Comignoli e canne fumarie

I nuovi comignoli ed i comignoli da sostituire dovranno essere realizzati con materiali e tecnologie tradizionali (muratura in mattoni intonacati e non, a seconda dell'edificio, e cappellotti in laterizio). Le canne fumarie dovranno essere realizzate con

materiali tradizionali. Qualora vengano impiegati elementi prefabbricati dovranno essere intonacate e tinteggiate e dovranno essere realizzate in modo da armonizzarsi con la tipologia dell'edificio.

6.2 Canali di gronda e calate per pluviali

In caso di sostituzione o di nuovo inserimento di canali di gronda e calate per pluviali non sono ammessi materiali plastici o sintetici.

7 - Consolidamento delle struttura di fondazione o di elevazione.

E' ammesso, con particolare attenzione alle caratteristiche architettoniche dell'edificio.

8 - Costruzione di vespai e scannafossi.

Gli scannafossi introdotti su fronti laterali o sul fronte a monte dell'edificio, devono essere realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante formazione di soprastante lastronato di pietra tradizionale o altro tipo di pavimentazione simile.

9.- Rinnovo di elementi strutturali

9.1 Rinnovo strutturale del tetto e dei solai

E' ammessa anche l'integrale sostituzione alla condizione che sia realizzata nelle forme e materiali tradizionali.

Non è consentita la realizzazione di terrazze a vasca nella copertura.

Negli edifici classificati di valore architettonico o comunque in presenza di strutture di particolare pregio (volte soffitti decorati, cassettonati in legno) si consente esclusivamente il recupero limitando la sostituzione alle sole parti fatiscenti.

E' ammessa la formazione, sotto il manto di copertura, di strati coibenti termoisolanti e soletta di ripartizione in calcestruzzo con rete elettrosaldata.

E' ammessa, nel rinnovo strutturale dei solai, la formazione della soletta di ripartizione in calcestruzzo con rete elettrosaldata.

9.2 Rinnovo scala esterna.

Negli edifici classificati di valore architettonico possono essere reintegrati gli elementi costruttivi originari, limitatamente alle parti fatiscenti, senza pervenire tuttavia a una loro integrale sostituzione anche se nelle forme tradizionali.

Negli edifici di valore ambientale ne è ammessa anche l'integrale sostituzione alla condizione che sia realizzata nelle forme e materiali tradizionali.

10 - Divisione dei vani

Per gli edifici di valore architettonico e comunque in tutti i casi dove siano presenti spazi di particolare pregio quali saloni, androni, o locali caratterizzati da superfici voltate o da soffitti e cassettoni non è ammessa la divisione di detti locali con tramezzi che interrompono la continuità del soffitto.

11 - Servizi igienici in ampliamento

Gli ampliamenti per miglioramenti igienico sanitari sono ammessi esclusivamente sui fronti interni degli edifici e dovranno essere realizzati in maniera organica rispetto ai diversi livelli del fabbricato, e nel rispetto delle distanze legali dai confini.

Tali ampliamenti non sono ammessi per gli edifici classificati di valore architettonico.

12 - E' consentita la realizzazione di tettoie sovrastanti le porte d'ingresso dell'unità edilizia delle dimensioni in larghezza dell'apertura della porta aumentata ai lati di mt. 0,50 per parte e profondità non superiore a mt. 1,20 e struttura a semplice disegno (ferro pieno e vetro, legno etc.).

Art. 46 - Deroghe per l'altezza e per i rapporti aero-illuminanti dei locali abitati

Fermo restando quanto previsto dal D.M. 5.7.1975 in rapporto all'altezza utile ed ai rapporti aeroilluminanti dei vani abitabili, nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza interna utile ed ai rapporti aeroilluminanti come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il rispetto integrale del D.M. 5.7.1975, porterebbe infatti alla non-utilizzazione di numerosi locali da sempre utilizzati come vani abitabili o all'alterazione irreversibile delle facciate esterne a causa dell'allargamento delle finestre.

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dei fabbricati di valore architettonico saranno pertanto accettate le altezze ed i rapporti aeroilluminanti rilevati.

Art. 47 – Prescrizioni di arredo urbano

1) Caratteristiche degli sportelli dei Contatori

Per tutti gli edifici compresi all'interno delle aree urbane storiche gli sportelli dei contatori dei vari servizi a rete, ENEL, GAS, Acquedotto etc. dovranno essere realizzati con modalità e materiali in grado di armonizzarsi nel contesto dell'edilizia storica di Pescaglia.

A questo scopo si rimanda all'U.T Comunale la predisposizione di apposita scheda con l'indicazione delle tipologie degli sportelli, dei materiali e delle coloriture.

Tale scheda ha carattere prescrittivo e sarà pertanto trasmessa agli enti gestori dei servizi affinché ne informino gli utenti al momento dei nuovi allacciamenti o nel caso di spostamenti degli strumenti di misurazione.

2) Prescrizioni per gli elementi di arredo urbano (insegne, tende, e illuminazione esterna)

Le insegne devono essere collocate all'interno dei vani porta, vani finestra o vani vetrina e non sui muri esterni.

I sistemi di illuminazione esterna dovranno essere in sintonia con i caratteri degli edifici.

Art. 48 - Aumento del numero delle unità immobiliari

La formazione di nuove unità immobiliari è consentita per gli edifici con superficie utile calpestabile non inferiore a quella definita dal Regolamento Edilizio. Nel caso di edifici di valore architettonico, le unità immobiliari dovranno essere dimensionate sulla base di un progetto unitario che tenga conto delle peculiarità e delle caratteristiche tipologiche dell'edificio.

Per gli edifici di valore architettonico e ambientale non è comunque mai ammessa la divisione, mediante tramezzature di qualsiasi genere di spazi di particolare pregio, quali saloni, androni, e di locali caratterizzati da superfici voltate e/o da soffitti a cassettoni.

Per interventi che prevedono un numero maggiore di 3 unità sarà necessario procedere alla formazione di piano attuativo.

Art. 48 bis – Destinazioni d'uso ammesse sugli edifici compresi all'interno della Aree Urbane Storiche

Sugli edifici compresi all'interno delle Aree Urbane Storiche non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo industriale ed artigianale ad eccezione

delle botteghe artigianali o di servizio o agricole con l'attività ad esse connesse.

Sono ammesse tutte le altre destinazioni con preferenza per quelle residenziali, se compatibili con le caratteristiche architettoniche, tipologiche e storiche dell'edificio ed a condizione che le caratteristiche architettoniche, tipologiche e storiche dell'edificio, ed a condizione che le caratteristiche urbanistiche dell'area garantiscano adeguate possibilità di accesso e di parcheggio.

Il passaggio da una categoria d'uso ad altra che comporti aumento delle condizioni di traffico viario e necessità di parcheggi, è subordinato al reperimento di aree a parcheggio pubbliche o private anche non contigue all'area ed all'edificio sui quali si interviene, ma poste a ragionevole e limitata distanza da questi ultimi.

Tale verifica dovrà essere dimostrata negli elaborati progettuali e dovrà rispettare i parametri di legge per le varie destinazioni previste.

In caso di reperimento di spazio a parcheggio in area non contigua, la medesima sarà soggetta alla stipula di atto d'obbligo unilaterale tra il Comune ed i soggetti interessati all'intervento, che vincoli la destinazione del parcheggio in funzione dell'attività prevista dall'intervento.

L'atto d'obbligo sarà trascritto a spese e cura dei proprietari dell'area nei registri immobiliari.

Il reperimento dei parcheggi in area destinata a parcheggio pubblico è subordinato al consenso dell'Amministrazione Comunale da esprimersi con Deliberazione Consiliare.

Nel caso non sia possibile reperire spazi a parcheggio così come richiesto ai commi precedenti, il Comune può concedere di monetizzare la dotazione di posti auto necessaria finalizzando le risorse ricavate alla realizzazione di parcheggi pubblici.

Art. 49 - Norme particolari per la fattibilità degli interventi

Per tutti gli interventi di cui al presente Capo la fattibilità è in funzione della cartografia della pericolosità idraulica e geomorfologia e dei relativi abachi di correlazione di cui all'art. 17, secondo i criteri definiti nella Relazione di Fattibilità e fatto salvo quanto previsto al Titolo II° delle presenti norme.

In particolare tutti gli interventi edilizi previsti dal R.U., comunque denominati e ricadenti anche in parte in aree classificate dal PAI, dovranno sottostare a quanto previsto dalle Norme del PAI stesso e, nei casi dovuti

essere sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

Nel caso dei Piani Attuativi il parere dell'Autorità di Bacino deve essere preventivo alla loro adozione.

In ogni caso il rilascio degli atti abilitativi o l'attuazione degli interventi di trasformazione del territorio (nuovi insediamenti e interventi di sostituzione dei tessuti insediativi) nelle aree classificate ad alta pericolosità idraulica e geomorfologica è subordinata alla esistenza od alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio o di messa in sicurezza, eventualmente ritenuta necessaria dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio per la tutela da rischi di esondazione o di frana.

Art. 50 - Norme per gli edifici condonati

Nel caso d'interventi su edificio condonato che non risponda alla tipologia ricorrente, si richiede un progetto di " Riqualficazione " tale da ripristinare le caratteristiche peculiari strutturali, tipiche del territorio di Pescaglia con modifica e sostituzione degli elementi di finitura, come tamponamenti, infissi, gronde, manto di copertura, comignoli e altri elementi costituenti l'organismo condonato.

Il comune può rendere obbligatori questi interventi-

CAPO 3° - Disciplina delle aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate di recente formazione

Art. 51 Aree urbanizzate di recente formazione a carattere prevalentemente residenziale.

Sono gli insediamenti di recente formazione sviluppatasi dagli anni '60 in poi ai margini degli insediamenti storici o lungo le principali direttrici di fondovalle.

Corrispondono alle "Zone omogenee B" del D.M. 1444/68.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale, direzionale, commerciale di vicinato, artigianale (di servizio compatibili con la residenza), turistico ricettiva, pubblica o di interesse collettivo.

1 - Qualora all'interno di queste aree siano presenti edifici classificati con valore architettonico e/o ambientale, mediante l'apposita schedatura saranno ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,

restauro e risanamento conservativo, il recupero del sottotetto ai fini abitativi secondo le modalità previste dalla L.R. 5/2010. Per gli edifici di valore ambientale sono consentiti inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'adeguamento delle altezze con rialzamento del sottotetto abitato nei limiti di altezza definiti nell'art. 3 della L.R. 5/2010, nonché i rialzamenti dovuti all'inserimento di cordoli in cemento armato necessari per l'adeguamento sismico e gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche, secondo le modalità di esecuzione dell'art. 45, *"modalità di esecuzione degli interventi per gli edifici classificati di valore architettonico e ambientale"*.

2 - Sugli edifici classificati di nessun valore sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono ammessi restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, il recupero del sottotetto ai fini abitativi secondo le modalità previste dalla L.R. 5/2010, l'adeguamento delle altezze con rialzamento del sottotetto abitato nei limiti di altezza definiti nell'art. 3 della L.R. 5/2010, nonché i rialzamenti dovuti all'inserimento di cordoli in cemento armato necessari per l'adeguamento sismico, sostituzione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Sono ammessi inoltre interventi di ristrutturazione urbanistica a condizione che venga presentato il necessario piano attuativo con l'individuazione degli spazi pubblici previsti per le diverse zone omogenee.

3 - ampliamenti di edifici esistenti fino a un massimo di 150 mc. per adeguamenti igienico sanitari e funzionali;

4 - Opere pertinenziali come definite dal Regolamento Edilizio.

5 - I cambi d'uso a destinazione residenziale potranno essere realizzati con contestuale adeguamento delle altezze ai minimi di legge e ampliamento volumetrico fino ad un massimo di 150 mc.

6 - Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali dei comparti interessati e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio

interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata.

Le aree urbane di recente formazione si articolano nelle seguenti sottozone:

Bar – Aree urbane di riqualificazione

Bac – Aree urbane consolidate

Bau – Aree agro-urbane

Art. 52 – Aree urbane di riqualificazione residenziale Bar

Sono aree parzialmente edificate da riqualificare sotto il profilo dei servizi e degli spazi pubblici all'interno delle quali sono ammessi:

1 – per gli edifici di valore architettonico e ambientale gli interventi previsti all'art. 51 commi 1;

2- per gli edifici di nessun valore gli interventi previsti all'art. 51 commi 2 e 5; sono ammessi inoltre gli ampliamenti di cui al punto 3 dell'art 51 per i fabbricati esistenti su lotti saturi già accampionati alla data di adozione del R.U.;

3- interventi di nuova edificazione nei lotti liberi mediante intervento diretto.

4 – Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno rispettare la distanza minima di 5 mt dai confini e dai fili stradali e di 10 mt. dai fabbricati;

5 – Le pertinenze potranno essere realizzate con le modalità di cui all'art. 51 comma 4 nel rispetto delle distanze fissate dal Codice Civile e comunque definite nel R.E. ad eccezione delle aree di pertinenza di edifici classificati di valore architettonico dove saranno consentite solamente: piscine interrate, autorimesse interrate, volumi tecnici interrati e piccole serre domestiche.

All'interno delle UTOE sono state individuate le seguenti aree BAR

1) U.T.O.E. F1 San Martino in Freddana e Mosagrati

Area Bar 1: Località Monsagrati

Parametri Urbanistici

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,2 mc/mq

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 40%

Hmax = ml.7,00

N° max piani fuori terra = 2

N° max nuove abitazioni = 8

Area Bar 2: Località S.Martino in Freddana via della Chiesa

Parametri Urbanistici :

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,2 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 40%

Hmax = ml.7,00

N° max piani fuori terra = 2

N° max nuove abitazioni = 2

Area Bar 3: Località S.Martino in Freddana via Don Aldo Mei

Parametri Urbanistici :

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,2 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 40%

Hmax = ml.7,00

N° max piani fuori terra = 2

N° max nuove unità immobiliari = 4.

Area Bar 4: Località S.Martino in Freddana

Parametri Urbanistici :

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,2 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 40%

Hmax = ml.7,00

N° max piani fuori terra = 2

N° max nuove abitazioni = 1

Totale nuove abitazioni nelle Bar dell'UTOE F1 = 15

2) U.T.O.E. F2 Fiano Loppeggia:

Area Bar 1: località Caterozzi

Parametri Urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,3 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 43%

Hmax a monte = ml.7,00

Hmax a valle = ml.10,50

N° max piani fuori terra a monte = 2

N° max piani fuori terra a valle = 3

N° max nuove abitazioni = 1

Totale nuove abitazioni nelle Bar dell'UTOE F2 =1

3) U.T.O.E.- P1 Piegaio:

Area Bar 1: località Trebbio

Parametri Urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,3 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 43%

Hmax = ml.7,00

N° max piani fuori terra = 2

N° max nuove abitazioni = 4

Area Bar 2: località Piegaio Basso

Parametri Urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,3 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 43%

Hmax = ml.7,00

N° max piani fuori terra = 2

N° max nuove unità immobiliari = 10

Totale nuove abitazioni nelle Bar dell'UTOE P1 =14

4) UTOE P2 centri collinari della Val Pedogna

Nell'UTOE P2 è ammesso un volume massimo di mc.8.000 pari a 10 abitazioni ripartiti al massimo in mc. 1000 e 2 abitazioni per ogni centro. Di tali volumetrie possono usufruire solo i residenti del nucleo e possono essere utilizzati anche per servizio pubblico fuori della zona A.

4).1- UTOE P2 centri collinari della Val Pedogna

Area Bar 1: località Pescaglia

Parametri Urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,5 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 50%

Hmax a monte = mt.7,00

H max a valle = mt. 10,50

N° max piani fuori terra = 2 a monte

N° max piani fuori terra = 3 a valle

N° max nuove abitazioni = 2

4).2 - UTOE P2 centri collinari della Val Pedogna

Area Bar 2: località Gello

Parametri Urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,5 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 50%

Hmax a monte = mt.7,00

H max a valle = mt. 10,50

N° max piani fuori terra = 2 a monte

N° max piani fuori terra = 3 a valle

N° max nuove unità immobiliari = 2

4).3 - UTOE P2 centri collinari della Val Pedogna

Area Bar 3 località Colognora

Parametri Urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,5 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 50%

Hmax a monte = mt.7,00

H max a valle = mt. 10,50

N° max piani fuori terra = 2 a monte

N° max piani fuori terra = 3 a valle

N° max nuove unità immobiliari = 2

4).4 - UTOE P2 centri collinari della Val Pedogna

Area Bar 4 località Grabbia/Vetriano

Parametri Urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,5 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 50%

Hmax a monte = mt.7,00

H max a valle = mt. 10,50

N° max piani fuori terra = 2 a monte

N° max piani fuori terra = 3 a valle

N° max nuove abitazioni = 1

4).5 - UTOE P2 centri collinari della Val Pedogna

Area Bar 5: località Ripa/Vetriano

Parametri Urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,5 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 50%

Hmax a monte = mt.7,00

H max a valle = mt. 10,50

N° max piani fuori terra = 2 a monte

N° max piani fuori terra = 3 a valle

N° max nuove abitazioni = 1

Totale nuove abitazioni nelle Bar dell'UTOE P2 =8

5) UTOE T1 – Pascoso S.Rocco

Area Bar 1: località Aiola

Parametri Urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,5 mc/mq.

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 50%

H max a monte = mt.7,00

H max a valle = mt. 10,50

N° max piani fuori terra = 2 a monte

N° max piani fuori terra = 3 a valle

N° max nuove abitazioni = 2

Totale nuove abitazioni nelle Bar dell'UTOE T1 =2

Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata

Art. 53 – Aree urbane consolidate residenziale Bac

Sono aree totalmente o parzialmente edificate all'interno delle quali sono ammessi interventi limitati a causa di riscontrate condizioni di pericolosità idraulica e/o geomorfologia, o semplicemente perché l'area è effettivamente satura.

1 – per gli edifici di valore architettonico e ambientale gli interventi previsti all'art. 51 commi 1;

2–per gli edifici di nessun valore gli interventi previsti all'art. 51 commi 2, 3 e 5;

3 – Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno rispettare la distanza minima di 5 mt dai confini e dai fili stradali e di 10 mt. dai fabbricati;

4 – Le pertinenze potranno essere realizzate con le modalità di cui all'art. 51 comma 4 nel rispetto delle distanze fissate dal Codice Civile e comunque definite nel R.E. ad eccezione delle aree di pertinenza di edifici classificati di valore architettonico dove saranno consentite solamente: piscine interrato, autorimesse interrato, volumi tecnici interrati e piccole serre domestiche.

Nel caso di aree ad alta pericolosità geomorfologica G.4 (Allegato A4) o pericolosità da frana P4 per il P.A.I. (Allegato A3), nelle aree e sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti nelle aree in frana attiva, sono inoltre consentiti gli interventi che non comportino aumento di superficie coperta, di volume e di carico urbanistico.

Nel caso di aree ad alta pericolosità idraulica I.4 (allegato A5) o P4 o AP per il P.A.I. (Allegato A10) non sono ammessi interventi che comportino aumenti di superficie coperta, fatte salve tettoie senza tamponature laterali, o incremento dei carichi urbanistici.

In presenza di aree di pertinenza fluviale all'interno di queste aree si deve tenere conto di quanto previsto per all'art. 31 del Titolo II delle presenti norme.

Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata

Art. 54 – Aree agro-urbane Bau

Sono aree di completamento caratterizzate da edilizia sparsa e scarsamente aggregata dove non sono previsti interventi di nuova edificazione, salvo che per dimostrate esigenze, nel qual caso sarà possibile utilizzare parte delle volumetrie previste in altre UTOE dello stesso sistema territoriale con

l'assenso dell'Amministrazione Comunale; tale assenso potrà essere espresso mediante adozione di variante al R.U. a condizione che non venga modificato il dimensionamento complessivo del R.U, e per una volumetria massima di mc.1000.

1 – per gli edifici di valore architettonico e ambientale gli interventi previsti all'art. 51 commi 1;

2–per gli edifici di nessun valore gli interventi previsti all'art. 51 commi 2, 3 e 5;

3 – Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno rispettare la distanza minima di 5 mt dai confini e dai fili stradali e di 10 mt. dai fabbricati;

4 – Le pertinenze potranno essere realizzate con le modalità di cui all'art. 51 comma 4 nel rispetto delle distanze fissate dal Codice Civile e comunque definite nel R.E. ad eccezione delle aree di pertinenza di edifici classificati di valore architettonico dove saranno consentite solamente: piscine interrato, autorimesse interrato, volumi tecnici interrati e piccole serre domestiche.

In ogni caso nelle aree a pericolosità idraulica elevata I.3 (comprendente la classe P2 Art.23 del PAI) e pericolosità geomorfologica G.3 (comprendente la classe P3 Art.13 del PAI) la fattibilità degli interventi è subordinata ad approfondimenti delle indagini geologiche e degli studi idraulici e agli eventuali interventi di messa in sicurezza.

Per quanto riguarda il T. Vinciola, dovrà essere fatto riferimento agli esiti degli studi idraulici dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio e secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 63 delle presenti norme.

Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata

Area Bau : Località Torcigliano

Parametri Urbanistici

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,2 mc/mq

Rapporto di copertura (Rc) = 30%

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 40%

Hmax a monte = ml.7,00

Hmax a valle = ml. 10,50

N° max piani fuori terra = 2 a monte

N° max piani fuori terra = 3 a valle

N° max nuove abitazioni = 1

Totale nuove abitazioni nelle Bau dell'UTOE F3 = 1

Art. 55 – Aree di nuova urbanizzazione residenziale Cnu

Tali zone corrispondono alle "zone omogenee C" del D.M. 1444/68

Le aree di nuova urbanizzazione sono aree a destinazione prevalentemente residenziale localizzate all'interno delle UTOE e sono finalizzate al consolidamento dei maggiori centri abitati del Comune, alla riqualificazione e integrazione dei tessuti urbani scarsamente coerenti ed alla riqualificazione ambientale.

L'attuazione degli interventi è subordinata alla presentazione di piano urbanistico attuativo, d'iniziativa pubblica o privata nel rispetto dei comparti individuati negli elaborati grafici, e nel rispetto degli standards urbanistici previsti dal D.M. 1444/68 e di quanto previsto al precedente art.38 secondo le procedure previste dal Regolamento Edilizio.

L'attuazione può avvenire anche per sub comparti funzionali da concordare con l'Amministrazione Comunale a condizione che siano rispettati gli standard urbanistici e che sia garantita la piena funzionalità delle opere di urbanizzazione con particolare riferimento all'accessibilità ed alle reti dei sottoservizi. Le quote di standard, di sottoservizi e strade, nonché quelle relative alla capacità edificatoria, dovranno essere proporzionali alle quote di proprietà. Nel caso di subcomparti attuati in tempi diversi si assume come criterio generale che i primi interventi d'attuazione in ordine temporale non possono pregiudicare e/o penalizzare gli interventi successivi.

Per tutti gli interventi previsti dal presente articolo valgono i seguenti parametri urbanistici:

- indice di fabbricabilità territoriale (It) = 0,8 mc/mq
- Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,5 mc/mq.
- rapporto di copertura = 30%
- Altezza massima a monte = 7 mt.
- Altezza massima a valle = 10,50 mt.
- N° max piani fuori terra= 2 a monte

- N° max piani fuori terra 3 a valle
- Distanza minima dalla strada = 5 mt.
- Distanza minima dai confini = 5 mt.

La SUL massima è data dal rapporto fra il volume ammissibile diviso per l'altezza virtuale pari a 3 mt.

Per ogni comparto vengono definiti il volume ammissibile, la superficie utile lorda massima ed il numero massimo di abitazioni.

- la superficie utile lorda degli alloggi di nuova costruzione non potrà essere inferiore a mq. 50.

Per ogni alloggio si devono prevedere almeno 2 posti auto nel rispetto delle quantità minima prevista dalla L.122/89 o quanto previsto dalle Norme vigenti per le altre destinazioni.

All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni.

- Residenziali, direzionali, artigianato d'arte e di servizio (purchè compatibile con le norme vigenti in materia di emissioni sonore), commerciali di vicinato, turistico-ricettiva (alberghiera ed extralberghiera), pubbliche o di interesse pubblico, parcheggio a servizio delle suddette destinazioni, verde privato.

I comparti individuati nella cartografia del R.U. sono delimitati con linea punteggiata di colore nero. La superficie territoriale indicata per i singoli comparti si riferisce all'intero comparto così come delimitato dalla suddetta linea punteggiata.

All'interno dei comparti il R.U. può indicare anche aree destinate a viabilità pubblica, parcheggi e verde pubblico, la cui superficie concorre, in ogni caso, alla determinazione della superficie territoriale. I parametri urbanistici sono stati applicati alla StU (superficie territoriale utile).

Nel pieno rispetto delle quantità e dei parametri dimensionali stabiliti nel presente articolo e ferma restando la delimitazione complessiva dell'ambito, in sede di piano attuativo potrà essere proposta una individuazione delle aree per gli interventi edificatori e per gli spazi pubblici diversa dalla rappresentazione grafica contenuta negli elaborati del R.U. che ha, pertanto, valore indicativo e non prescrittivo.

Le aree destinate ai parcheggi pubblici e al verde pubblico attrezzato poste a carico dei privati sono da conteggiarsi tra quelle da cedere al Comune.

Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata. Nel caso in cui all'interno dei comparti così come individuati siano presenti porzioni di aree a pericolosità molto elevata (geomorfologica G.4 o idraulica I.4), pur concorrendo tali porzioni alla determinazione degli indici, al loro interno non è ammessa nessuna forma di edificazione; risultano ammissibili le destinazioni di verde pubblico e verde privato che non prevedano la realizzazione di manufatti e volumi edilizi e gli interventi fattibili sono quelli determinati con gli abachi di correlazione riportati in Art.17 delle presenti norme.

All'interno delle UTOE sono state individuate le seguenti aree di nuova urbanizzazione CNU.

1) U.T.O.E. F1 San Martino in Freddana e Monsagrati :

- Area CNU 1 : numero massimo nuove abitazioni : 19
St = 12.861 mq.
Stu = 10.947 mq.
Volume ammissibile = 8.758 mc.
SUL MASSIMA : 2.919 mq.
- Area CNU 2: numero massimo nuove abitazioni: 5
St = 5.597 mq.
Stu = 4.115 mq.
Volume ammissibile = 3.292 mc.
SUL MASSIMA : 1.097 mq.
Percentuale massima con destinazione residenziale 80%
- Area CNU 3: numero massimo nuove abitazioni: 3
St = 5.166 mq.
Stu = 2398 mq.
Volume ammissibile = 1918 mc.
SUL MASSIMA : 639 mq.
Percentuale massima con destinazione residenziale 80%

All'interno dell'area Cnu3, in considerazione della presenza di terrazzo fluviale e relativa fascia di rispetto, cui l'Autorità di Bacino attribuisce pericolosità geomorfologica elevata P4; all'interno di questo comparto il piano attuativo potrà prevedere indagini di dettaglio per precisare, a scala idonea, i limiti e l'entità del terrazzo stesso in modo da giustificare la riduzione della fascia di rispetto o modificarne la perimetrazione, previo parere dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, si esclude qualsiasi forma di edificazione nell'area indicata con pericolosità geomorfologica molto elevata G.4, mentre risultano sempre ammissibili le destinazioni di verde pubblico e verde privato. Gli interventi fattibili sono quelli determinati con gli abachi di correlazione riportati in Art.17 delle presenti norme.

- Area CNU 4: numero massimo nuove abitazioni: 12
St = 13.568 mq.
Stu = 9.546 mq.
Volume ammissibile = 7.637 mc.
SUL MASSIMA: 2.545 mq.
Percentuale massima con destinazione residenziale 80%

Totale nuove abitazioni nelle Cnu dell'UTOE F1 = 39

2) U.T.O.E. F2 Fiano e Loppeggia:

- Area CNU 1: numero massimo nuove abitazioni : 4
St = 4.791 mq.
Stu = 2.691 mq.
Volume ammissibile = 2.153 mc.
SUL MASSIMA : 718 mq.

- Area CNU 2: numero massimo nuove abitazioni : 4
St = 2.339 mq.
Stu = 1.940 mq.
Volume ammissibile = 1.552 mc.
SUL MASSIMA : 517 mq.

Si ricorda il rispetto dell'art.32 delle presenti norme in relazione alla fascia di rispetto di mt.10 dal corso d'acqua e la fascia di rispetto della frana pari ad $\frac{1}{4}$ della larghezza della frana stessa.

In tali fasce di rispetto sono ammesse in ogni caso le destinazioni di verde pubblico e/o verde privato.

- Area CNU 3: numero massimo nuove abitazioni : 7
 St = 5.042 mq.
 Stu = 4.840 mq.
 Volume ammissibile = 3.872 mc.
 SUL MASSIMA : 1.290 mq.
Totale nuove abitazioni nelle Cnu dell'UTOE F2 = 15

3) U.T.O.E. P1 Piegaio – Trebbio

- Area CNU 1: numero massimo nuove abitazioni: 6
 St = 5.858 mq.
 Stu = 5.511 mq.
 Volume ammissibile = 4.408 mc.
 SUL MASSIMA : 1.470 mq.
 Percentuale massima con destinazione residenziale 70%
Totale nuove abitazioni nelle Cnu dell'UTOE P1 = 6

Al fine di una maggior tutela della qualità ambientale del paesaggio e degli insediamenti, per l'attuazione degli interventi previsti nelle aree Cnu1, Cnu2 e Cnu3 di Fiano e Loppeggia dell'U.T.O.E. F2 e nella Cnu1 dell'UTOE P1 Piegaio Trebbio, si dovranno rispettare i seguenti criteri: ridurre al minimo gli sbancamenti per mantenere il più possibile inalterato il profilo del pendio, inserendo le nuove costruzioni in armonia con la morfologia dei luoghi sia in senso trasversale che longitudinale, salvaguardando le parti boscate e i terrazzamenti agricoli e adottando materiali e tipologie edilizie congruenti con il contesto paesaggistico.

Si dovrà inoltre mitigare l'impatto paesaggistico provvedendo ad un'adeguata sistemazione del verde pubblico e del verde privato con la messa a dimora di piante arboree ed arbustive.

Art. 56 – Aree produttive artigianali e/o industriali di saturazione(D)

Sono le aree destinate all'insediamento delle attività per la produzione di beni o servizi già edificate o parzialmente edificate e corrispondono alle "Zone omogenee D" del D.M. 1444/63

All'interno di queste aree sono ammesse le seguenti destinazioni: industriale, artigianale, commercio all'ingrosso, deposito coperto o all'aperto,

direzionale, bar attività di ristoro al servizio delle attività produttive, parcheggi a servizio delle attività produttive, , residenziale di servizio alla produzione con SUL non superiore a mq. 120 per ogni unità produttiva.

Non sono ammesse le attività tossiche o nocive e insalubri.

Il regolamento urbanistico non prevede aree produttive di espansione, ma prevede invece le aree produttive di completamento.

Le aree produttive di completamento si attuano tramite intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici e secondo le limitazioni imposte dalla pericolosità idraulica o dalla presenza delle aree di pertinenza fluviale.

Rapporto di copertura (Rc) = 40%

Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 70%

Altezza massima, esclusi i volumi tecnici = mt.10,00

Distanza minima dai confini di proprietà = mt. 5

Distanza minima dalle strade = mt. 10,00

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, di adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche, di ampliamento e nuova costruzione.

Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica previa presentazione di piano urbanistico attuativo. Sono consentiti ampliamenti una tantum fino ad un massimo di mq.100 per gli adeguamenti funzionali degli edifici esistenti, o volumi tecnici ritenuti indispensabili per lo svolgimento dell'attività, anche in deroga agli indici di zona. E' consentita inoltre anche la costruzione di tettoie aperte su 4 lati motivate da esigenze produttive. Per cicli produttivi che necessitano di impianti particolari sono ammesse deroghe di altezza.

Per gli edifici esistenti all'interno di queste aree valgono le norme di cui al Capo 2° "La disciplina del patrimonio edilizio esistente" con le eventuali prescrizioni contenute nelle schede degli edifici classificati.

Per l'area produttiva dell'UTOE di S. Martino in Freddana e Monsagrati nel Comparto Dp1 sono ammesse nuove costruzioni o ampliamenti fino a 1000 mq. di superficie coperta. Per i Comparti Dp2 e Dp3, ricadenti in ambito di pericolosità idraulica molto elevata, successivamente alla progettazione di adeguate opere di mitigazione del rischio, da sottoporre al parere favorevole dell'Autorità di Bacino, la variante al Regolamento Urbanistico, necessaria per il recepimento in cartografia delle suddette opere di mitigazione, potrà

prevedere ulteriori nuove costruzioni o ampliamenti – nei limiti di mq. 1000 per il Comparto Dp2 e di mq. 5000 per il Comparto Dp3 – la cui attuazione dovrà essere subordinata alla realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione stesse, in conformità alle disposizioni dell'art. 22 del PAI e del punto 3.1, Allegato 1, del Regolamento Regionale approvato con DPGR n° 26/R del 27/04/2007.

Per l'area produttiva dell'UTOE P1 Piegajo, indicata con la sigla Dp1, non sono consentiti interventi di nuova costruzione a causa delle condizioni di alta pericolosità idraulica e per il fatto che il comparto ricade nelle aree di pertinenza fluviale di cui all'art. 60 del PTC.

Gli interventi sugli edifici esistenti sono consentiti purché non in contrasto con le norme del PAI e nel rispetto di quanto previsto al successivo art.63.

La nuova edificazione non è inoltre consentita fino all'approvazione della deperimetrazione degli insediamenti consolidati all'interno delle aree di pertinenza fluviale, secondo quanto previsto dall'art.31 comma 4 delle presenti Norme e dal P.T.C. della provincia di Lucca ed è in ogni caso subordinata a quanto previsto al successivo art. 63.

Parcheggi e piazzali devono essere realizzati con asfalto drenante e le acque meteoriche dilavanti devono essere convogliate ed eventualmente trattate prima di confluire nelle acque superficiali.

Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata.

Art. 57 - Aree per attività commerciali, direzionali e attrezzature (Dc)

Sono aree destinate alle attività commerciali e direzionali localizzate all'interno delle UTOE nelle quali sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: attività espositive e commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 1.500, attrezzature turistico-ricettive, uffici pubblici e privati.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, superamento delle barriere architettoniche, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica a parità di volume esistente, ampliamento, nuova costruzione e costruzione di autorimesse interrato.

Parametri urbanistici:

- rapporto di copertura (Rc) = 30% della superficie territoriale
- Indice di utilizzazione territoriale (Ut)=70% della superficie territoriale
- Altezza massima esclusi i volumi tecnici = 10 mt.
- Distanza minima dai confini di proprietà = 5 mt.
- Distanza minima dalle strade = 10 mt.
- Distanza minima tra i fabbricati = 10 mt.

Nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti gli interventi previsti per il recupero degli edifici esistenti di cui al capo 2°, "l'ampliamento per adeguamento igienico-sanitario o adeguamento funzionale nella misura massima di mq. 100 anche in deroga agli indici di zona, con le eventuali prescrizioni contenute nelle schede degli edifici classificati.

Nelle aree di espansione Dc 2 – Dc 3 – Dc 4 gli interventi si attuano previa approvazione di strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata nel rispetto della superficie coperta assegnata secondo la seguente tabella, purché siano rispettati i parametri urbanistici del presente articolo e la dotazione degli standard previsti dal D.M. 1444/68 e nel rispetto di quanto previsto all'art.38.

	St	Sc
Dc 2	mq. 6.767	mq. 2.000
Dc 3	mq. 7.995	mq. 2.500
Dc 4	mq. 11.090	mq. 3.000

Gli interventi sugli edifici esistenti sono consentiti purché non in contrasto con le norme del PAI e nel rispetto di quanto previsto al successivo art.63.

La nuova edificazione non è inoltre consentita fino all'approvazione della deperimetrazione degli insediamenti consolidati all'interno delle aree di pertinenza fluviale, secondo quanto previsto dall'art.31 comma 4 delle presenti Norme e dal P.T.C. della provincia di Lucca ed è in ogni caso subordinata a quanto previsto al successivo art. 63.

Parcheggi e piazzali devono essere realizzati con asfalto drenante e le acque meteoriche dilavanti devono essere convogliate ed eventualmente trattate prima di confluire nelle acque superficiali.

Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata.

Art. 58 - Aree produttive per acquacoltura

Sono aree destinate agli allevamenti ittici.

Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla manutenzione, miglioramento e adeguamento delle vasche e degli impianti destinati all'allevamento ittico. Sugli edifici esistenti valgono le norme di cui al Capo 2° del presente Titolo "La disciplina del patrimonio edilizio esistente" con le eventuali prescrizioni contenute nelle schede degli edifici classificati.

Sono consentiti altresì ampliamenti degli edifici esistenti fino ad un massimo di 150 mc. per adeguamenti igienico-sanitari degli edifici con destinazione residenziale e per dimostrate necessità aziendali nel caso degli annessi legati allo svolgimento dell'attività.

Art. 59 - Aree per attività turistico-ricettive (Tr)

1) Sono aree destinate ad attività turistico-ricettive (alberghi, residenze turistiche, ristoranti, bar) e sono localizzate all'interno delle UTOE.

Il R.U. prevede solamente l'area di Piegajo così come delimitata nel comparto TR-1.

Area TR 1

Superficie territoriale	4.690 mq.
Superficie edificabile	2.610 mq.
Superficie aree a verde e viabilità	2.090 mq.
Indice di fabbricabilità territoriale (It) =	1 mc/mq.
Indice di fabbricabilità fondiaria (If) =	2 mc/mq
Rapporto di copertura (Rc) =	30%
Indice di utilizzazione territoriale (Ut) =	60%
Superficie utile lorda ammissibile (SUL) =	1650 mq.
Volume ammissibile massimo (V) =	5000 mc.
Altezza massima a monte (H max) =	7,00 mt

Altezza massima a valle (H max) = 10,00 mt
Numero massimo piani fuori terra = 2 + seminterrato

L'attuazione degli interventi è subordinata a piano urbanistico attuativo riferito all'intero comparto, così come individuato nei relativi elaborati grafici, comprensivo del verde pubblico, della viabilità e dei parcheggi pubblici. Nel pieno rispetto delle quantità e dei parametri dimensionali stabiliti nel presente articolo e ferma restando la delimitazione complessiva dell'ambito, in sede di piano attuativo potrà essere proposta una individuazione delle aree per gli interventi edificatori e per gli spazi pubblici diversa dalla rappresentazione grafica contenuta negli elaborati del R.U., che ha, pertanto valore indicativo e non prescrittivo.

Le aree per la realizzazione dei parcheggi pubblici e del verde pubblico attrezzato poste a carico dei privati sono da conteggiarsi tra quelle da cedere al Comune.

Al fine di una maggior tutela della qualità ambientale del paesaggio e degli insediamenti, per l'attuazione degli interventi previsti nelle aree di cui al presente articolo, si dovranno rispettare i seguenti criteri: ridurre al minimo gli sbancamenti per mantenere il più possibile inalterato il profilo del pendio, inserendo le nuove costruzioni in armonia con la morfologia dei luoghi sia in senso trasversale che longitudinale.

Si dovrà inoltre mitigare l'impatto paesaggistico provvedendo ad un'adeguata sistemazione del verde pubblico e del verde privato con la messa a dimora di piante arboree ed arbustive.

Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata.

Art. 60 - Aree per attrezzature e servizi pubblici

- 1) Sono aree destinate ad ospitare attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e servizi a carattere sociale sportivo, culturale, formativo e

ricreativo e corrispondono alla zona F del D.M. 1444/68 e comprendono :

- parcheggi pubblici (P);
 - verde pubblico attrezzato (Vpa);
- attrezzature pubbliche di interesse comune (Fc);
- attrezzature scolastiche (Fs)
- aree per attrezzature pubbliche o private per l'accesso al parco delle Apuane Fap

All'interno di queste aree il R.U. non prescrive indici e parametri urbanistici.

- 2) Parcheggi pubblici (P): sono indicati con la lettera P nelle tavole del R.U.
- 3) Verde pubblico attrezzato (Vpa): sono aree destinate a verde, a spazi attrezzati per il gioco dei ragazzi; ad attrezzature e impianti sportivi all'interno delle quali è possibile la costruzione di manufatti edilizi funzionali allo svolgimento delle attività previste.
- 4) Attrezzature pubbliche di interesse comune (Fc): sono aree destinate ad attività politiche, sociali, culturali, religiose, socio-sanitarie e di interesse generale.
Per gli interventi sugli edifici e le attrezzature esistenti si rimanda a quanto previsto per la disciplina del patrimonio edilizio esistente.
- 5) Attrezzature scolastiche (Fs): sono destinate alle attività scolastiche dell'obbligo e prescolastiche ed alle attrezzature funzionali allo svolgimento di tali attività.
- 6) Attrezzature pubbliche e private per l'accesso al parco delle Alpi Apuane Fap.

Nel caso delle attrezzature previste al punto 6 l'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un piano particolareggiato d'iniziativa pubblica, che potrà essere realizzato da soggetti pubblici e/o privati previa stipula di apposita convenzione e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art.91.

Il piano attuativo oltre al rispetto delle norme vigenti in materia dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- le nuove costruzioni dovranno rispettare le tipologie costruttive ed i materiali locali e non potranno superare i due piani fuori terra;
- dovranno essere studiati varchi, quali elementi di continuità ecologica, e con visuale tra fiume e collina;

- i parcheggi ed i piazzali dovranno essere realizzati con materiali congrui al contesto ambientale provvedendo al trattamento delle acque meteoriche prima dell'immissione in acque superficiali o sul suolo ai sensi delle normative vigenti in materia.

Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata.

Art. 60bis –Parcheggio privato con box (Pp)

Gli interventi previsti dal presente articolo sono finalizzati alla riqualificazione urbana con demolizione dei box fuori terra che rappresentano elementi estranei al contesto e come tali destinati alla demolizione.

L'attuazione di questi interventi è soggetta ad un piano attuativo di iniziativa pubblica ed a carico dei privati riuniti in consorzio.

Il piano attuativo prevederà l'esproprio dell'area necessaria alla realizzazione dei box e la successiva assegnazione ai soggetti attuatori.

Ciascun box potrà avere una superficie utile massima di mq. 25 equivalente ad 1 posto auto, con altezza massima interna di mt.2,40.

Per ciascun proprietario potranno essere assegnati un numero massimo di 2 box.

I box potranno essere destinati esclusivamente ad autorimessa coperta senza possibilità di mutarne la destinazione d'uso.

Gli atti abilitativi alla costruzione delle autorimesse coperte saranno richiesti a cura e spese dei soggetti attuatori dell'intervento.

Costituisce condizione privilegiata ai fini dell'assegnazione delle autorimesse, il possesso di box esistenti condonati.

Art. 60ter –Verde urbano privato (Vup)

Sono aree previste all'interno delle CNU e individuate con apposita cartografia, finalizzate al mantenimento ed all'integrazione della vegetazione

all'interno del tessuto insediativo in grado di migliorare la qualità abitativa ed ambientale.

In tali zone non è consentita la nuova edificazione ad eccezione della realizzazione di accessi della dimensione minima necessaria. Le aree di verde pubblico privato individuate sulle tavole del R.U. devono essere utilizzate per gli interventi d'incremento e di reintegro delle alberature con funzioni di verde urbano. Il piano attuativo dovrà prevedere nell'apposita convenzione l'obbligo ed il mantenimento delle sistemazioni a verde.

Art. 61 - Aree per attività e servizi di interesse generale e per attrezzature sportive a carattere privato (Fp)

Fp1 - Comprendono aree per attività e servizi generali, attrezzature a carattere sportivo o ricreativo di tipo privato, all'interno delle quali sono ammesse le seguenti destinazioni : servizi sociali, centri ricreativi, attrezzature per il gioco e lo sport ed il tempo libero (maneggi e ricoveri per attività ippica, pesca sportiva, bocce, ristoro etc.)

Area Fp1-1 U.T.O.E F1 S. Martino Monsagrati

Destinazione d'uso ammesse :

tutte quelle previste al capo precedente

Area Fp1-2 - U.T.O.E F2 Torcigliano

Destinazione d'uso ammesse :

maneggi e ricoveri per attività ippica

Queste strutture dovranno rispettare i parametri per il dimensionamento di cui all'art. 79 " costruzione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali relativamente ai ricoveri per equini.

L'attuazione dei comparti avviene tramite piano attuativo, che dovrà essere esteso all'intera area di comparto, comprese le sistemazioni esterne.

In accordo con l'Amm.ne Comunale si potrà procedere anche all'attuazione di sub-comparti con l'assegnazione delle volumetrie in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna proprietà.

Fp2 - Sono aree private destinate a servizi a prevalente carattere generale. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle direzionali,

commerciali di vicinato, turistico-ricettive, servizi socio-sanitari, culturali, religiosi, ricreativi e per il tempo libero; è consentita anche la destinazione residenziale per lo svolgimento delle funzioni principali e nel limite massimo del 20% della S.U.L. consentita per ogni comparto d'intervento; in ogni caso le funzioni residenziali dovranno essere integrate anche tipologicamente nella struttura a destinazione principale.

In tali zone si opererà con Piani Attuativi di iniziativa privata, salvo diversa previsione, la cui estensione massima è delimitata dai limiti del comparto individuati cartograficamente nel R.U.

In base ai servizi e alle funzioni da inserire è possibile, in accordo con l'A.C. proporre anche comparti più ridotti, purché non vengano compromesse le future utilizzazioni delle parti escluse dal Piano Attuativo.

Area Fp2-1 U.T.O.E F1 S.Martino Monsagrati

Art. 62 - Le aree agricole, le aree di controllo dei caratteri del paesaggio e le aree boscate all'interno delle U.T.O.E.

Le aree agricole, le aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio e le aree boscate comprese all'interno delle U.T.O.E. sono soggette rispettivamente alla disciplina degli artt. 68, 69 e 70 delle presenti norme. Gli interventi per la nuova edificazione dovranno rispettare quanto disposto al Capo 2° del Titolo IV delle presenti norme, mentre per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si rimanda al Capo 3° del Titolo IV nel rispetto delle distinzioni fra gli interventi su edifici ad uso agricolo ed interventi su edifici ad uso non agricolo con le limitazioni derivanti dalla classificazione degli edifici di valore architettonico o ambientale, per i quali si dovranno rispettare le disposizioni di cui all'art. 45 "Modalità di esecuzione degli interventi per gli edifici classificati di valore architettonico e ambientale".

Le destinazioni d'uso ammesse sono rurale, residenziale, turistico-ricettive, ristorazione, artigianali e commerciali, secondo quanto previsto dall'art.84.

Art. 63 - Norme particolari per la fattibilità degli interventi

Per tutti gli interventi di cui al presente capo la fattibilità è in funzione della cartografia della pericolosità idraulica e geomorfologia e della relativa tabella di cui all'art. 17 e fatto salvo quanto previsto al Titolo II° delle presenti norme.

In particolare tutti gli interventi edilizi previsti dal R.U., comunque denominati e ricadenti anche in parte in aree classificate dal PAI, dovranno sottostare a quanto previsto dalle Norme del PAI stesso e, nei casi dovuti essere sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

Nel caso dei Piani Attuativi il parere dell'Autorità di Bacino deve essere preventivo alla loro adozione.

In ogni caso il rilascio degli atti abilitativi o l'attuazione degli interventi di trasformazione del territorio (nuovi insediamenti e interventi di sostituzione dei tessuti insediativi) nelle aree classificate ad alta pericolosità idraulica e geomorfologica è subordinata alla esistenza od alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio o di messa in sicurezza, eventualmente ritenuta necessaria dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio per la tutela da rischi di esondazione o di frana.

La nuova edificazione non è inoltre consentita nelle aree di pertinenza fluviale fino all'approvazione della deperimetrazione degli insediamenti consolidati, secondo quanto previsto dall'art.31 comma 4 delle presenti Norme e dal P.T.C. della provincia di Lucca.

TITOLO IV° -IL TERRITORIO APERTO

CAPO 1° Definizioni e articolazione del territorio aperto

Art. 64– Articolazione del territorio aperto

Il territorio aperto è costituito dal:

- a – territorio di interesse agricolo primario
- b – territorio a prevalente naturalità diffusa
- c – territorio a prevalente naturalità di crinale

e corrisponde al territorio non urbanizzato al quale si applica la disciplina del Capo 3° "Il territorio rurale" del Titolo IV della L.R. 1/2005, dal quale sono comunque escluse le aree urbanizzate o da urbanizzare, qualunque sia la loro destinazione, comprese all'interno delle UTOE, le aree destinate ad infrastrutture o ad attrezzature di interesse generale, i parchi naturali, e le zone a prevalente interesse ambientale.

I tre ambiti territoriali su indicati (a-b-c) sono individuati nelle Tav. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. (Carta del territorio)

Nel territorio aperto non è ammessa la localizzazione di nuovi edifici sulla sommità dei crinali per non alterare l'integrità paesaggistica del territorio, e non è consentita la nascita di nuovi nuclei abitati.

Art. 65– Il territorio di interesse agricolo primario

Il territorio di interesse agricolo primario è individuato nelle Tav1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ed è costituito principalmente da aree di rilevanza provinciale anche ai fini della tutela ambientale.

Il R.U. individua come aree ad esclusiva funzione agricola le aree destinate agli usi civici, mentre riconosce zone con prevalente funzione agricola le restanti aree.

Sono consentiti, nel rispetto dei successivi articoli:

- le trasformazioni necessarie all'ordinaria coltivazione del suolo, alle attività silvi culturali ed alle attività di pascolo e di allevamento;
- la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di sottoservizi e di impianti tecnici di modesta entità di linee di comunicazione viaria;

- la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di strade poderali e interpoderali, di larghezza non superiore a mt.4, a condizione che siano pavimentate con materiali permeabili;
- la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione quali i sottoservizi, cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, per gli acquedotti ed altri servizi tecnologici;
- l'installazione di manufatti precari per l'esercizio dell'attività agricola, comprese le serre;
- le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici esistenti con destinazione agricola e non, e la costruzione di nuove abitazioni rurali o di annessi agricoli.

Art. 66– Il territorio a prevalente naturalità diffusa

E' il territorio caratterizzato da un utilizzo del suolo con cadenze colturali periodiche non brevi e senza modifiche sostanziali del suolo e del soprassuolo.

Tale territorio è individuato dal presente R.U., come area a prevalente funzione agricola ad eccezione delle aree destinate agli usi civici, le quali sono, per legge classificate come ad esclusiva funzione agricola.

All'interno del territorio a prevalente naturalità diffusa sono ammessi i seguenti interventi nel rispetto delle specificazioni previste nelle relative sottozone di cui agli articoli successivi:

- a) gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione autoctona;
- b) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo;
- c) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
- d) la manutenzione e l'adeguamento delle esistenti linee di comunicazione viaria in termini tali da privilegiare l'utenza locale;
- e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- f) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentate con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi;

- g) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni;
- h) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per la produzione ed il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, di linee telefoniche, di rilevanza sovracomunale, limitatamente al mero attraversamento dei predetti terreni;
- i) la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per la produzione ed il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti per la depurazione e per lo smaltimento dei reflui, di rilevanza locale, in quanto al servizio di insediamenti o di attività preesistenti e confermate dagli strumenti urbanistici comunali;
- j) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre disposizioni specifiche;
- k) le trasformazioni , fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti;
- l) la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione dei rifugi e dei bivacchi.

Art. 67 – Il territorio a prevalente naturalità di crinale

E' il territorio in cui le caratteristiche di naturalità sono prevalenti e meno soggette all'azione antropica.

Le aree comprese nel territorio a prevalente naturalità di crinale sono da intendersi come zone a prevalente funzione agricola ad esclusione delle aree destinate agli usi civici definite dalla legislazione vigente quali zone ad esclusiva funzione agricola.

Gli interventi ammissibili sono quelli già individuati dal precedente art. 66 "Il territorio a prevalente naturalità diffusa" con le seguenti precisazioni:

- gli impianti di cui alle lettere g), h) ed i) sono consentiti a condizione che ne sia dimostrata l'indispensabilità in assenza di valide alternative e con costi, comprensivi delle necessarie opere di mitigazione degli impatti, non irragionevolmente superiori;

- le opere di cui alle lettere f),g),h) e k) non devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

Sono ritenuti ammissibili ai fini dell'utilizzazione degli edifici esistenti, le attività zootecniche, le destinazioni per abitazioni ordinarie e rurali, per gli annessi destinati all'attività agricola, per ricoveri e bivacchi legati alle attività escursionistiche, per l'agriturismo ed il turismo rurale e per le attrezzature tecnologiche.

Valgono comunque le norme riportate ai successivi articoli relativi alle singole sottozone.

Art. 68 – Le aree agricole

Sono le aree destinate alle attività agricole come definite dall'art. 2135 del CC come modificato dal Dlgs 228/2001; comprendono la cura di una o più fasi del ciclo biologico di piante e animali e quindi tutto quanto è relativo alla coltivazione di terreni agricoli, alla silvicoltura e all'allevamento. Sono in esse comprese nuove forme come:

- allevamenti intensivi senza nesso di causalità con la superficie agricole utilizzate (factory farming)
- allevamenti minori cioè di specie poco diffuse (a solo titolo esemplificativo si indica l'elicoltura, la lombricoltura e ogni altro allevamento simile);
- allevamento di fauna selvatica per ripopolamento e produzioni alimentari);
- cinotecnica (allevamento, selezione e addestramento cani);
- acquicoltura;
- apicoltura stanziale o tramite nomadismo;
- allevamento e stallaggio equino comprensivo dell'addestramento e l'utilizzo dell'animale in terapie medico-sociali e per uso turistico-ricreativo.

In esse possono esservi esercitate anche le attività complementari e connesse all'attività agricola. Ai sensi della legislazione vigente si considerano **attività complementari e connesse** alla attività agricola quelle che comprendono la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la valorizzazione dei prodotti ottenuti in via prevalente all'interno dell'azienda agricola nonché la fornitura di servizi attraverso l'uso prevalente delle risorse dell'azienda (o delle aziende in forma associata) ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e dell'agriturismo ai sensi della legislazione regionale

vigente. Ai sensi del Dlgs 228/2001 sono da considerarsi alle trasformazioni agricole tradizionali come cantina, frantoio e caseificio anche la preparazione di confetture, composte, yogurt, birra, attività molitori e simili.

In queste aree sono consentiti:

- e) gli interventi necessari alla coltivazione del suolo a condizione che sia garantita una corretta regimazione idraulica e che non comportino modifiche all'orografia del territorio tali da produrre alterazioni significative dell'ambiente e del paesaggio;
- b) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, a destinazione agricola e non, la costruzione di nuove abitazioni rurali in aziende agricole solo se condotte da IAP ed annessi agricoli da parte degli IAP, IA, OAA, AS qualora non dispongano di superficie in coltivazione sufficienti per la richiesta del PMAA ai sensi dell' Art 5 DPGR 7r/2010 "Condizioni per la costruzione di annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superficie minime fondiari e eccedente le capacità produttive aziendali" (art 41 comma 7 LR 1/2005) secondo i seguenti limiti dimensionali

Limite SAT	Imprenditori agricoli	Altri operatori	
	IAP, IA e COLTIVATORI DIRETTI	OAA	AS
< 0.5ha	40 SUL max	30 SUL max	40 SUL max
0.501: 2.0ha	60 SUL max	50 SUL max	60 SUL max
>2.01ha	80 SUL max	60 SUL max	80 SUL max

Altezza massima in gronda 2,50 m. salvo la comprovata necessità di altezze superiori necessarie ai cicli produttivi agricoli delle aziende e/o degli operatori agricoli.

Per la costruzione di tali annessi è necessario il permesso di costruire. Non è richiesto il programma aziendale.

La costruzione di tali annessi è consentita a condizione che sul fondo in questione non vi siano edifici esistenti da poter utilizzare come annessi e che non vi siano altri fabbricati per i quali sia intervenuta la variazione d'uso da agricola ad abitativa nel decennio precedente la richiesta.

La richiesta deve essere inoltre corredata da una relazione tecnico-agronomica a firma di tecnico abilitato con competenze nel settore agricolo-forestale-zootecnico contenente:

1. anagrafica aziendale;
2. dimostrazione dei requisiti di esistenza di attività agricola;
3. descrizione dell'attività attuale dell'azienda con particolare riferimento a:
 - attività agricole in essere;
 - edifici esistenti in azienda e loro utilizzo;
 - descrizione delle attività eseguite e programmate con particolare riferimento alla necessità di realizzazione dell'intervento edilizio in relazione all'attività agricola;
 - descrizione degli interventi edilizi di progetto;
 - verifica di conformità con gli strumenti urbanistici ed edilizi comunali;
 - dimensionamento dell'intervento in funzione del vigente regolamento;
 - verifica di compatibilità della struttura con il paesaggio rurale da parte del Collegio degli esperti in materia ambientale o da Commissione Comunale;
 - individuazione di risorse paesaggistiche ed ambientali;
 - descrizione delle opere di mitigazione degli interventi edilizi;
 - attestazione di conformità dei requisiti igienico-sanitari nonché di idoneità all'esercizio dell'attività produttiva prevista,
 - idonea documentazione per lo smaltimento dei reflui e di protezione dagli inquinanti.

L'A.C. mediante il Sistema Informativo Territoriale provvederà a censire la composizione dell'azienda nella specifica UTE.

Il rilascio è vincolato alle seguenti disposizioni:

1. non destinare l'annesso ad uso diverso da quello agricolo,
2. coltivare e mantenere il fondo in efficienza ambientale,
3. non operare cambio di destinazione di quanto realizzato, nè operare cambi di destinazione degli altri manufatti presenti sui terreni dichiarati facenti parte dell'azienda,
4. mantenere in coltivazione la superficie asservita al fondo per almeno 10 anni
5. non alienare parte della superficie asservita per 20 anni salvo le eccezioni riportate nel Capo III della LR 1/2005 s.m.i e dai relativi regolamenti di attuazione DPGR 5r/2007 e 7/2010
6. non avere operato cambio di destinazione di manufatti agricoli nel decennio precedente alla richiesta.

7. Sono valide le eccezioni riportate dalla LR1\2005 s.m.i e relativi regolamenti d'attuazione.

Non possono essere autorizzati annessi richiesti dallo stesso "operatore" su UTE distanti meno di 2Km dai perimetri esterni mappati . e dichiarati come facenti parte dell'azienda.

Oltre tale dimensionamento è necessario presentare il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA). Il superamento dell'altezza massima in gronda deve essere sempre dimostrato mediante il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale redatto ai sensi della LR 1/2005 DPGR 5R/2007 e s.m.i.

Ai fini zootecnici e di allevamento è sempre possibile la realizzazione di concimaie, letterie, basamenti in qualsiasi materiale rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti e nel rispetto della LR 20-10-2009 n. 59 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni, n. 30 del 31 luglio 2010) e dalle buone pratiche zootecniche.

E' consentita la costruzione di manufatti precari per l'esercizio dell'attività agricola comprese le serre temporanee così come definita al successivo Art. 81 "Costruzione di manufatti a carattere precario e serre temporanee";

c) opere pertinenziali funzionali alla residenza o allo svolgimento dell'attività agricola e agrituristica;

d) l'apertura di nuove strade poderali, per comprovate necessità legate alle attività agricole forestali, purché non superino i m.4 di larghezza ed il manto di usura sia realizzato con materiali naturali e permeabili;

e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, di linee telefoniche di rilevanza comunale e sovracomunale.

Nel caso di reti di interesse sovracomunale è consentito solo l'attraversamento;

- f) nel caso di aree agricole in fase di abbandono o in avanzato stato di degrado e già interessate dall'avanzamento del bosco, è possibile recuperare le aree in questione per lo sfruttamento agricolo, al fine di conservare l'integrità fisica del territorio;
- g) la manutenzione e l'adeguamento della rete viaria esistente.

Art. 69 – Le aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio

Sono le aree caratterizzate dalle sistemazioni storiche collinari a ciglioni e terrazzi o aree di particolare interesse panoramico e sono perimetrare nelle Tav. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (Carta del territorio)

Queste aree sono classificate come aree a prevalente funzione agricola.

Gli interventi ammessi in queste aree sono quelli volti alla conservazione degli argini, dei muretti a secco, dei terrazzamenti ed alla riorganizzazione del sistema idraulico superficiale.

Sono altresì consentite opere pertinenziali, così come definite dal Regolamento Edilizio, funzionali alla residenza od allo svolgimento dell'attività agricola e agrituristica, a condizione che non alterino, in maniera sostanziale la natura e la consistenza delle opere terrazzate e ciglionate.

Sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei singoli edifici a destinazione agricola e non, la costruzione di nuove abitazioni rurali in aziende agricole solo se condotte da IAP ed annessi agricoli da parte degli IAP, IA, OAA, AS qualora non dispongano di superficie in coltivazione sufficienti per la richiesta del PMAA ai sensi dell' Art 5 DPGR 7r/2010 "*Condizioni per la costruzione di annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superficie minime fondiarie o eccedente le capacità produttive aziendali*" (art 41 comma 7 LR 1/2005) secondo i seguenti limiti dimensionali

Limite SAT	Imprenditori agricoli	Altri operatori	
	IAP, IA e COLTIVATORI DIRETTI	OAA	AS
< 0.5ha	40 SUL max	30 SUL max	40 SUL max
0.501: 2.0ha	60 SUL max	50 SUL max	60 SUL max
>2.01ha	80 SUL max	60 SUL max	80 SUL max

Altezza massima in gronda 2,50 m. salvo la comprovata necessità di altezze superiori necessarie ai cicli produttivi agricoli delle aziende e/o degli operatori agricoli.

Per la costruzione di tali annessi è necessario il permesso di costruire. Non è richiesto il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale.

La costruzione di tali annessi è consentita a condizione che sul fondo in questione non vi siano edifici esistenti da poter utilizzare come annessi e che non vi siano altri fabbricati per i quali sia intervenuta la variazione d'uso da agricola ad abitativa nel decennio precedente la richiesta.

La richiesta deve essere inoltre corredata da una relazione tecnico-agronomica a firma di tecnico abilitato con competenze nel settore agricolo-forestale-zootecnico contenente:

1. anagrafica aziendale;
2. dimostrazione dei requisiti di esistenza di attività agricola;
3. dimostrazione che l'intervento non altera in modo sostanziale l'assetto delle sistemazioni storiche tradizionali;
4. dimostrazione che l'intervento non altera l'efficienza del reticolo idrico superficiale di smaltimento delle acque meteoriche;
5. descrizione dell'attività attuale dell'azienda con particolare riferimento a:
 - attività agricole in essere;
 - edifici esistenti in azienda e loro utilizzo;
 - descrizione delle attività eseguite e programmate con particolare riferimento alla necessità di realizzazione dell'intervento edilizio in relazione all'attività agricola;
 - descrizione degli interventi edilizi di progetto;
 - verifica di conformità con gli strumenti urbanistici ed edilizi comunali;
 - dimensionamento dell'intervento in funzione del vigente regolamento;
 - verifica di compatibilità della struttura con il paesaggio rurale da parte del Collegio degli esperti in materia ambientale o da Commissione Comunale;
 - individuazione di risorse paesaggistiche ed ambientali con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico- agrarie esistenti;
 - descrizione delle opere di mitigazione degli interventi edilizi;
 - attestazione di conformità dei requisiti igienico-sanitari nonché di idoneità all'esercizio dell'attività produttiva prevista,
 - idonea documentazione per lo smaltimento dei reflui e di protezione dagli inquinanti.

L'A.C. mediante il Sistema Informativo Territoriale provvederà a censire la composizione dell'azienda nella specifica UTE.

Il rilascio è vincolato alle seguenti disposizioni:

- non destinare l'annesso ad uso diverso da quello agricolo,
- coltivare e mantenere il fondo in efficienza ambientale,
- non operare cambio di destinazione di quanto realizzato, nè operare cambi di destinazione degli altri manufatti presenti sui terreni dichiarati facenti parte dell'azienda,
- mantenere in coltivazione la superficie asservita al fondo per almeno 10 anni
- non alienare parte della superficie asservita per 20 anni salvo le eccezioni riportate nel Capo III della LR 1/2005 s.m.i e dai relativi regolamenti di attuazione DPGR 5r/2007 e 7/2010
- non avere operato cambio di destinazione di manufatti agricoli nel decennio precedente alla richiesta.

Sono valide le eccezioni riportate dalla LR1\2005 s.m.i e relativi regolamenti d'attuazione.

Non possono essere autorizzati annessi richiesti dallo stesso "operatore" su UTE distanti meno di 2Km dai perimetri esterni mappati e dichiarati come facenti parte dell'azienda.

Oltre tale dimensionamento è necessario presentare il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA). Il superamento dell'altezza massima in gronda deve essere sempre dimostrato mediante il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale redatto ai sensi della LR 1/2005 DPGR 5R/2007 e s.m.i.

Ai fini zootecnici e di allevamento è sempre possibile la realizzazione di concimaie, lettiere, basamenti in qualsiasi materiale rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti e nel rispetto della LR 20-10-2009 n. 59 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni, n. 30 del 31 luglio 2010) e dalle buone pratiche zootecniche.

In particolare sono ammessi interventi sino al restauro e risanamento conservativo per gli edifici classificati di valore architettonico, e fino alla ristrutturazione edilizia per gli edifici di valore ambientale, sempre nel rispetto delle modalità previste al Capo 3° del presente titolo.

Il recupero degli edifici da destinare ad abitazioni dovrà essere condizionato al recupero dei terrazzamenti e dei cigliani.

In tali aree non deve essere inoltre modificato il sistema delle percorrenze.

E' tuttavia consentita la realizzazione e/o l'adeguamento della viabilità pedonale o di servizio finalizzato alla coltivazione di tali aree ed alla necessità di raggiungerle con piccoli mezzi meccanici a condizione che le opere previste non alterino in maniera sostanziale i terrazzamenti e i cigliani.

Art. 70- Le aree boscate e i castagneti da frutto

1 - Le aree boscate sono quelle ricoperte da formazioni arboree ed arbustive comprese le porzioni rimaste dei castagneti da frutto.

All'interno delle aree boscate sono ammessi i seguenti interventi:

- a - le normali attività silviculturali, la raccolta dei prodotti secondari del bosco, gli interventi di rinaturalizzazione, di forestazione e di incremento della vegetazione, le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
- b - la trasformazione ed il recupero degli edifici esistenti sia con destinazione d'uso agricola, sia con destinazione diversa come previsto al successivo punto 2.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche e tipologiche dei singoli edifici: fino al restauro e risanamento conservativo per gli edifici di valore architettonico, fino alla ristrutturazione edilizia per gli edifici di valore ambientale.

Gli interventi sugli edifici di valore architettonico e ambientale dovranno rispettare le prescrizioni le modalità di cui al Capo 3° del presente titolo.

La costruzione di abitazioni rurali o di nuovi annessi agricoli è consentita esclusivamente alle aziende agricole, previa presentazione di Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) con le modalità di cui al Regolamento Regionale 5/R (testo coordinato del DPGR del 09/02/2007) ove richiesto, e solamente nelle aree libere prive di copertura forestale.

Sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei singoli edifici a destinazione agricola e non, la costruzione di nuove abitazioni rurali in aziende agricole solo se condotte da IAP ed annessi agricoli da parte degli IAP, Coltivatori Diretti, IA, OAA, AS qualora non dispongano di superficie in coltivazione sufficienti per la richiesta del PMAA ai sensi dell' Art 5 DPGR 7r/2010 "Condizioni per la costruzione di annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superficie minime fondiaria o eccedente le capacità produttive aziendali" (art 41 comma 7 LR 1/2005) secondo i seguenti limiti dimensionali

Limite SAT	Imprenditori agricoli	Altri operatori	
	IAP, IA e COLTIVATORI DIRETTI	OAA	AS
< 0.5ha	40 SUL max	30 SUL max	40 SUL max
0.501: 2.0ha	60 SUL max	50 SUL max	60 SUL max
>2.01ha	80 SUL max	60 SUL max	80 SUL max

Altezza massima in gronda 2,50 m. salvo la comprovata necessità di altezze superiori necessarie ai cicli produttivi agricoli delle aziende e/o degli operatori agricoli.

Per la costruzione di tali annessi è necessario il permesso di costruire. Non è richiesto il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA).

La costruzione di tali annessi è consentita a condizione che sul fondo in questione non vi siano edifici esistenti da poter utilizzare come annessi e che non vi siano altri fabbricati per i quali sia intervenuta la variazione d'uso da agricola ad abitativa nel decennio precedente la richiesta.

La richiesta deve essere inoltre corredata da una relazione tecnico-agronomica a firma di tecnico abilitato con competenze nel settore agricolo-forestale-zootecnico contenente:

6. anagrafica aziendale;
7. dimostrazione dei requisiti di esistenza di attività agricola;
8. dimostrazione che l'intervento non altera in modo sostanziale l'assetto delle sistemazioni storiche tradizionali;
9. dimostrazione che l'intervento non altera l'efficienza del reticolo idrico superficiale di smaltimento delle acque meteoriche;
10. descrizione dell'attività attuale dell'azienda con particolare riferimento a:
 - attività agricole in essere;

- descrizione delle attività eseguite e programmate con particolare riferimento alla necessità di realizzazione dell'intervento edilizio in relazione all'attività agricola;
- descrizione degli interventi edilizi di progetto;
- verifica di conformità con gli strumenti urbanistici ed edilizi comunali;
- dimensionamento dell'intervento in funzione del vigente regolamento;
- verifica di compatibilità della struttura con il paesaggio rurale da parte del Collegio degli esperti in materia ambientale o da Commissione Comunale;
- individuazione di risorse paesaggistiche ed ambientali con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico- agrarie esistenti;
- descrizione delle opere di mitigazione degli interventi edilizi;
- attestazione di conformità dei requisiti igienico-sanitari nonché di idoneità all'esercizio dell'attività produttiva prevista,
- idonea documentazione per lo smaltimento dei reflui e di protezione dagli inquinanti.

L'A.C. mediante il Sistema Informativo Territoriale provvederà a censire la composizione dell'azienda nella specifica UTE.

Il rilascio è vincolato alle seguenti disposizioni:

- non destinare l'annesso ad uso diverso da quello agricolo,
- coltivare e mantenere il fondo in efficienza ambientale,
- non operare cambio di destinazione di quanto realizzato, nè operare cambi di destinazione degli altri manufatti presenti sui terreni dichiarati facenti parte dell'azienda,
- mantenere in coltivazione la superficie asservita al fondo per almeno 10 anni
- non alienare parte della superficie asservita per 20 anni salvo le eccezioni riportate nel Capo III della LR 1/2005 s.m.i e dai relativi regolamenti di attuazione DPGR 5r/2007 e 7/2010
- non avere operato cambio di destinazione di manufatti agricoli nel decennio precedente alla richiesta.

Sono valide le eccezioni riportate dalla LR1\2005 s.m.i e relativi regolamenti d'attuazione.

Non possono essere autorizzati annessi richiesti dallo stesso "operatore" su UTE distanti meno di 2Km dai perimetri esterni mappati e dichiarati come facenti parte dell'azienda.

Oltre tale dimensionamento è necessario presentare il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA). Il superamento dell'altezza massima in gronda deve essere sempre dimostrato mediante il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale redatto ai sensi della LR 1/2005 DPGR 5R/2007 e s.m.i.

Ai fini agricoli, zootecnici e di allevamento è sempre possibile la realizzazione di concimaie, letterie, basamenti in qualsiasi materiale rispondente alle norme sismiche ed igienico-sanitarie vigenti e nel rispetto della LR 20-10-2009 n. 59 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni, n. 30 del 31 luglio 2010) e dalle buone pratiche zootecniche.

Non sono pertanto consentite opere di disboscamento finalizzate alla costruzione di nuovi edifici rurali. Alle imprese agricole che svolgono attività particolari di cui al successivo art. 77 è consentita solo la costruzione di annessi agricoli necessari alla conduzione dell'attività.

Tali localizzazioni non sono ammesse sulle sommità dei crinali per non alterare l'integrità paesaggistica del territorio.

La costruzione di nuove abitazioni rurali e di nuovi annessi agricoli è ammissibile nel rispetto di quanto previsto al successivo Capo 2° del presente titolo.

Sono inoltre consentite:

- c - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste forestali, le quali non devono avere larghezza superiore a m.3,50 lineari, e il cui manto di usura dovrà essere realizzato con materiali naturali e permeabili, nonché la creazione di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi.
- d - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, di linee telefoniche.

Nel caso di reti di interesse sovracomunale è consentito solo l'attraversamento.

- e - Le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo con le modalità di cui all'art. 79.
- f - La manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica e idraulica.
- g - la manutenzione e l'adeguamento della rete viaria esistente.
- h - Sono altresì consentite opere pertinenziali, così come definite dal Regolamento Edilizio, funzionali alla residenza od allo svolgimento dell'attività agricola e agrituristica, a condizione che siano completamente interrato e che non comportino opere di disboscamento. Opere pertinenziali fuori terra saranno ammesse solo se costruite in aderenza al fabbricato principale.

2 - Le destinazioni d'uso ammissibili sono : abitative, rurali, turistico-ricettive, agrituristiche, di ristorazione, artigianali e commerciali inerenti alla lavorazione e commercializzazione di prodotti legati alle attività agro-silvo-pastorali.

Le nuove destinazioni dovranno essere compatibili con le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei fabbricati.

I cambi d'uso sono consentiti per tutti gli edifici, compresi quelli rurali aventi superfici fondiari inferiori ai minimi, nonché per gli edifici con destinazione diversa da quella rurale secondo quanto previsto all'art.84 "Cambio di destinazione d'uso".

3 - L'attività forestale è di norma regolata dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale.

In coerenza con le disposizioni del P.T.C gli strumenti di pianificazione e i piani di settore assoggettano le aree boscate a uno dei seguenti regimi, le cui definizioni sono riportate nell'art.59 c.5 del P.T.C.:

- regime di conservazione
- regime di mantenimento
- regime di consolidamento
- regime di modificabilità
- regime di trasformazione

L'assoggettamento ai diversi regimi sarà definito in riferimento ai tipi vegetazionali, alla pendenza ed alla stabilità dei versanti ed alla localizzazione territoriale secondo le disposizioni dettate dell'art.59 c.6 del PTC, da un apposito piano di settore.

Le associazioni ripariali comprese all'interno delle aree boscate sono assoggettate a regime di *conservazione*.

Il regime di *modificabilità* è ammissibile soltanto in caso di forte presenza di specie infestanti.

Art. 71 - Le praterie di crinale e le aree nude

Le praterie di crinale sono aree dove prevale la naturalità, e si riscontrano sulle cime più alte del territorio. In queste aree non è consentita alcuna forma di nuova edificazione.

Queste aree sono individuate nella Tav.1 "Carta del territorio" del R.U. e nella Tav. 4 "Carta dell'ambiente e degli insediamenti" del P.S.

Le praterie di crinale sono concentrate sulle alture del M.Piglione e coincidono in gran parte con aree destinate agli usi civici con riferimento al pascolo del bestiame.

Allo scopo di conservare gli usi storici di queste aree, esse vengono assoggettate al regime di mantenimento.

Vi sono consentiti interventi volti al mantenimento ed al miglioramento della cotica erbosa, preservando l'area dall'avanzata delle specie legnose e dalla diffusione delle erbe rifiutate dal bestiame, mediante l'adozione di tecniche ecologicamente corrette. Devono comunque essere rispettate le norme previste per i siti di interesse Regionale.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono limitati esclusivamente alla manutenzione ordinaria, straordinaria, al restauro e risanamento conservativo.

Le aree nude sono per lo più aree interessate da affioramenti rocciosi e sono anch'esse individuate nella Tav.4 "Carta dell'ambiente e degli insediamenti del P.S.", e nella Tav. 1 del R.U. "Carta del Territorio".

Nei terreni interessati da affioramenti rocciosi ed erosioni superficiali possono essere definite ammissibili esclusivamente:

- a) le opere e le attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici;

b) le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici.

In queste aree è consentita soltanto l'utilizzazione per attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio.

Art. 72 – Le aree caratterizzate da emergenze geologiche

In queste aree non è consentita alcuna forma di nuova edificazione.

Sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti. In particolare sono ammessi interventi sino al restauro e risanamento conservativo per gli edifici classificati di valore architettonico, fino alla ristrutturazione edilizia per gli edifici di valore ambientale, sempre nel rispetto delle modalità previste dal Capo 3° del presente Titolo.

Sono consentiti gli interventi volti alla conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici, le opere necessarie per migliorare l'assetto idrogeologico purché non contrastanti con il valore ambientale.

E' inoltre consentita la realizzazione di attrezzature di supporto e di servizio, di percorsi e spazi di sosta, di impianti tecnici di modesta entità per favorire la fruizione di tali beni in funzione di attività escursionistiche, ricreative e di studio

Art. 73 - Aree di particolare interesse ambientale

Le aree di particolare interesse ambientale sono individuate in funzione di valori storici, ambientali e paesaggistici od in virtù di regimi normativi e vincolistici speciali.

Nel caso di sovrapposizione delle aree di cui al presente articolo, o di sovrapposizione con le aree agricole, con le aree di controllo dei caratteri del paesaggio, con le aree boscate o con le praterie di crinale e le aree nude, valgono sempre le norme più restrittive.

All'interno delle aree di cui ai successivi commi sono comunque consentiti gli interventi necessari per le opere di pubblica utilità o di interesse pubblico, a condizione che sia dimostrata l'impossibilità di una localizzazione alternativa e che non vengano alterati gli equilibri ambientali.

Queste aree, riportate nella Tav. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (Carta del territorio), comprendono :

- a) - Le aree dei Parchi naturali con le relative fasce contigue, nonché le aree di cui alla D.C.R. 10/11/1998 n°342, siti di interesse Comunitario e Zone di Protezione speciale.

Comprendono un lembo meridionale del Parco delle Alpi Apuane e le relativa fascia contigua, parte della ZPS23 "*Praterie primarie e secondarie delle Apuane*" e del PSIC20 "*M.Croce e M.Matanna*" in parte compresi all'interno del parco delle Alpi Apuane.

Relativamente a tali aree individuate sulla base dell'applicazione della direttiva Europea "Habitat" n. 92/43/CE, recepita dalla regione Toscana con DCR 10.11.98 n.342, *il R.U prende atto degli atti sovraordinati da parte del parco delle Alpi Apuane e ad esso rimanda per la disciplina degli interventi volti alla conservazione e tutela delle specie protette ai sensi della L.R. 6/4/00 n.56.*

Il R.U. recepisce, nel proprio quadro conoscitivo, la definitiva perimetrazione dei suddetti siti in seguito al provvedimento regionale.

Al loro interno non sono ammessi interventi di nuova edificazione, mentre gli interventi di recupero saranno limitati alla manutenzione ordinaria, straordinaria, al restauro ed al risanamento conservativo, salvo quanto previsto dal regolamento del parco.

Nella fascia contigua, e nei siti di interesse regionale esterni all'area del Parco delle Apuane, il R.U., per gli edifici di valore ambientale, consente interventi fino alla ristrutturazione edilizia, mentre per gli edifici di valore architettonico sono consentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo, fermo restando il rispetto dei fronti esterni, delle gronde, degli elementi di finitura e dei materiali esistenti ed il rispetto delle modalità di intervento previste dall'art. 83 "Modalità di intervento per il recupero degli edifici esistenti in zona agricola".

- b) - Le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al Titolo II del D.lgs. del 29/10/1999 n°490

Comprendono un'area vincolata ai sensi della ex L.1497/39, le fasce di protezione di fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui alla lett.c c.1° art.146 Dlgs 29/10/1999 n°490 per una profondità di 150 mt. misurata dal ciglio di sponda o dal piede degli argini, una piccola area posta a quota superiore ai 1200 mt sul livello del mare (lett.d c.1 art.146 D.lgs 29/10/1999 n°490) e le aree gravate da usi civici (lett.h c.1, art.146 Dlgs. 29/10/1999 n°490).

1) Per l'area ex1497/39 e per l'area posta a quota superiore a 1200 mt. valgono le stesse disposizioni dettate per l'area Parco, in quanto totalmente comprese all'interno del perimetro del Parco stesso.

2) *Nelle fasce di 150 mt. di rispetto fluviale la nuova edificazione sarà subordinata a criteri di rispetto ambientale e paesistico fissati dalle presenti norme anche alla luce delle diverse situazioni presenti sul territorio.*

Per gli edifici classificati di valore architettonico e ambientale sono rispettivamente ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo e interventi fino alla ristrutturazione edilizia secondo le modalità previste dall'art.83 "Modalità di intervento per il recupero degli edifici esistenti in zona agricola"

Sono inoltre consentiti gli interventi necessari per opere di bonifica e di difesa idraulica e opere di modesta dimensione necessarie alla fruizione del territorio, nonché opere forestali laddove se ne ravvisi la necessità.

3) Le aree gravate da usi civici sono classificate dal P.S. come aree ad esclusiva funzione agricola e sono rappresentate nell'allegato H "Carta degli Usi Civici" del P.S.

All'interno di queste aree sono consentiti gli interventi di cui alle lettere (a), (d), (e), (f) e (g) dell'art.66 se trattasi di aree agricole o a prato-pascolo, e quelli previsti dalle lettere (a), (d), (e), (f), (g) ed (h) dell'art.68 se trattasi di aree boscate.

Non sono ammessi interventi di nuova edificazione.

Il recupero degli edifici esistenti è consentito nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei singoli edifici, ed in funzione delle valenze paesaggistiche e del valore storico.

In particolare sono ammessi interventi sino al restauro e risanamento conservativo per gli edifici classificati di valore architettonico e fino alla ristrutturazione edilizia per gli edifici a valore ambientale, sempre nel rispetto delle modalità previste al Capo 3° del presente Titolo.

Le destinazioni d'uso ammesse nei suddetti edifici sono quelle rurali.

Nel caso che i beni di uso civico ricadano in zone con grado vincolistico maggiore, valgono sempre le norme più restrittive.

Art. 73 bis - Criteri per l'impiego di fonti energetiche alternative nel territorio aperto

Gli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche rinnovabili che abbiano carattere infrastrutturale d'interesse unitario regionale, potranno essere realizzati ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni sulla base delle determinazioni del PIER, del PIT e dei vincoli previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale.

Per l'impiego e l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti alternative di tipo puntuale si dovrà tenere conto del valore estetico e paesaggistico dei luoghi e pertanto si esclude l'installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici sugli edifici e negli spazi aperti compresi all'interno delle aree urbane storiche, e sugli edifici di valore architettonico, anche se situati in ambiti diversi dalle aree urbane storiche, nel caso di interventi eseguiti con modalità diverse da quelle previste al comma 3 dell'art. 11 del DLgs 115/2008 e dall'art. 17 della L.R. 39/2005.

L'installazione di detti impianti è comunque soggetta alle disposizioni di cui alla legislazione regionale e nazionale vigente.

Art.73 ter – Prescrizioni per la tutela ambientale negli interventi previsti nel territorio aperto.

Per gli interventi di ampliamento, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione di cui ai successivi Capo 2° e Capo 3°, le soluzioni progettuali dovranno prevedere l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali e l'adozione di sistemi che riducano il fabbisogno energetico ed idrico. Tali Interventi dovranno inoltre perseguire l'utilizzazione di energie rinnovabili e la riduzione della produzione dei rifiuti, migliorando la gestione degli stessi, agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata.

Art.73 quater – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente Titolo IV° valgono le seguenti definizioni:

Azienda agricola, forestale, zootecnica e Impresa Agricola forestale, zootecnica: L'Unità Tecnico-Economica, soggetta a gestione unitaria, che produce prodotti agricoli e che risponde ai seguenti requisiti:

- 1 - esistenza di un conduttore (persona fisica o p. giuridica) a cui fa capo la produzione;
- 2 - svolgimento di una o più attività agricole (produzioni agricole, p. zootecniche, p. forestali) o attività complementari e connesse su terreni o strutture fondiarie facenti capo al conduttore.

Le attività agricole, definite dall'art. 2135 del CC come modificato dal Dlgs 228/2001, comprendono la cura di una o più fasi del ciclo biologico di piante e animali e quindi tutto quanto è relativo alla coltivazione di terreni agricoli, alla silvicoltura e all'allevamento. Sono in esse comprese nuove forme come: allevamenti intensivi senza nesso di causalità con la superficie agricole utilizzate (factory farming); allevamenti minori cioè di specie poco diffuse (a solo titolo esemplificativo si indica l'elicoltura, la lombricoltura e ogni altro allevamento simile); allevamento di fauna selvatica per ripopolamento e produzioni alimentari); cinotecnica (allevamento, selezione e addestramento cani); acquicoltura; apicoltura stanziale o tramite nomadismo; allevamento e stallaggio equino comprensivo dell'addestramento e l'utilizzo dell'animale in terapie medico-sociali e per uso turistico-ricreativo.

Attività complementari e connesse Ai sensi della legislazione vigente si considerano attività complementari e connesse alla attività agricola quelle che comprendono la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la valorizzazione dei prodotti ottenuti in via prevalente all'interno dell'azienda agricola nonché la fornitura di servizi attraverso l'uso prevalente delle risorse dell'azienda (o delle aziende in forma associata) ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e dell'agriturismo ai sensi della legislazione regionale vigente.

Ai sensi del Dlgs 228/2001 sono da considerarsi alle trasformazioni agricole tradizionali come cantina, frantoio e caseificio anche la preparazione di confetture, composte, yogurt, birra, attività molitoria.....

Imprenditore Agricolo -IA: ai sensi dell'art. 2135 si definisce I.A. la persona fisica o giuridica che conduce un'azienda agricola, forestale, zootecnica allo

scopo di esercitare l'attività agricola come precedentemente definita e le attività complementari e connesse.

La qualifica di IA deve essere dimostrata con:

1 - l'attribuzione della Partiva IVA relativa ad uno o più codici relativi al settore.

Imprenditore Agricolo Professionale -IAP (D.Lgs. n. 99/2004 D.Lgs. n. 101/2005 e L.R. n. 45/2007): la persona fisica, società di persone, cooperative e società di capitali che possiedono conoscenze e competenze professionali, dedicano alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e ricavano dalle medesime almeno il 50% del reddito complessivo da lavoro. Nelle zone svantaggiate si applicano le percentuali del 25%

Per le Ditte Individuali: sono IAP coloro che possiedono conoscenze e competenze professionali, dedicano alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e ricavano dalle medesime almeno il 50% del reddito complessivo da lavoro. Nelle zone svantaggiate si applicano le percentuali del 25%

Società di persone, cooperative, di capitali: sono IAP le società in cui l'oggetto sociale dello statuto sia l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art.2135 del codice civile. Nella denominazione deve essere espressamente riportata la dizione società agricola e nello statuto deve essere evidenziata l'esclusività delle attività agricole. In esse il requisito per la capacità professionale deve essere apportata da:

- Società di Capitali: da almeno un amministratore in possesso della qualifica di IAP.

- Società di persone: da almeno un socio in possesso della qualifica di IAP.

- Società cooperative: da almeno un socio amministratore in possesso della qualifica di IAP.

L'intervento di modifiche delle leggi citate modifica automaticamente le su citate definizioni.

Il riconoscimento della qualifica di IAP deve essere rilasciato da ARTEA

In ogni caso lo IAP deve:

1 - essere in possesso di partita IVA

2 - essere iscritto alle CCIAA per attività del settore agricolo

3 - essere iscritto all'anagrafe regionale delle aziende agricole gestite da ARTEA.

Nel caso di imprenditori esercitanti l'attività cinotecnica la definizione di Imprenditore agricolo è definita dalla L. 349/1993 s.m.i.

Operatori di Agricoltura Amatoriale –OAA: definita in questa sede come l'insieme di produzioni agricole o zootecniche destinate esclusivamente o in via prevalente ad uso personale o ricreativo.

Agricoltura Sociale –AS:Definita dalla LR N. 24 del 26-02-2010

Coltivatore Diretto: Particolare condizione dell' "imprenditore agricolo professionale" che coltiva "direttamente" il fondo agricolo o con il sostegno del proprio nucleo familiare, in completa autonomia gestionale in possesso dei seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

requisiti oggettivi: fabbisogno di lavoro in azienda non inferiore a 104 giornate lavorative annue e disponibilità di forza lavoro propria e del proprio nucleo familiare in grado di soddisfare almeno 1/3 del fabbisogno di lavoro annuo aziendale;

requisiti soggettivi: svolgimento con abitudine e prevalenza (per impegno di lavoro e redditi ricavati) dell'attività agricola, intendendosi per "attività prevalente" quella "che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito".

CAPO 2° - Interventi di nuova edificazione nel territorio aperto

Art.74 – Nuovi edifici rurali ad uso abitativo (art. 3 Regolamento Regionale 9 febbraio 2007 n° 5/R con le modifiche apportate dal DPGR 9 febbraio 2010 n° 7/R)

La costruzione di nuove abitazioni rurali è ammessa a condizione che queste risultino necessarie alla conduzione del fondo e/o finalizzate all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse.

Per la realizzazione di nuove abitazioni rurali ogni azienda agricola deve dimostrare di mantenere in produzione le superfici fondiari minime previste dal PTC della Provincia di Lucca, sempreché sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente (riferiti esclusivamente all'abitazione).

La dimensione massima di ciascuna unità abitativa è fissata in mq.130 di superficie utile e non inferiore a mq. 50.

Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici rurali è subordinato alla presentazione del Programma Aziendale con le modalità previste dalla L.R. 01/2005 e dal Regolamento 5/R 2007 come modificato dal DPGR 7/R 2010.

La costruzione di nuove abitazioni rurali non è consentita nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, nella Zona Parco compresa l'area contigua, in quelle caratterizzate da sistemazioni agricole collinari, nelle aree caratterizzate da emergenze geologiche, nelle aree destinate ad usi civici, così come individuate dal regolamento Urbanistico.

Le nuove abitazioni rurali dovranno rispettare le modalità d'intervento previste al successivo art.75.

Art. 75- Modalità d'intervento per la realizzazione di nuovi *edifici rurali ad uso abitativo*

Le nuove costruzioni rurali dovranno essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici tipici della zona.

Saranno pertanto privilegiate le forme compatte con prevalenza dei pieni sui vuoti, a pianta di quadrilatero regolare.

La copertura dovrà essere realizzata con tetto a capanna avente linea di colmo parallela al lato lungo, sporgenze della gronda per un massimo di 50 cm, e manto di copertura in laterizio (coppi ed embrici di tipo toscano).

I materiali e le tecniche costruttive dovranno essere di tipo tradizionale, privilegiando l'uso di murature ordinarie, materiali lignei e intonaci di malta bastarda con tinteggiatura a calce da concordare con l'Ufficio Tecnico comunale. L'altezza massima non potrà superare i 7,50 ml.

Non è ammessa la costruzione di corpi sporgenti in aggetto, come balconi, loggiati e scale.

Le nuove costruzioni dovranno possibilmente utilizzare i criteri della bioedilizia, nonché perseguire il risparmio energetico anche attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, in coerenza con la legislazione vigente in materia.

E' ammessa la realizzazione di pergolati orizzontali con superficie massima inferiore al 30% della superficie coperta dell'intero fabbricato e comunque in ogni caso è consentita la realizzazione di almeno mq. 20 di pergolato.

Tali manufatti dovranno avere forma quadrangolare ed essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con la struttura orizzontale totalmente lignea, mentre la struttura verticale potrà essere realizzata anche in muratura.

I portici possono essere realizzati con una superficie non maggiore del 30% di quella utile abitabile, per una profondità massima di 3.00 mt. e al massimo su due lati della costruzione disposti parallelamente ai lati più lunghi o alla linea di colmo della copertura dell'edificio principale e nel rispetto dei rapporti di cui al punto precedente.

La struttura di tali manufatti può essere totalmente lignea o mista con pilastri in muratura, copertura in legno e comunque rivestiti con manto laterizio di coppi ed embrici di tipo toscano.

La loro copertura non potrà comunque superare quella degli altri edifici a cui sono affiancati.

Le corti e le pertinenze dovranno essere opportunamente sistemate con alberature ed essenze autoctone.

Le eventuali pavimentazioni esterne dovranno essere realizzate in pietra locale o laterizio.

Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione dovrà essere ubicata in prossimità dell'edificio esistente ad una distanza massima di ml. 15 e minima di ml.10, con un lato parallelo alle facciate laterali dell'edificio esistente.

Il nuovo edificio dovrà comunque tenere conto, in riferimento alla sua ubicazione, dei rapporti con gli edifici preesistenti, quali stalle, fienili e quant'altro presente sul fondo.

Art. 76- Nuovi annessi agricoli (Art.4 del Regolamento Regionale 9/02/2007 n° 5/R con le modifiche apportate dal DPGR 9 febbraio 2010 n° 7/R)

La costruzione di nuovi annessi agricoli è ammessa per il soddisfacimento delle necessità derivanti dallo svolgimento dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, ed è commisurata alla capacità produttiva del fondo secondo quanto previsto dal PTC della provincia di Lucca e dagli artt. 2 e 4 del regolamento Regionale 5 (5/R) ed è quindi necessario:

- a) l'approvazione da parte del Comune del programma aziendale con le modalità dell'art. 9 del Regolamento Regionale 5R/2007, così come

modificato dal DPGR 7R/2010, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostra che la costruzione dei nuovi annessi agricoli è commisurata alla capacità produttiva dell'azienda agricola:

- b) l'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiari minime non inferiori a quanto previsto dal PTC della provincia di Lucca, da assumere al momento dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di atto d'obbligo così come previsto dall'art.42 della L.R. 3/01/2005 n°1.

Per questi edifici è ammessa l'altezza massima di mt. 7,40, salvo deroghe particolari per impianti speciali (silos etc.) e dovranno rispettare le seguenti modalità:

i nuovi annessi agricoli dovranno avere preferibilmente pianta quadrangolare, copertura a capanna o a padiglione, manto di copertura in laterizio e, nei casi ove questo non sia possibile, con elementi stampati opportunamente colorati per ridurre l'impatto ambientale.

I muri perimetrali dovranno essere tinteggiati con i colori tipici della zona da concordarsi con l'Ufficio tecnico Comunale, o in muratura a faccia vista (cotto o pietra) secondo le ricorrenti tipologie locali.

Gli infissi potranno essere in legno o in ferro verniciato.

Dovranno essere rispettate le distanze minime dagli altri fabbricati derivanti dall'applicazione di norme di carattere igienico-sanitarie e con un minimo di mt.20 dalle abitazioni e mt.10 rispetto ad altri annessi, o altri edifici, fermo restando che la distanza non potrà mai essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto. E' ammessa la costruzione in aderenza ai fabbricati esistenti, nel rispetto delle caratteristiche storiche e tipologiche.

Le nuove costruzioni dovranno possibilmente utilizzare i criteri della bioedilizia, nonché perseguire il risparmio energetico anche attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, in coerenza con la legislazione vigente in materia.

Nell'ubicazione di tali manufatti si dovrà rispettare il più possibile l'andamento naturale del terreno privilegiando quelle soluzioni che prevedono anche porzioni seminterrate per ridurre l'impatto ambientale e paesistico del nuovo fabbricato.

Si prescrive a questo scopo anche l'adozione di una schermatura arborea o arbustiva con essenze vegetali autoctone.

Resta fermo quanto previsto al comma 6 dell'art.41 della L.R. 1/2005

Art. 77- Costruzione di nuovi annessi agricoli da parte di Imprese agricole che svolgono attività particolari (art. 41 c 7 LR 1/2005)

La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime previste dal PTC e dal Regolamento Regionale 5R/2005 come modificato dal 7R/2010, nel caso di aziende agricole che esercitano in via prevalente l'attività di:

- a) allevamento intensivo di bestiame;
- b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
- c) acquicoltura;
- d) allevamento di fauna selvatica;
- e) cinotecnica;
- f) allevamenti zootecnici minori.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando tale attività determina circa l'80% del prodotto lordo vendibile o secondo quanto previsto nelle tabelle del PTC della provincia di Lucca.

La costruzione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita soltanto a seguito dell'approvazione di apposite varianti di localizzazione che individuino le aree interessate dagli interventi e le caratteristiche delle attrezzature da realizzare.

Fatta salva l'applicazione di disposizioni più restrittive previste dalle normative specifiche in materia, le varianti di localizzazione dovranno:

- essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative;
- prevedere strutture e i servizi necessari allo svolgimento delle attività agricole in conformità alle normative e regolamenti di settore;
- stabilire una distanza delle strutture e dei recinti per allevamento di animali da realizzare da edifici di altra proprietà comunque non inferiore a 100 m;
- prescrivere la realizzazione di tutte le opere necessarie al rispetto delle condizioni igieniche e l'adozione delle misure utili a mitigare l'impatto delle attrezzature da realizzare sull'ambiente e a favorirne il corretto inserimento nel territorio circostante;
- acquisire il parere preventivo della ASL;

- prevedere la realizzazione di fasce perimetrali di verde con funzione di schermatura, con siepi ed alberature di tipo autoctono e coerente con il paesaggio circostante;
- stipula di atto d'obbligo o convenzione con la quale il proprietario si impegni anche per i suoi aventi causa:
 - a non modificare la destinazione d'uso e a vincolare la superficie di terreno interessata dalla richiesta;
 - a mantenere a coltura le superfici agricole;
 - a effettuare le sistemazioni agrarie mantenendo quelle tradizionali;
 - alla sistemazione dell'assetto idrogeologico e ad interventi volti alla sistemazione ambientale.

Le nuove costruzioni dovranno possibilmente utilizzare i criteri della bioedilizia, nonché perseguire il risparmio energetico anche attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, in coerenza con la legislazione vigente in materia.

A seconda dell'ubicazione dell'UTE valgono le disposizioni degli artt. 68, 69 e 70.

Ai fini agricoli, zootecnici e di allevamento è sempre possibile la realizzazione di concimaie, letterie, basamenti in qualsiasi materiale rispondente alle norme sismiche igienico-sanitarie vigenti e nel rispetto della LR 20-10-2009 n. 59 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni, n. 30 del 31 luglio 2010) e dalle buone pratiche zootecniche.

Art. 78- Costruzione di annessi agricoli da parte di imprese agricole su fondi agricoli che non raggiungono le superfici fondiari minime.

Per la costruzione di tali annessi è necessario il permesso di costruire. Non è richiesto il programma aziendale.

La costruzione di tali annessi è consentita a condizione che sul fondo in questione non vi siano edifici esistenti da poter utilizzare come annessi e che non vi siano altri fabbricati per i quali sia intervenuta la variazione d'uso da agricola ad abitativa nel decennio precedente l richiesta.

Oltre alle prescrizioni generali dettate per la costruzione degli annessi agricoli di cui all'art.74 si dovranno osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

le coperture dovranno essere a capanna con il colmo parallelo ai lati maggiori e manto in coppi ed embrici laterizi, di tipo toscano.

Le gronde non potranno avere aggetti superiori ai 50 cm. e dovranno rispettare le tipologie storicizzate (gronde alla fiorentina con travicello a sbalzo o con mezzane digradanti in aggetto).

I canali pluviali ed i relativi discendenti dovranno essere in rame.

Gli infissi saranno rigorosamente in legno con portali a doghe orizzontali ed aperture finestrate di dimensioni limitate con prevalenza dei pieni sui vuoti.

All'interno non sono ammesse tramezzature.

Per gli annessi ricadenti nelle aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio è ammessa, come abbiamo visto, l'unica soluzione completamente interrata sfruttando l'acclività molto accentuata del territorio.

La parte esterna contenente l'apertura può essere realizzata con finitura esterna ad intonaco tinteggiato con colori terrosi o con muratura di pietrame faccia-vista.

La porta deve essere in legno, naturale o verniciato, a doghe orizzontali.

Sopra la copertura deve essere riportato uno strato di terra di almeno 50 cm. in modo da ripristinare il manto vegetale. Resta fermo quanto previsto al comma 6 dell'art.41 della L.R.1/2005.

Le nuove costruzioni dovranno possibilmente utilizzare i criteri della bioedilizia, nonché perseguire il risparmio energetico anche attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, in coerenza con la legislazione vigente in materia.

A seconda dell'ubicazione dell'UTE valgono le disposizioni degli artt. 68, 69 e 70.

Ai fini agricoli, zootecnici e di allevamento è sempre possibile la realizzazione di concimaie, lettiere, basamenti in qualsiasi materiale rispondente alle norme sismiche ed igienico-sanitarie vigenti e nel rispetto della LR 20-10-2009 n. 59 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni, n. 30 del 31 luglio 2010) e dalle buone pratiche zootecniche.

Art. 79- Costruzione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali.

1- La costruzione di tali annessi è consentita a condizione che non comporti modifiche sostanziali ed indispensabili della morfologia dei luoghi e che tali

annessi siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tipici locali (muratura intonacata o pietra a faccia vista, copertura in coppi ed embrici laterizi, portoni in legno a doghe orizzontali e infissi in legno) e che non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché temporaneo.

Per la costruzione di tali annessi è necessario il permesso di costruire presentato dall'avente titolo nella cui istanza devono essere indicate:

- a) la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione all'attività agricola prevista;
- b) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso o del manufatto;
- c) la stipula di atto d'obbligo, trascritto nei termini di legge, con cui il proprietario s'impegna anche per i suoi aventi causa, o in caso di trasferimento della proprietà a inserire gli obblighi sotto riportati nell'atto notarile e consistenti in:
 - a non modificare la destinazione d'uso;
 - a mantenere a coltura le superfici agricole;
 - a effettuare la costante manutenzione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle opere di regimazione idraulica;
 - a non cedere la superficie di terreno interessata dalla richiesta separatamente dal manufatto;
- d) la verifica di conformità dell'intervento alla L.R.1/2005 ed al regolamento Regionale 5R/2007 così come modificato dal DPGR 7R/2010;

La costruzione degli annessi di cui al presente articolo è consentita ai proprietari o detentori di fondi diversi da IAP, IA, OAA, AS.

Il volume massimo per questo tipo di annessi è fissato in 50 mc con altezza massima in gronda pari a ml 2,20.

2 - Nelle aree agricole (art. 68 e art. 62) e nelle aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio (art. 69), e nelle aree boscate (art. 70) a condizione che l'intervento non comporti opere di disboscamento, è ammessa, in alternativa alla costruzione degli annessi agricoli, la realizzazione di manufatti da destinare al ricovero di animali tramite permesso a costruire, come di seguito indicato:

- a) non è possibile realizzare più di un annesso per nucleo familiare;
- b) la documentazione da presentare per l'approvazione del progetto oltre a quanto indicato nel R.E. dovrà contenere:
 - la distanza delle strutture da realizzare non dovrà essere inferiore a quanto segue:

1- ml 50,00 per allevamenti al chiuso e all'aperto per di bovini e equini dai fabbricati con destinazione, residenziali, turistico ricettiva, commerciale, direzionale e artigianali; ml 30,00 per i fabbricati con destinazione di annesso agricoli; ml 100,00 da edifici sensibili quali attrezzature scolastiche o d'interesse comune o loro pertinenze.

2- ml 50,00 per ricovero di cani a carattere ed uso familiare e per la caccia dai fabbricati con destinazione, residenziali, turistico ricettiva, commerciale, direzionale e artigianali; ml 30,00 per i fabbricati con destinazione di annesso agricoli; ml 100,00 da edifici sensibili quali attrezzature scolastiche o d'interesse comune o loro pertinenze. La distanza tra una struttura e l'altra non dovrà essere inferiore a ml 100,00.

- la distanza di recinti da realizzare non dovrà essere inferiore a quanto segue:

1- ml 20,00 per allevamenti al chiuso e all'aperto di bovini e equini dai fabbricati con qualsiasi destinazione, ad eccezione di quelli sensibili, quali attrezzature scolastiche o d'interesse comune o loro pertinenze per i quali si dovrà rispettare la distanza minima di ml 50,00.

2- ml 20,00 per ricovero di cani a carattere ed uso familiare e per la caccia dai fabbricati con qualsiasi destinazione, ad eccezione di quelli sensibili, quali attrezzature scolastiche o d'interesse comune o loro pertinenze per i quali si dovrà rispettare la distanza minima di ml 50,00. La distanza tra una struttura e l'altra non dovrà essere inferiore a ml 100,00.

L'ubicazione delle strutture e dei recinti di cui ai commi precedenti dovrà essere individuata al di fuori dai centri abitati.

- dichiarazione nelle forme di legge probante il titolo di proprietà o altro titolo che consenta la disponibilità delle aree;

- relazione dettagliata sulle caratteristiche igienico-sanitarie, modalità di allevamento, documentazione fotografica ed eventuali altri elaborati richiesti dall'Ufficio Comunale Competente;

- parere ASL;

- sistemazione a verde delle aree con realizzazione di barriere verdi.

La realizzazione di annessi per il ricovero degli animali dovrà comunque prevedere tutte le opere necessarie previste nel Regolamento d'igiene, dalla ASL, da legge e regolamenti vigenti.

Qualora gli animali fossero ricoverati in edifici esistenti regolarmente autorizzati, ma con destinazione diversa da quella prevista dal presente articolo, questi

dovranno essere adeguati alle normative del Regolamento d'Igiene, alle disposizioni della Asl, alle leggi e Regolamenti vigenti in materia, nonché al rispetto delle prescrizioni del presente articolo.

Nel caso invece di ricoveri o stalle esistenti e regolarmente autorizzate, si potrà derogare dalle distanze di cui ai commi precedenti, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

L'attività "a carattere ed uso familiare" è tale a condizione che gli eventuali prodotti non siano immessi nella filiera alimentare anche se in uso gratuito.

Ricovero per equini e bovini a carattere e ad uso familiare:

- numero massimo dei capi: 4
- superficie minima del terreno a corredo mq 2000 a capo per allevamenti all'aperto con il sistema "recinti" e mq 500 a capo per allevamenti al chiuso;
- mc 40 a capo compreso box, spazio di manovra, rimessaggio di piccole quantità di fieno per un volume massimo di mc 160.
- altezza massima in gronda: ml 2,50

E' consentita inoltre una volumetria aggiuntiva per il rimessaggio fieno, selleria, reparto infermeria nella misura seguente:

- mc 25 al servizio di un solo box;
- mc 30 al servizio di due box;
- mc 35 al servizio di tre box;
- mc 40 al servizio di quattro box;

Tali annessi possono essere realizzati esclusivamente in legname.

Ricovero per suini a carattere e ad uso familiare:

- numero massimo dei capi: 3
- superficie minima del terreno a corredo mq 500 a capo per allevamenti all'aperto con il sistema "recinti" e mq 50 a capo per allevamenti al chiuso;
- mc 10 a capo con altezza massima in gronda pari a ml 2,20 per allevamenti al chiuso;
- per allevamenti all'aperto allo stato brado e semibrado è consentita l'installazione di ricoveri mobili delle dimensioni definite dalle leggi vigenti in materia con le modalità previste per le strutture a carattere precario di cui al successivo art. 81.

Ricovero per ovicaprini a carattere e ad uso familiare:

- numero massimo dei capi: 5
- superficie minima del terreno a corredo mq 500 a capo per allevamenti all'aperto con il sistema "recinti" e mq 50 a capo per allevamenti al chiuso;
- mc 10 a capo con altezza massima in gronda pari a ml 2,20 per allevamenti al chiuso;

Ricoveri per cani a carattere ed uso familiare e per la caccia.

- numero massimo capi: da 3 a 15;
- superficie minima a corredo: mq 25 per ogni cane;
- superficie massima coperta: mq 3 a capo;
- altezza massima in gronda: ml 2,20;

Modeste strutture per allevamenti avicoli e cunicoli a carattere familiare.

Per ciascun nucleo familiare è ammessa la realizzazione di una struttura leggera della superficie massima di mq 10 e altezza massima ml 2,00 da destinare a ricovero animali da cortile, purchè posta a distanza dagli edifici e dai confini di altra proprietà non inferiore a ml 25,00 e nel rispetto delle norma d'igiene.

Le strutture di cui al punto 2 del presente articolo possono essere realizzate esclusivamente in legno.

Strutture di maggiori dimensioni:

La realizzazione di strutture di maggiori dimensioni, per il ricovero, l'allevamento, addestramento e pensionamento animali, considerate capaci di presidiare il territorio rurale e di integrarsi con esso, saranno eventualmente consentite soltanto a seguito di apposite varianti di localizzazione, che individuino le aree, le modalità e le caratteristiche delle attrezzature da realizzare tenendo conto anche di disposizioni e normative specifiche in materia. La redazione delle sopracitate varianti di localizzazione è un atto facoltativo e non obbligatorio per l'Amministrazione.

Tali aree potranno essere reperite esclusivamente in quelle individuate negli art. 62 e 68 aree agricole e nelle aree di controllo dei caratteri del paesaggio art. 69 individuate nella cartografia del R.U.

In ogni caso la realizzazione degli annessi per il ricovero degli animali è subordinata alla stipula di atto d'obbligo, trascritto nei termini di legge, con cui il proprietario s'impegna anche per i suoi aventi causa, o in caso di trasferimento della proprietà a inserire gli obblighi sotto riportati nell'atto notarile :

- a non modificare la destinazione d'uso;
- a mantenere a coltura le superfici agricole;
- a non cedere la superficie di terreno interessata dalla richiesta separatamente dal manufatto;

Le nuove costruzioni dovranno possibilmente utilizzare i criteri della bioedilizia, nonché perseguire il risparmio energetico anche attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, in coerenza con la legislazione vigente in materia.

Ai fini agricoli, zootecnici e di allevamento è sempre possibile la realizzazione di concimaie, letterie, basamenti in qualsiasi materiale rispondente alle norme sismiche ed igienico-sanitarie vigenti e nel rispetto della LR 20-10-2009 n. 59 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni, n. 30 del 31 luglio 2010) e dalle buone pratiche zootecniche.

Art.80 - Costruzione di autorimesse (Soppresso)

Art. 81 - Costruzioni di manufatti a carattere precario e serre temporanee.

Per le opere legate alle lavorazioni agricole ed alla manutenzione dei fondi, ma non assimilabili a nuove costruzioni rurali, valgono le norme contenute nel presente articolo e con le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Regionale n° 5R/2007 come modificato dal DPGR 7R/2010.

a) - Manufatti precari

Questa categoria comprende anche pozzi, vasche di irrigazione e fontane necessari alle coltivazioni dei terreni.

Per tali manufatti devono essere usati materiali, tecnologie e forme tradizionali, per favorire per quanto possibile, un corretto inserimento ambientale.

Per il reperimento dell'acqua ad usi irrigui dovranno essere attivate forme di raccolta delle acque piovane.

b)- Serre temporanee

E' ammessa la costruzione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale secondo quanto previsto dall'art.8 del R.R. n.5R/2007 come modificato dal DPGR 7R/2010

Tali manufatti non possono essere allestiti all'interno delle aree soggette a particolari salvaguardie dalle presenti norme.

**Art. 82 - Norme particolari per gli interventi di nuova edificazione
nelle aree a rischio**

Per tutti gli interventi di cui al presente capo la fattibilità è in funzione della cartografia delle pericolosità idraulica e geomorfologia e relativi abachi di correlazione cui all'art 17 e fatto salvo quanto previsto al Titolo II° delle presenti norme.

In particolare tutti gli interventi edilizi previsti dal R.U., comunque denominati e ricadenti anche in parte in aree classificate dal PAI, dovranno sottostare a quanto previsto dalle Norme del PAI stesso e, nei casi dovuti, essere sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

Nel caso dei Piani Attuativi il parere dell'Autorità di Bacino deve essere preventivo alla loro adozione.

In ogni caso il rilascio degli atti abilitativi o l'attuazione degli interventi di trasformazione del territorio (nuovi insediamenti e interventi di sostituzione dei tessuti insediativi) nelle aree classificate ad alta pericolosità idraulica e geomorfologica è subordinata alla esistenza od alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio o di messa in sicurezza, eventualmente ritenuta necessaria dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio per la tutela da rischi di esondazione o di frana.

La nuova edificazione non è inoltre consentita nelle aree di pertinenza fluviale fino all'approvazione della deperimetrazione degli insediamenti consolidati, secondo quanto previsto dall'art.31 comma 4 delle presenti Norme e dal P.T.C. della provincia di Lucca.

**CAP. 3° - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
all'interno del territorio aperto**

Art. 83 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dai successivi commi.

A)- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1 - Sugli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, senza presentazione del programma aziendale:

- a) -interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, il recupero del sottotetto ai fini abitativi secondo le modalità previste dalla L.R. 5/2010, l'adeguamento delle altezze con rialzamento del sottotetto abitato nei limiti di altezza definiti nell'art. 3 della L.R. 5/2010 o a seguito della necessità di inserimento di cordoli in cemento armato per adeguamento sismico e quelli necessari per il superamento delle barriere architettoniche.
- b) –trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume utilizzato sino ad un massimo di mc.600 di volume ricostruito.
- c) –interventi di sostituzione edilizia senza modifica dell'ubicazione;
- d) Interventi di sostituzione edilizia con spostamento dell'edificio dello stretto necessario al superamento di cause di oggettiva criticità geologica e/o idraulica, quali frane attive e/o aree esondabili, da valutare a seguito di comprovate indagini tecniche che dimostrino l'impossibilità, per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità dell'intervento, di messa in sicurezza del fabbricato anche con intervento di demolizione e ricostruzione. Lo spostamento dovrà essere contenuto entro un raggio massimo di mt. 100 dalla posizione originale e comunque sempre all'interno dell'area di pertinenza;
- e) ampliamenti "una tantum" per le residenze rurali con un massimo di mc. 100 per ogni abitazione rurale;
- f) ampliamenti una tantum per gli annessi di aziende agricole nei limiti del 10% del volume esistente e con un massimo per ogni ampliamento di mc. 300.

Gli interventi di cui ai punti a, b, c, d, e, f sono consentiti anche all'interno delle aree boscate, a condizione che non comportino opere di disboscamento.

Per i metati tipologicamente riconosciuti presenti all'interno dei castagneti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia e, allo scopo di conservarne il valore di testimonianza storica, non sono ammessi trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti una tantum di cui alle lettere b, c, del punto 1 del presente articolo.

Gli interventi di cui sopra sono ammessi senza cambio di destinazione d'uso né incremento delle unità abitative.

2 - Sono inoltre ammessi previa presentazione del Programma Aziendale nel rispetto delle superfici fondiari minime previste dal PTC della provincia di Lucca interventi relativi a:

- ristrutturazione urbanistica di cui all'art.78 c.1 lett.f della L.R. 1/2005
- sostituzione edilizia di cui all'art.78 c.1 lett. h della L.R. 1/2005
- ampliamenti volumetrici nella misura massima del 20% delle volumetrie preesistenti;
- mutamento delle destinazioni d'uso agricole degli edifici che fanno parte di aziende con superfici fondiari minime superiori a quelle fissate dal PTC della Provincia di Lucca;

E' comunque consentito, senza presentazione di Piano Aziendale, il passaggio da abitazione rurale ad annesso e viceversa, con il limite massimo di 130 mq. di superficie utile abitabile per le abitazioni.

Per gli edifici classificati di valore architettonico sono ammessi gli interventi previsti di cui al precedente punto 1 lettera a) con esclusione della ristrutturazione edilizia, dell'adeguamento delle altezze con rialzamento del sottotetto abitato e dell'inserimento di cordoli in cemento armato comportanti rialzamento dell'edificio.

Per gli edifici classificati di valore ambientale sono ammessi gli interventi previsti dal precedente punto 1 alle lettere a), b),d), e), f), ad esclusione della demolizione e ricostruzione che comporti modifica della sagoma dell'edificio.

Per gli edifici classificati di nessun valore sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 1.

B) - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici con destinazione non agricola o non più utilizzati ai fini agricoli sono ammessi gli interventi previsti dalle lettere a), b), c), d) del punto 1 della precedente lettera A del presente articolo, nonché incrementi fino ad un massimo di 100 mc. per adeguamenti igienico-sanitari ad esclusione degli edifici classificati di valore architettonico e a condizione che non comportino la formazione di nuove unità immobiliari. E' consentito l'aumento di una unità abitativa per ogni edificio superiore ai 200 mc.

Gli interventi con aumento di unità abitative superiori a una sono consentiti mediante approvazione di P.d.R. riguardante l'intero complesso ed esteso anche all'area di pertinenza come definita da art. 88.

Agli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica che prevedono anche il cambio di destinazione d'uso si applicano le disposizioni di cui alla L.R.1/2005 e quelle di cui al successivo art.84 delle presenti norme.

Per i metati non più utilizzati a fini agricoli sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia allo scopo di conservarne il valore di testimonianza storica non sono ammessi trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti una tantum di cui alle lettere b, c, del punto 1 del presente articolo.

Per gli edifici classificati di valore architettonico sono ammessi gli interventi previsti di cui al precedente punto 1 lettera a) con esclusione della ristrutturazione edilizia, dell'adeguamento delle altezze con rialzamento del sottotetto abitato e dell'inserimento di cordoli in cemento armato comportanti rialzamento dell'edificio.

Per gli edifici classificati di valore ambientale sono ammessi gli interventi previsti al punto 1 alle lettere a), b), d), con esclusione della demolizione e ricostruzione che comporti la modifica della sagoma dell'edificio.

Per gli edifici classificati di nessun valore sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 1.

Art. 84 - Cambi di destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse nel territorio aperto sono quelle abitative, rurali, turistico-ricettive, servizi socio sanitari e residenze sanitarie assistite, agrituristiche, di ristorazione, artigianali e commerciali inerenti alla lavorazione e commercializzazione di prodotti legati alla attività agricola.

Le nuove destinazioni d'uso devono inoltre essere compatibili con la struttura, le dimensioni e le caratteristiche tipologiche del fabbricato sul quale si interviene.

Il cambio di destinazione è ammesso nel rispetto delle relative categorie d'intervento e dei requisiti minimi di legge previsti per la nuova destinazione. E' pertanto ammesso il cambio di destinazione d'uso degli edifici da rurali ad altre destinazioni compatibili, così come definito dal primo capoverso del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'art.41, c.6 della L.R. 1/2005 e previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente.

Il cambio di destinazione d'uso è subordinato alla approvazione di Piano Aziendale nel caso di aziende con superfici fondiari superiori ai minimi previsti dal PTC.

Nel caso di aree di pertinenza superiori a 1 ha le opere di sistemazione ambientale previste dalla convenzione o atto d'obbligo potranno essere scomutate dal conteggio degli oneri verdi.

Nel caso invece che l'area di pertinenza sia inferiore a 1 ha la realizzazione dell'intervento è subordinato, in luogo della convenzione, al pagamento dei relativi oneri verdi.

Le aree di pertinenza dovranno essere individuate seguendo i segni presenti sul territorio - argini, viabilità poderale, filari, fossi - evitando di ritagliare geometrie rigide che contrastino con l'orografia e con il disegno del paesaggio. Per le trasformazioni d'uso che comportano aumento dei carichi urbanistici e/o incremento dei flussi del traffico, dovranno essere verificate le dotazioni di viabilità, di parcheggi e servizi.

L'Amministrazione Comunale provvederà a redigere apposite tabelle che determinino gli oneri verdi corrispondenti secondo le modalità del comma 4 dell'art.45 della L.R.1/2005.

La destinazione turistico-ricettiva è ammessa previa presentazione di P.d.R. esteso all'area di pertinenza ed inerente alla localizzazione degli impianti ed alla individuazione della viabilità e degli spazi a parcheggio.

Per la commercializzazione di prodotti legati all'attività agricola viene fissata una superficie massima di 200 mq.

Non sono ammesse unità abitative inferiori a 40 mq. di superficie utile abitabile.

I cambi d'uso a destinazione residenziale potranno essere realizzati con contestuale adeguamento delle altezze ai minimi di legge e ampliamento volumetrico fino ad un massimo di 100 mc.

Art. 85 – Modalità di intervento per il recupero degli edifici esistenti nel territorio aperto.

Gli edifici esistenti nel territorio aperto sono classificati secondo le definizioni e i criteri dell' art. 42, Capo 2° del Titolo III delle presenti norme.

Per gli interventi di recupero sugli edifici esistenti nel territorio aperto, classificati di valore architettonico e/o ambientale si applicano le norme ed i criteri del Capo 2° del Titolo III "La disciplina del patrimonio edilizio esistente artt. 44, 45, 47, 48.

Art. 86 - Deroghe per l'altezza e per i rapporti illuminotecnici dei locali abitati.

Fermo restando quanto previsto dal D.M 5.7.1975 in rapporto all'altezza utile ed ai rapporti aeroilluminanti dei vani abitabili, nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza interna utile ed ai rapporti aeroilluminanti come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il rispetto integrale del D.M. 5.7.1975, porterebbe infatti alla non-utilizzazione di numerosi locali da sempre utilizzati come vani abitabili o all'alterazione irreversibile delle facciate esterne a causa dell'allargamento delle finestre.

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dei fabbricati di valore architettonico saranno pertanto accettate le altezze ed i rapporti aeroilluminanti rilevati.

Art.87- Attrezzature sportive e del tempo libero

All'interno del territorio aperto è consentita la costruzione di piscine interrato, campi da tennis ed altri impianti o modeste attrezzature per lo sport a carattere privato da realizzare all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato come definita nel R.E..

Il progetto di queste attrezzature dovrà preoccuparsi di ridurre al minimo l'impatto ambientale e di rispettare per quanto possibile il naturale andamento dei terreni.

Si devono prevedere adeguate schermature di verde con essenze autoctone per ogni interferenza dell'impianto con eventuali coni panoramici

Le piscine dovranno avere una forma rettangolare con superficie massima di 120 mq. con i bordi rivestiti di materiali naturali (pietra o cotto), marciapiede di larghezza massima pari a 150 cm. nei primi tre lati e 250 cm. sul quarto lato.

Il rivestimento interno della vasca potrà essere in materiale plastico, vernice o materiale ceramico.

Il colore di tale rivestimento dovrà armonizzarsi con i colori dell'ambiente naturale. Si prescrive pertanto l'uso del grigio verde e del grigio perla.

Anche per gli altri impianti dovranno essere ridotti al minimo gli spazi lastricati a corredo.

Per i campi da tennis è preferibile il fondo in terra rossa o in erba e nel caso di fondo sintetico questo dovrà essere di colore verde.

La costruzione di queste attrezzature non è ammessa nelle aree comprese nel Parco delle Alpi Apuane, salvo se diversamente previsto dalle norme dell'Ente Parco, e nelle aree soggette a particolare tutela dalle presenti norme: aree caratterizzate da emergenze geologiche, praterie di crinale e aree nude e nelle aree di particolare interesse ambientale.

Art. 88 - Aree di pertinenza

L'area di pertinenza è quella limitrofa al fabbricato al quale è legata funzionalmente e fisicamente e risulta individuata catastalmente.

Tale area dovrà comunque essere definita al momento della richiesta del relativo permesso di costruire o D.I.A.

Tutte le opere e manufatti a corredo del fabbricato, comprese le attrezzature sportive dovranno essere ubicate all'interno delle aree di pertinenza.

All'interno di questa area è consentita la realizzazione, in prossimità degli edifici, di nuovi lastricati con superficie massima pari a quella coperta del fabbricato oggetto di intervento.

Le nuove pavimentazioni potranno essere realizzate in pietra locale o cotto con esclusione del porfido e degli autobloccanti in cemento.

Le vecchie aree lastricate dovranno essere recuperate e ripristinate con materiale dello stesso tipo.

I progetti dovranno indicare, all'interno delle aree di pertinenza, le zone lastricate, a giardino, a coltivo, alberato e le aree inghiaiate con l'indicazione delle specie arboree ed arbustive esistenti e di quelle previste per nuovi impianti, nonché tutte le opere di sistemazione esterna comprese le recinzioni. Per i nuovi impianti dovranno essere utilizzate esclusivamente essenze arboree ed arbustive autoctone.

Sono consentite modeste opere di sbancamento finalizzate al rimodellamento del pendio, a condizione che sia garantita una corretta regimazione delle acque superficiali, e che il contenimento degli argini sia realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica o con materiali consoni al contesto ambientale.

I parchi ed i giardini storici che presentano particolari caratteri architettonici ed ambientali dovranno essere conservati e ripristinati mantenendo inalterate le caratteristiche originarie.

Le recinzioni delle aree di pertinenza sono ammesse quando se ne dimostri la necessità con soluzioni a basso impatto ambientale: fino a 1.5 mt. in muratura, per misure superiori e fino all'altezza massima di 2.20 mt. sono ammesse solo recinzioni semitrasparenti.

Nel caso di muretto con sovrastante ringhiera il muretto non dovrà superare gli 80 cm. di altezza.

I muri ed i muretti di recinzione potranno essere costruiti con l'uso di materiali e tecnologie tradizionali escludendo tassativamente blocchi di cemento o materiali simili.

I depositi di carburanti sia per uso domestico che produttivo dovranno essere completamente interrati.

Art. 89 - Opere ed interventi di conservazione dei terreni e sistemazioni agricole ambientali

Tutte le aree agricole, comprese quelle destinate alla forestazione dovranno essere mantenute e conservate in piena efficienza con particolare attenzione per la regimazione delle acque superficiali allo scopo di prevenire e limitare eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico.

Qualora si verificano tali fenomeni, i proprietari dell'area interessata dovranno provvedere al consolidamento e ripristino immediato in caso di pericolo alla pubblica incolumità ed in caso di impedimento alla percorribilità di strade e di occupazione di spazi di pubblica utilità.

La viabilità rurale dovrà essere conservata, mantenendo i tracciati originari e tutti gli elementi di finitura (siepi, alberature, manto di finitura, cippi edicole ecc.).

Le strade rurali rivestono infatti un'importante testimonianza storico culturale presente sul territorio.

E' ammessa l'apertura di nuove strade poderali o l'adeguamento di quelle esistenti per le quali dovrà essere garantita un'idonea regimazione delle acque superficiali ed a condizione che sia ridotto al minimo l'impatto ambientale mediante l'impiego di materiali compatibili.

I nuovi tracciati non potranno rompere o cancellare la maglia viaria storica.

All'interno delle aree definite come B1, B2 e C, del Piano del Parco delle Alpi Apuane, la realizzazione di nuova viabilità è possibile secondo quanto stabilito dall'art. 16 delle NTA del Piano del Parco medesimo. La larghezza della nuova viabilità forestale e poderale, all'interno delle aree B1 e B2, dovrà essere inferiore a 2,50 mt. Al fine di tutelare i valori estetici e del paesaggio, laddove le condizioni morfologiche lo consentano, si dovrà in prima ipotesi valutare l'interramento delle linee tecnologiche.

Nell'intento di salvaguardare la qualità paesistica ed ambientale del territorio e onde evitare le modifiche degli assetti idrogeologici delle zone agricole è comunque vietato :

- eliminare qualsiasi manufatto di valore storico e culturale;
- diminuire il grado di efficienza della rete idraulica scolante superficiale;
- l'abbattimento di alberature esistenti, salvo quelle regolarmente autorizzate, e di filari vegetazionali posti lungo strade, sentieri, unità poderali, corsi d'acqua ecc.

- modificare il paesaggio agrario mediante sbancamenti, spianamenti e realizzazione di rilevati se non strettamente legati alla manutenzione del fondo o ad opere edilizie regolarmente autorizzate;

- asfaltare la viabilità podereale salvo casi eccezionali e motivati.

Sono inoltre vietate le seguenti destinazioni d'uso o attività :

- depositi di materiali, veicoli ed immagazzinamento di merci di qualsiasi tipo se non congruenti ed utili all'attività agricola; discariche di qualsiasi materiale se non nelle specifiche zone individuate dal P.R.G. o su espresse autorizzazioni comunali;

- il prelievo di inerti e di terra quando non siano necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale.

- l'attività di cave e torbiere salvo quelle appositamente previste dallo strumento urbanistico generale del comune, e regolarmente autorizzate;

- attività commerciali anche se temporanee, ad esclusione di quelle legate alla vendita di beni direttamente prodotti dall'imprenditore agricolo e riconosciuto valido dal Piano Aziendale o dalle norme che riguardano le attività agrituristiche;

- qualsiasi attività che possa produrre inquinamento ambientale di tipo acustico, atmosferico e idrico.

Art. 90 – Agriturismo

Nel rispetto delle finalità espresse dalla legislazione vigente, l'attività agrituristiche viene disciplinata tenendo conto delle caratteristiche produttive, ambientali e dell'organizzazione fondiaria del territorio comunale.

L'attività agrituristiche può essere svolta esclusivamente attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, ecc. che devono rimanere attività principale salvo quanto previsto nel successivo art. 91 "interventi speciali ammessi nei sistemi territoriali".

L'attività agrituristiche dovrà garantire, nella utilizzazione del patrimonio edilizio rurale, il rispetto dei materiali costruttivi tipici, le tipologie e gli elementi architettonici e decorativi originari con esclusione di tipologie riferibili a monolocali; la realizzazione delle opere e degli impianti di corretto

inserimento nel paesaggio, un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica. Gli interventi ammissibili sono quelli definiti dall'art. 83 lettera A nel rispetto dei limiti dalla classificazione del patrimonio edilizio esistente richiamata al precedente art. 85. Nel caso di interventi edilizi di cui all'art. 43 comma 1 LR 01/2005, se previsti dalle presenti NTA, si dovrà mantenere la destinazione d'uso agricola degli edifici per 20 anni dalla loro realizzazione, ai sensi del comma 2 art. 43 della LR 01/2005.

Ferme restando le ulteriori limitazioni delle vigenti leggi regionali in materia vanno osservate le seguenti prescrizioni:

- a – la capienza massima è pari a 30 posti letto, superabili solo all'interno dei tessuti storici
- b – l'eventuale piscina dovrà essere realizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 87 "Attrezzature sportive e del tempo libero"

Art. 91 – Interventi speciali ammessi nei Sistemi territoriali

Gli interventi "una tantum" sono destinati ad attrezzature ed insediamenti a carattere turistico o funzionali ad attività legate al territorio rurale.

E' possibile utilizzare le volumetrie disponibili per l'ampliamento delle strutture e degli insediamenti esistenti purché non diano luogo a nuclei o insediamenti di nuovo impianto.

L'utilizzazione delle volumetrie disponibili è disciplinato nel seguente modo:

1 – intervento diretto convenzionato (Permesso di Costruire convenzionato) per volumetrie fino a 600 metri cubi.

2 – Per volumetrie superiori ai 600 metri cubi è indispensabile la presentazione di un piano attuativo nel quale devono essere evidenziati gli accorgimenti assunti per un corretto inserimento paesaggistico e le finalità perseguite dall'intervento nel rispetto delle presenti norme.

Prima di ogni richiesta l'Amministrazione Comunale verificherà e certificherà la disponibilità volumetrica. Per gli interventi diretti convenzionati nella certificazione della disponibilità volumetrica saranno indicati gli interventi di tutela ambientale, individuati per ogni singola richiesta, necessari al rilascio del Permesso convenzionato. Per gli interventi eccedenti i 600 metri cubi le volumetrie disponibili saranno assegnate dall'Amministrazione Comunale mediante apposito bando nel quale verranno fissati i requisiti dei richiedenti, la quantità delle volumetrie da assegnare e la volumetria massima assegnabile a ciascun richiedente, nonché i criteri per l'assegnazione.

Gli interventi di cui al presente articolo non possono essere localizzati all'interno della Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio (art.69) nelle aree boscate e nei castagneti da frutto (art. 70), nelle aree di pertinenza fluviale, nelle aree caratterizzate da emergenze geologiche (art. 72), nelle praterie di crinale e nelle aree nude (art. 71) e nelle aree di particolare

interesse ambientale (art.73) e dovranno rispettare le Norme del Titolo II Disposizioni finalizzate alla tutela della integrità fisica del territorio.

Per ciascuno dei sistemi territoriali della Valfreddana e della Val Pedogna il R.U. prevede mc.10.000,00.

Nel caso della Val di Turríte la volumetria prevista sale a mc.15.000,00 con la differenza che in questo caso, essa potrà essere utilizzata all'interno delle U.T.O.E. di Pascoso-S.Rocco, per la realizzazione di strutture finalizzate all'allestimento della porta di accesso al Parco delle Alpi Apuane (centri di informazione, accoglienza, centri visitatori, attività museali ed altre attrezzature ritenute necessarie per promuovere le attività legate alla presenza del parco ed alla fruizione del territorio a carattere ricettivo e/o scientifico).

Per queste attrezzature il R.U. ha individuato nell'U.T.O.E Pascoso S.Rocco una specifica sottozona Fpa art.60 p.to 6 "Area per attrezzature pubbliche o private per l'accesso al Parco delle Alpi Apuane".

Art. 91 bis - Dimensionamento degli interventi previsti nel Territorio aperto.

Il Regolamento urbanistico non prevede un vero e proprio dimensionamento per il territorio aperto ad eccezione degli interventi una tantum di cui all'art.91 per il sistema della Valfreddana (10.000 mc. Equivalenti a circa 3.333,00 mq. Di SUL) e della Val Pedogna (10.000 mc. Equivalenti a circa 3.333,00 mq. di SUL).

I cambi di destinazione degli edifici dall'uso rurale ad altra destinazione incidono sul dimensionamento complessivo del piano.

Non potendo stimare l'entità dei cambi di destinazione d'uso richiesti nel periodo di validità del Regolamento Urbanistico, si prevede di scomputare le unità derivanti dai cambi d'uso e/o dall'aumento delle unità immobiliari dalle volumetrie una tantum per i sistemi della Valfreddana e della Val Pedogna e della Val di Turríte con un limite non superiore a mc. 5000.

Tutti gli interventi di trasformazione del territorio, e quelli di riqualificazione compresi i cambi di destinazione d'uso, se necessario, dovranno verificare la dotazione dei sottoservizi (gas, acqua, fognatura bianca e nera, telefonia etc.) e la disponibilità degli enti erogatori alla fornitura del servizio.

In caso di mancanza dei sottoservizi necessari, l'intervento sarà ammissibile solo se contestualmente il soggetto promotore si assume l'onere e l'impegno alla realizzazione delle reti o degli impianti necessari.

Art. 92 - Norme per gli edifici condonati

Nel caso d'interventi su l'edificio condonato che non risponda alla tipologia ricorrente, si richiede un progetto di "Riqualificazione" tale da ripristinare le caratteristiche peculiari strutturali, tipiche del territorio di Pescaglia con modifica e sostituzione degli elementi di finitura, come tamponamenti, infissi, gronde, manto di copertura, comignoli e altri elementi costituenti l'organismo condonato. Il comune può rendere obbligatori questi interventi.

Art. 93 - Norme particolari per la fattibilità degli interventi nelle aree a rischio

Per tutti gli interventi di cui al presente capo la fattibilità è in funzione della cartografia della pericolosità idraulica e geomorfologia e e relativi abachi di correlazione cui all'art 17 e fatto salvo quanto previsto al Titolo II° delle presenti norme.

In particolare tutti gli interventi edilizi previsti dal R.U., comunque denominati e ricadenti anche in parte in aree classificate dal PAI, dovranno sottostare a quanto previsto dalle Norme del PAI stesso e, nei casi dovuti essere sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

Nel caso dei Piani Attuativi il parere dell'Autorità di Bacino deve essere preventivo alla loro adozione.

In ogni caso il rilascio degli atti abilitativi o l'attuazione degli interventi di trasformazione del territorio (nuovi insediamenti e interventi di sostituzione dei tessuti insediativi) nelle aree classificate ad alta pericolosità idraulica e geomorfologica è subordinata alla esistenza od alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio o di messa in sicurezza, eventualmente ritenuta necessaria dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio per la tutela da rischi di esondazione o di frana.

La nuova edificazione non è inoltre consentita nelle aree di pertinenza fluviale fino all'approvazione della deperimetrazione degli insediamenti consolidati, secondo quanto previsto dall'art.31 comma 4 delle presenti Norme e dal P.T.C. della Provincia di Lucca

TITOLO V ° -IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 94 – Individuazione e articolazione del sistema infrastrutturale

Il sistema delle infrastrutture è un sistema funzionale che attraversa trasversalmente tutti i sistemi territoriali e che interagisce con gli altri sistemi funzionali.

La viabilità, le reti tecnologiche e la rete di servizi, interagiscono e si relazionano anche con gli altri sistemi funzionali, da quello ambientale a quello degli insediamenti, dando luogo ad un sistema di relazioni complesse.

Il sistema delle infrastrutture è costituito da:

- Le infrastrutture viarie di collegamento
- Le infrastrutture di servizio (la cui localizzazione e definizione è richiamata nella definizione delle zone F)
- Le infrastrutture a rete per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni.

Art. 95 - Le infrastrutture viarie

Il sistema viario del Comune di Pescaglia è costituito da :

- viabilità principale di interesse sovracomunale
- viabilità secondaria di interesse comunale
- viabilità storica della Valle Pedogna.
- percorrenze minori

Il sistema è rappresentato nella Tav. 4 "Le infrastrutture viarie"

a)- I percorsi principali sono quelli che solcano in direzione est- ovest le tre valli principali del territorio ed il percorso nord-sud che garantisce il collegamento fra le stesse tre valli.

Il P.S. non prevede nuovi tracciati per la viabilità sovracomunale

Per i percorsi principali è prescritta la conservazione dell'andamento del tracciato e sono consentite rettifiche ed aggiustamenti del percorso o l'allargamento della sede stradale, in funzione della sicurezza e delle esigenze della circolazione; le eventuali opere di contenimento dovranno essere realizzate con finiture in pietre a vista o in erbito, o mediante opere di ingegneria naturalistica.

Per quanto attiene il previsto ripristino del collegamento con Camaiore attraverso la via del Lucese, la nuova configurazione di percorso

principale impone l'adeguamento della carreggiata all'incremento previsto di traffico leggero.

- b) - Per la viabilità secondaria, individuabile nella Tav.4 sono consentite leggere modifiche e adeguamento della carreggiata in funzione delle esigenze della circolazione e della sicurezza.

La nuova viabilità comunale è riportata sulla cartografia del R.U. e si ritrova all'interno dell'U.T.O.E. in funzione dei nuovi assetti previsti.

Per le opere di contenimento, se necessario, valgono le prescrizioni di cui al punto (a).

- c) - La viabilità storica della valle Pedogna è un antico percorso di mezza costa che collega fra loro tutti i centri del versante esposto a mezzogiorno e che ne ha determinato l'impianto.

Il vecchio tracciato potrà essere recuperato per favorire la fruizione turistica e ricreativa del territorio. Nel caso di tratti cancellati dal tempo e dall'abbandono è consentito il ripristino sulla base di materiali storici e documentali che ne comprovino l'esistenza.

Il recupero ed il ripristino del tracciato è consentito anche nei tratti che attraversano le aree boscate in deroga a quanto previsto dalle presenti norme per queste aree.

Non sono ammesse modifiche del tracciato e asfaltature, ma sono consentiti leggeri adeguamenti della carreggiata per il transito di mezzi agricoli fino alla larghezza massima di m.4.

- d) - Le percorrenze minori (sentieri, strade poderali, piste forestali e strade di servizio) sono assoggettati alla disciplina di cui all'art 68 lett. (d) e art. 69 per le strade poderali, e dell'art.70 lett. (c) per le strade forestali.

Le strade di servizio pubbliche o private sono assoggettate alle stesse norme delle strade poderali o delle strade forestali a seconda che attraversino le aree agricole o le aree boscate.

- e) - Fuori dai centri abitati dovranno essere rispettate le fasce di rispetto stradale così come definite ai sensi del DPR 495/92 sulla base della classificazione stradale.

In queste fasce di rispetto non è consentita la costruzione di edifici permanenti, ma è ammessa la realizzazione di attrezzature di servizio delle strade a carattere temporaneo.

Per gli edifici esistenti sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di ristrutturazione edilizia senza incrementi di volume, purchè tali interventi siano compatibili con le caratteristiche degli edifici di valore architettonico e ambientale.

All'interno delle fasce di rispetto stradale non è consentita l'installazione delle attrezzature degli impianti per le telecomunicazioni.

Art. 96 - Le infrastrutture a rete

Le infrastrutture a rete comprendono gli impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e di semilavorati, le linee telefoniche di rilevanza comunale e sovracomunale.

La realizzazione delle reti nel territorio rurale è ammissibile solamente ove sia dimostrata l'impossibilità di valide alternative di tracciati.

I manufatti a servizio delle opere di presa e captazione delle sorgenti e quelli necessari per le cabine tecnologiche e di distribuzione dell'energia sia pubblici che privati, dovranno essere realizzati, per quanto possibile, con materiali e tecnologie tradizionali.

Laddove questo non sia attuabile dovranno essere adottati accorgimenti atti a ridurre l'impatto paesaggistico e visivo.

La costruzione di linee elettriche ad alta e media tensione non può prescindere dalla necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.

Nelle aree interessate al passaggio di elettrodotti ogni costruzione o destinazione residenziale o che comunque comporti tempi di permanenza prolungata dovrà rispettare le distanze previste dal Dpcm 23/04/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Le nuove reti aeree non potranno investire le aree di pertinenza dei fabbricati di valore architettonico e dovranno limitare al minimo possibile l'interessamento di aree boscate, prevedendo il reintegro, almeno parziale, delle alberature eventualmente abbattute.

Per la realizzazione di nuove reti destinate al trasporto di energia elettrica, alla telecomunicazione e per gli impianti relativi alla telefonia mobile, il progetto deve essere accompagnato da un'attenta valutazione degli effetti,

con particolare riguardo alla necessità di garantire dall'esposizione ai campi elettromagnetici gli insediamenti esistenti, oltre a salvaguardare i valori estetici e paesaggistici del territorio.

Art. 97 - Aree per impianti di distribuzione carburanti

Il Regolamento urbanistico in applicazione del D.L. 32/98 per la razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, individua le aree idonee alla installazione di tali impianti, localizzate lungo la viabilità esterna o marginale rispetto ai centri abitati.

Sono ammessi impianti di tipo puntuale, o impianti costituiti come complessi plurifamiliari destinati a servizi per la mobilità con precedenti attività connesse alla manutenzione dei veicoli (officine meccaniche, lavaggio, gommista, punti di ristoro, vendita tabacchi, giornali e prodotti per il tempo libero.

Parametri urbanistici :

uf = 0,20

Altezza massima manufatti di servizio (escluso pensilina): mt.5,50

Distanza dei manufatti dal limite interno del marciapiede o dal ciglio stradale o dai confini: mt.5,00.